

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

388° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2004

—————

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i> 20
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	» 139
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 142
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 148
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 150

### Commissioni riunite

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 4 <sup>a</sup> (Difesa) . . . . .	<i>Pag.</i> 3
7 <sup>a</sup> (Istruzione) e 8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) . . .	» 11

### Organismi bicamerali

Anagrafe tributaria . . . . .	<i>Pag.</i> 161
Riforma amministrativa . . . . .	» 162
Sull'affare Telekom-Serbia . . . . .	» 166

---

CONVOCAZIONI . . . . .	<i>Pag.</i> 173
------------------------	-----------------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

4<sup>a</sup> (Difesa)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2004

5<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione*  
CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli e il sottosegretario di Stato per la Giustizia Valentino.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2493) Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare**

**(1533) NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare**

**(1432) MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del cosiddetto «nonnismo»**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2493 e 1533, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1432 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1432, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2493 e 1533 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 dicembre 2003.

Interviene il relatore per la Commissione Giustizia, CIRAMI (UDC), il quale, dopo essersi richiamato all'ampia relazione scritta che accompagna il disegno di legge n. 2493 e alla relazione svolta dal relatore per la Commissione Difesa, Peruzzotti, osserva come sotto il profilo tecnico giuridico il citato disegno di legge n. 2493 affronti una serie di problematiche indubbiamente reali e meriti da questo punto di vista una valutazione sen-

z'altro positiva. Ciò non toglie che sia però necessario richiamare l'attenzione su alcuni aspetti dello stesso sui quali sembrerebbe indispensabile un ulteriore approfondimento.

Per quanto riguarda l'articolo 2 rileva che, se la genericità dei criteri di delega ivi previsti è compensata dai criteri specifici indicati nei successivi articoli 3, 4 e 5, tuttavia la portata di alcune previsioni andrebbe meglio chiarita. Così, ad esempio, la disposizione di cui alla lettera c) potrebbe essere interpretata nel senso di autorizzare il legislatore delegato ad effettuare interventi modificativi di fattispecie incriminatrici ulteriori rispetto a quelli espressamente menzionati nei successivi articoli 3 e 4, mentre la successiva lettera d) potrebbe ritenersi tale da consentire di procedere alla depenalizzazione di reati militari non espressamente richiamati nelle successive disposizioni di delega. Analogamente la lettera e) potrebbe essere intesa come una sorta di delega «in bianco» per rivedere la misura delle sanzioni stabilite per i singoli reati. La soluzione interpretativa testé esposta non è peraltro l'unica possibile essendo anche sostenibile che i criteri indicati nell'articolo 2 – fatta eccezione per quello di carattere meramente formale di cui alla lettera f) – siano piuttosto da considerarsi dei criteri interpretativi dei criteri di delega specificamente indicati nei successivi articoli 3, 4 e 5. Appare pertanto auspicabile un intervento sul testo che elimini ogni incertezza sulla portata dell'articolo in questione. La soluzione preferibile sotto il profilo tecnico sarebbe senz'altro quella di definire la normativa di delega nella maniera più puntuale e più circoscritta possibile. Ciò infatti è coerente con l'orientamento assunto dal legislatore delegante nei più recenti interventi che hanno portato a modifiche di rilievo della normativa di diritto penale sostanziale. Si fa riferimento in particolare alla legge n. 205 del 1999, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e per la riforma del sistema penale tributario, e alla legge n. 366 del 2001 (quest'ultima assai significativa proprio perché la delega assumeva un carattere di maggiore dettaglio nella parte relativa alla riforma dei reati societari, mentre i criteri di delega avevano un carattere più generale nella parte che non incideva nella materia del diritto penale sostanziale). Peraltro l'indirizzo seguito dal legislatore delegante nelle ultime due legislature risponde ad auspici formulati dalla stessa Corte costituzionale – si vedano le sentenze n. 53 del 1997 e n. 49 del 1999 – e tiene conto di altre pronunce della stessa Corte costituzionale che hanno preteso con particolare rigore il rispetto dei principi e criteri di delega quando la stessa incide in materia che tocca le libertà costituzionali; si vedano in questo senso le sentenze n. 250 del 1991, n. 354 del 1998, n. 427 del 2000, n. 251 del 2001, n. 212 del 2003, dalle quali può fondatamente desumersi il principio che, quando la delega tocca la materia dei diritti fondamentali, essa deve essere intesa dal legislatore delegato in senso minimale.

Passando all'articolo 3 del disegno di legge va sottolineato come tale disposizione realizzi sul codice penale militare di pace un intervento modificativo di notevole portata. La previsione di delega appare per molti aspetti sufficientemente dettagliata, fatta eccezione però per alcuni profili.

Così in merito alla lettera a), la previsione dell'eliminazione «di ogni delega ai principi stabiliti dalla legge penale comune che non debba ritenersi giustificata dalla necessità di una disciplina speciale del reato militare» è talmente generica che – alla luce delle considerazioni già espresse in tema di delega – essa finirebbe per risultare di portata molto limitata ovvero una previsione pericolosa se suscettibile di indurre il legislatore delegato ad interventi che la Corte costituzionale potrebbe ritenere non aventi una base adeguata nella delega stessa.

L'articolo 3 poi, a partire dalla lettera b), individua una serie di interventi innovativi che ridisegnano l'ambito dei reati militari, estendendone in modo assai rilevante la portata. Tutta una serie di reati previsti oggi solo dalla legge penale comune – che non sono pertanto qualificabili come reati militari e sono quindi attribuiti alla cognizione del giudice ordinario anche se commessi da militari – dovranno essere configurati come reati militari se commessi da militari (e, talora, purché ricorrano anche ulteriori criteri di collegamento con la realtà militare). Certamente questa soluzione consente di evitare alcune incongruenze che oggi si verificano (ad es. configura reato militare l'omicidio a danno del superiore o dell'inferiore, nelle ipotesi di cui agli articoli 186 e 195 codice penale militare di pace ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 199 dello stesso codice, ma non quello commesso sempre dal militare e nell'ambiente militare in altre circostanze; è reato militare il furto a danno di militare in luogo militare, ma non la rapina nelle stesse condizioni, la minaccia rivolta da un militare ad un altro militare ma non la violenza privata) e che fanno sì che attualmente il riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice militare non sia spesso riconducibile ad una *ratio* unitaria ben identificabile. Il disegno di legge risolve questo problema con un rilevante ampliamento della nozione di reato militare, con tutte le conseguenze che ne derivano (che vanno dalla applicabilità delle circostanze aggravanti e attenuanti specificamente previste per i reati militari alla cognizione del giudice militare). Deve però richiamarsi l'attenzione sul fatto che l'intero articolo 3 – fatta eccezione per le lettere p) ed r) che contengono un rinvio alle pene «originariamente previste dal codice penale ad esclusione di quelle applicate in ragione della competenza penale del giudice di pace» – non contiene alcuna indicazione circa i livelli di pena edittale che saranno previsti per i nuovi reati. Al riguardo va con forza sottolineato che una simile impostazione rischia di porre seri problemi al legislatore delegato in quanto le soluzioni che verranno dallo stesso adottate potranno assai facilmente essere ritenute non avere una base nella legge di delega. Un rimedio potrebbe essere quello di fare riferimento ai livelli di pena già previsti dalle norme vigenti per le varie classi delittuose prese in considerazione (come sembrerebbe doversi desumere dalla lettera e) dell'articolo 2 e coerentemente con un orientamento già altre volte utilizzato dalla Corte costituzionale). Si tratta di una soluzione che non potrebbe però essere seguita quando il reato militare non trova il suo corrispondente in una fattispecie comune o quando non si tratta di estendere l'ambito soggettivo o oggettivo di una fattispecie già esistente – si consideri ad esempio il

caso della fattispecie colposa della dispersione di oggetti di armamento, munizioni e altri materiali militari di cui alla lettera h) – ma in ogni caso se l'intenzione del legislatore delegante è che il legislatore delegato non debba modificare i limiti edittali di pena attualmente previsti (ma limitarsi a trasformare dei reati comuni in reati militari ovvero ampliare l'ambito di applicazione di reati militari già previsti) sarebbe opportuno che ciò venisse detto espressamente nella delega. Se invece si intende consentire al legislatore delegato di intervenire in modo innovativo sui limiti di pena edittale non basta la previsione di cui alla lettera e) dell'articolo 2, ma occorrerebbe dire chiaramente quali sono i nuovi livelli di pena che si intendono introdurre.

Con riferimento all'articolo 4 segnala parimenti l'opportunità di una riflessione circa la necessità che vengano dettati specifici criteri direttivi sia in ordine agli interventi sui livelli di pena edittale che si intendono effettuare, sia in ordine alle fattispecie incriminate che si intendono sopprimere, sia infine – per quel che riguarda l'adeguamento del codice penale militare di guerra alle disposizioni dello statuto istitutivo della corte penale internazionale – in ordine alle nuove fattispecie incriminate da introdurre.

Peraltro l'articolo 4 e le modifiche da esso proposte con riferimento al codice penale militare di guerra richiederanno una valutazione attenta anche con riferimento ad altri aspetti di particolare delicatezza. Si tratta innanzitutto delle previsioni che consentono l'applicazione della legge penale di guerra e delle disposizioni che presuppongono il tempo di guerra «per i reati commessi nel corso di un conflitto armato ovvero per i reati commessi nel caso di attacco armato allo stato italiano», anche a prescindere dalla dichiarazione dello stato di guerra. Il presupposto da cui muove la soluzione proposta dal disegno di legge è che la nozione costituzionale di «tempo di guerra» debba essere intesa come riferita ad una situazione di fatto e possa quindi prescindere dalla dichiarazione dello stato di guerra. Prima di aderire a questa conclusione le Commissioni riunite dovranno però valutare se la stessa sia coerente con il complessivo quadro costituzionale in materia di guerra. Se infatti si considera il carattere fortemente derogatorio rispetto al quadro costituzionale ordinario che caratterizza le disposizioni che presuppongono il tempo di guerra (possibile ampliamento della giurisdizione dei tribunali militari, possibilità, perlomeno in astratto, che questi pronuncino sentenze anche inoppugnabili in unico grado, applicabilità della legge penale militare di guerra e quindi possibilità teorica – nonostante il recente intervento del legislatore ordinario – che sia ammesso il ricorso alla pena di morte) risulta evidente la necessità che le norme sul tempo di guerra siano intese in senso restrittivo, e potrebbe anche fondatamente sostenersi che la loro applicazione sul territorio nazionale non può prescindere da una deliberazione ad *hoc* del Parlamento, la centralità del quale costituisce uno dei cardini del vigente quadro costituzionale. Inoltre, la formulazione delle lettere c), i) ed l) dell'articolo 4 non sembra affrontare in modo adeguato ed esplicito il problema della definizione di un meccanismo – che non potrà che consistere nella

adozione di un atto formale da parte di un'autorità determinata – il quale consenta di individuare con assoluta sicurezza e in via generale il momento in cui si passa dal «tempo di pace» al «tempo di guerra», dovendosi ovviamente escludere il rischio di ogni incertezza circa il momento temporale che segna il discrimine fra l'applicabilità sul piano sostanziale e processuale delle norme ordinarie, prima, e l'applicabilità, poi, della normativa prevista per il tempo di guerra. D'altra parte la nozione di conflitto armato fornita dal numero 1 della lettera i) dell'articolo 4 appare di tale ampiezza (estendendosi fino a ricomprendere i conflitti interni ad uno Stato che raggiungono la soglia di una guerra civile o di un'insurrezione armata, nonché i conflitti interni prolungati tra le forze armate dello Stato e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi) che la stessa potrebbe risultare difficilmente conciliabile con l'esigenza, desumibile dal quadro costituzionale, di un'interpretazione restrittiva della nozione di «tempo di guerra» alla quale si è fatto cenno in precedenza. Non sembra a questo proposito inutile richiamare l'attenzione sul fatto che forse l'impostazione seguita dal testo potrebbe essere precisata ulteriormente tenendo conto della distinzione fra territorio nazionale e territorio estero, distinzione che, pur considerata ad altri fini, non sembra nell'insieme adeguatamente valorizzata.

Altro profilo al quale indubbiamente le Commissioni riunite dovranno rivolgere una particolare attenzione è quello relativo alle deroghe previste rispetto al modello procedurale ordinario per l'accertamento dei reati avvenuti nell'ambito di conflitti armati fuori dal territorio nazionale, ai sensi della lettera m) dell'articolo 4. Al riguardo, se le previsioni contenute nei numeri 1) e 2) sembrano, ad una prima disamina, accettabili nella loro *ratio* ispiratrice alla luce delle particolari condizioni operative considerate, ben più complessi appaiono i profili problematici sottesi ai numeri 3) e 4). Logicamente è necessario prendere le mosse da quest'ultima disposizione che prevede l'utilizzabilità degli atti indicati nel numero 1) – si tratta degli atti di indagine compiuti da coloro che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria che, nelle ipotesi considerate, potranno compiere di propria iniziativa anche gli atti che secondo il regime procedurale ordinario possano essere compiuti solo su delega del pubblico ministero – soltanto nel caso di irripetibilità degli stessi. La norma non distingue fra le ipotesi di irripetibilità originaria ed irripetibilità sopravvenuta. Si tratta di una scelta voluta – come emerge dalla relazione – ma che non può non lasciare perplessi. Infatti, mentre l'utilizzabilità di atti originariamente irripetibili (ad esempio verbali di sequestro, perquisizioni, ovvero verbali e trascrizioni di intercettazioni) è perfettamente coerente con il vigente sistema processuale e non ha quindi alcun carattere derogatorio, l'utilizzabilità degli atti formati in fase di indagine e divenuti irripetibili per cause sopravvenute – riferibile essenzialmente agli atti a contenuto dichiarativo – a seguito della riforma costituzionale che ha introdotto il nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione viola il principio del contraddittorio nella formazione della prova ed è pertanto inammissibile in linea di massima, fatta eccezione per le limitate ipotesi indicate nel

quinto comma del medesimo articolo 111 (consenso dell'imputato, impossibilità di natura oggettiva, provata condotta illecita). Si tratta della soluzione che emerge dal sistema delineato negli articoli 500, 512, 512-*bis*, e 513 del codice di procedura penale come risultanti anche a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 63 del 2001 proprio in attuazione della citata riforma costituzionale, soluzione dalla quale non si vede come sia possibile discostarsi in modo così radicale come sembrerebbe suggerito dal numero 4 della lettera m) dell'articolo 4. Più specificamente la previsione della generale utilizzabilità degli atti raccolti nella fase di indagine in caso di irripetibilità consentirebbe l'utilizzabilità in giudizio, ai fini della prova dei fatti in esse affermati, delle dichiarazioni rese da un imputato in un procedimento connesso o collegato ovvero da una persona informata sui fatti anche nell'ipotesi in cui l'irripetibilità sia conseguenza del fatto che questa persona si è avvalsa della facoltà di non rispondere o ha in fatto omesso di rispondere in sede dibattimentale, un esito questo che si porrebbe in radicale contrasto con la volontà della legge costituzionale n. 2 del 1999, conclusione questa difficilmente contestabile ricordando la tormentata vicenda che ebbe inizio con le sentenze della Corte costituzionale n. 254 e n. 255 del 1992, per arrivare alla legge n. 267 del 1997, cui fece seguito un ulteriore intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 361 del 1998, per giungere infine alla citata legge costituzionale n. 2 del 1999 e alla legge ordinaria n. 63 del 2001. Certamente non sfuggono le particolarissime condizioni in cui avrebbero luogo i procedimenti considerati dal disegno di legge, ma di questo si potrebbe tener conto mediante norme *ad hoc* nei limiti in cui si determini un'irripetibilità di tipo oggettivo dell'atto assunto in fase di indagine, non mai nella ipotesi di irripetibilità sopravvenuta di tipo diverso, fatti salvi ovviamente i casi – anch'essi costituzionalmente consentiti – di una provata condotta illecita.

Problemi sostanzialmente analoghi pone la previsione di cui al numero 3 della lettera m) dell'articolo 4 laddove consente alle persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti nei casi di cui al numero 1 della stessa lettera m). Il divieto di testimonianza indiretta per gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni raccolte in sede di indagini e delle quali è stato redatto verbale – previsto dal comma 4 dell'articolo 195 del codice di procedura penale – è infatti funzionale a garantire l'inutilizzabilità ai fini probatori di questi verbali, inutilizzabilità che è la conseguenza del fatto – come già detto – che questi atti sono stati formati unilateralmente e non nel contraddittorio fra le parti. Al riguardo sembra opportuno riportare parte delle argomentazioni con cui la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2002, nel dichiarare infondata la questione di legittimità del citato comma 4 dell'articolo 195 codice di procedura penale ha sottolineato appunto come il divieto di testimonianza indiretta nell'ipotesi in questione corrisponda ad un'esigenza costituzionalmente garantita: « ... I giudici rimettenti chiedono in sostanza a questa Corte di dichiarare illegittimo il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di



polizia giudiziaria, appellandosi alle argomentazioni svolte nella sentenza n. 24 del 1992, che aveva appunto dichiarato illegittima l'originaria formulazione dell'articolo 195, comma 4, codice di procedura penale. I rimettenti omettono peraltro di considerare che, rispetto al momento in cui è stata emessa tale sentenza, è profondamente mutato non solo il sistema delle norme che disciplinano l'attività investigativa della polizia giudiziaria e il regime della lettura degli atti irripetibili, ma, ciò che più conta, il quadro di riferimento costituzionale, ora integrato dalla previsione, contenuta nella prima parte del quarto comma dell'articolo 111 della Costituzione, del principio del contraddittorio nella formazione della prova. Da questo principio, con il quale il legislatore ha dato formale riconoscimento al contraddittorio come metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio, deriva quale corollario il divieto di attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi (ed evidentemente anche dal difensore). Nel dare attuazione al principio costituzionale la legge n. 63 del 2001 ha appunto previsto il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni ricevute dalle persone informate sui fatti con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere b) e c), del codice di procedura penale, al fine di evitare che tali dichiarazioni possano surrettiziamente confluire nel materiale probatorio utilizzabile in giudizio attraverso la testimonianza sul loro contenuto resa da chi le ha raccolte unilateralmente nel corso delle indagini preliminari...».

Le conclusioni raggiunte dalla Corte nella sentenza n. 32 del 2002 sono state poi successivamente ribadite nelle ordinanze n. 325 e n. 326 del 2002, n. 489 del 2002 e n. 258 del 2003.

Ancora con riferimento all'articolo 4, le Commissioni riunite dovranno certamente soffermarsi sulla problematica del proposto riordinamento del Tribunale supremo militare di guerra e del regime di impugnabilità delle sentenze emesse in primo grado dei Tribunali militari di guerra.

Passando all'articolo 5 del disegno di legge appare indispensabile un ulteriore approfondimento sulla lettera a) la cui impostazione, volta a prevedere nell'ordinamento giudiziario militare l'applicazione delle norme dell'ordinamento giudiziario «in quanto compatibili e dovendosi tener conto dell'esigenza di una disciplina differenziata», è certamente condivisibile, ma dovrà probabilmente essere ulteriormente precisata tenendo conto delle importanti modifiche previste in materia di ordinamento giudiziario dal disegno di legge n. 1296 in questo momento all'esame del Senato. Se infatti sia la progressione in carriera dei magistrati militari, sia il passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa, dovranno presumibilmente essere rivisti secondo un'impostazione coerente con quella che sarà introdotta per la magistratura ordinaria, è però innegabile che sarebbero auspicabili in questa prospettiva alcune scelte di fondo da parte del Parlamento in considerazione dell'estrema difficoltà di una trasposizione automatica del nuovo sistema delineato per i magistrati ordinari ai magistrati militari.

Relativamente all'articolo 6 ci si limita a segnalare alle Commissioni riunite l'opportunità di disciplinare la modalità di espressione del parere eventualmente prevedendo un doppio intervento delle Commissioni parlamentari - ispirandosi al meccanismo che venne seguito per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale - e la probabile esigenza di inserire una delega *ad hoc* per gli interventi di coordinamento e la disciplina transitoria.

In conclusione, pur ribadendo la necessità di un intervento del legislatore sui temi oggetto del disegno di legge n. 2493, nonché la condivisibilità della complessiva impostazione allo stesso sottesa, le considerazioni che precedono hanno inteso sommariamente e parzialmente evidenziare la complessità della materia all'esame e l'indispensabilità di una riflessione attenta e approfondita sulla stessa. In questa prospettiva il relatore Cirami, dopo essersi brevemente soffermato sul contenuto degli altri disegni di legge in titolo, ritiene che sarebbe senz'altro opportuno se le Commissioni riunite procedessero alla costituzione di un comitato ristretto nell'ambito del quale procedere prima allo svolgimento di alcune audizioni e poi alla predisposizione di un testo che, muovendo dal disegno di legge di iniziativa governativa tenga però conto anche, se del caso, delle indicazioni contenute negli altri disegni di legge nonché di eventuali contributi ulteriori.

Prende quindi brevemente la parola il sottosegretario BERSELLI, osservando che il provvedimento presentato dal Governo ha ad oggetto una riforma, quella della legislazione penale militare vigente, ampiamente condivisa a livello parlamentare nonché sollecitata dal personale del settore. È necessario, infatti, apportare delle modifiche all'impianto codicistico del 1941 che, pur senza innovare completamente la disciplina, possano far fronte ad indifferibili esigenze di certezza, soprattutto in relazione all'applicazione della legge penale militare nell'ambito delle missioni internazionali in corso.

Conclude auspicando l'approvazione della riforma entro la legislatura in corso, ed esprimendo avvio favorevole alla possibilità, prospettata dai relatori nei loro interventi, di costituire un apposito comitato ristretto.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il senatore CENTARO (*FI*), il presidente CONTESTABILE, il relatore CIRAMI (*UDC*), il presidente Antonino CARUSO e di nuovo il senatore CENTARO (*FI*), le Commissioni convengono di procedere alla costituzione di un comitato ristretto.

Il presidente CONTESTABILE invita i rappresentanti dei Gruppi nelle Commissioni riunite a designare i loro rappresentanti nel comitato ristretto entro sette giorni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> RIUNITE

**7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,  
spettacolo e sport)**

**8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)**

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2004

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione*  
ASCIUTTI

*Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Urbani e il  
vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.*

*La seduta inizia alle ore 11,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Modificazione della disciplina degli appalti di  
lavori pubblici concernenti i beni culturali» (n. 294)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6  
luglio 2002, n. 137. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il relatore per la 7<sup>a</sup> Commissione, senatore COMPAGNA (*UDC*), nel recepire molti dei rilievi emersi nel corso delle audizioni e d'intesa con il relatore per la 8<sup>a</sup> Commissione, senatore Guasti, illustra uno schema di parere favorevole con condizioni (allegato al presente resoconto), dichiarandosi peraltro disponibile a recepire eventuali altri suggerimenti che dovessero emergere.

Il senatore PEDRAZZINI (*LP*) interviene in merito alla proposta di parere, sottolineando due aspetti dello schema di decreto in esame che suscitano talune perplessità. In primo luogo, evidenzia che la possibile commistione tra chi redige il progetto e chi è incaricato della direzione dei lavori rende di fatto possibile la sovrapposizione tra controllore e controllato. Inoltre fa presente che, come è emerso anche nel corso delle audi-

zioni svoltesi innanzi all'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, il mercato del restauro si contraddistingue per peculiarità specifiche che rischiano di essere impropriamente sfruttate da parte delle sovrintendenze locali. La complessità del settore è accentuata dal fatto che talune espressioni artistiche sono tipiche di determinate zone della nostra penisola, nell'ambito delle quali si è sviluppato un insieme di conoscenze relativo alle migliori tecniche di restauro dei beni in questione. Ritiene pertanto che a fronte di una maggiore libertà del mercato debbano essere posti in essere efficaci strumenti di controllo che impediscano che il soggetto preposto alla redazione del progetto non coincida con quello a cui spetterà l'effettiva attività di restauro.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*), pur apprezzando alcune correzioni contenute nel parere formulato dai relatori, esprime le proprie perplessità in merito all'articolo 7 dello schema di decreto in esame. A tale proposito non ritiene che l'aumento delle soglie per il ricorso alla trattativa privata possa indurre automaticamente il mercato verso una più sana competizione delle imprese. In particolare, il comma 4 configura una discrezionalità eccessiva in capo alle pubbliche amministrazioni libere di innalzare al 50 per cento i lavori complementari all'opera principale. Sulla base delle audizioni delle associazioni dei restauratori effettuate, ha maturato inoltre alcuni dubbi circa lo strumento ottimale da utilizzare per la scelta del contraente. Nel campo del restauro infatti il semplice meccanismo del ribasso non era sembrato, a suo tempo, sufficiente per la individuazione del contraente appaltatore. Risulta pertanto necessario approfondire, sulla scorta delle valutazioni espresse dai soggetti auditi, se il meccanismo dell'offerta economicamente più vantaggiosa risulti effettivamente valido nello specifico ambito di cui si tratta.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) condivide la preoccupazione espressa dal relatore Compagna in merito alla eccessiva discrezionalità derivante dall'accorpamento degli appalti specialistici con altre categorie di lavori. A tale riguardo ritiene opportuno l'inserimento di una clausola che induca le imprese partecipanti agli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali ad utilizzare preferibilmente lo strumento dell'associazione temporanea di imprese. È d'accordo inoltre con la richiesta di sopprimere il riferimento ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, contenuto nel parere illustrato dal senatore Compagna, allo scopo di evitare i cosiddetti «bandi fotografia». Sarebbe inoltre opportuno sollecitare il Governo ad inserire già nel regolamento le definizioni contenute nell'atto Senato n. 1955 con riferimento ai restauratori di beni culturali. Sulla possibilità che le pubbliche amministrazioni possano effettuare gare pubbliche violando il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa, mediante il meccanismo dell'invito a presentare l'offerta, suggerisce alcuni possibili correttivi. Le imprese potrebbero infatti presentare autonomamente offerte alla cui valutazione le pubbliche amministrazioni siano comunque tenute, oppure si potrebbero inviare i risultati delle

gare esperite al preposto Osservatorio sugli appalti con congruo anticipo, al fine di verificare che le imprese invitate non siano sempre le stesse. Per quanto riguarda il meccanismo delle offerte economicamente più vantaggiose e la sua attitudine ad individuare il miglior contraente, si dice d'accordo in linea di principio ma invita a valutare opportunamente le questioni operative che rischierebbero di comprometterne l'efficacia. Propone a tal fine di escludere dal meccanismo di valutazione dell'offerta economica più vantaggiosa eventuali offerte anomale.

Il relatore per la 7<sup>a</sup> Commissione, senatore COMPAGNA (*UDC*) sottolinea che molti dei rilievi emersi sono in gran parte già recepiti nello schema di parere illustrato. Relativamente alla necessità di evitare che l'eccessiva specificità dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori sui beni culturali possa determinare un'eccessiva discrezionalità nella scelta del contraente, con pregiudizio per l'effettiva concorrenza nel settore degli appalti, egli ricorda infatti che nello schema di parere se ne dà adeguatamente conto al punto n. 4.

Egli dichiara indi la propria disponibilità ad accogliere la proposta del senatore Paolo Brutti di sostituire al punto n. 3, terzo periodo, dello schema di parere la parola «eventualmente» con l'altra «prioritariamente», attesa l'opportunità di favorire il ricorso allo strumento delle associazioni temporanee di imprese (ATI). Accoglie anche il suggerimento di rendere esplicito nel parere che la definizione di restauratore di beni culturali, così come recata nell'atto Senato n. 1955, sia recepita già, per quanto possibile, nel regolamento. Modifica conseguentemente i punti n. 3 e n. 5, nel senso indicato.

Non ritiene di contro politicamente opportuno recepire le altre osservazioni emerse nel dibattito, come ad esempio quelle relative all'innalzamento delle soglie, attualmente previste dalla legge Merloni, per il ricorso alla trattativa privata, nonché all'opportunità di sostituire il riferimento al principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con quello del massimo ribasso.

Il vice ministro MARTINAT apprezza le osservazioni emerse nel corso del dibattito, anche se ritiene che talune delle criticità oggi evidenziate dai senatori dell'opposizione siano il frutto di una malaccorta politica dei beni culturali effettuata in passato. Dichiarò infine di condividere le osservazioni proposte dal relatore Compagna.

Con specifico riferimento ai possibili correttivi alla trattativa privata, suggeriti dal senatore Paolo Brutti, egli si esprime in senso contrario, atteso che in questo modo si determinerebbe un'eccessivo appesantimento della procedura di selezione del contraente. Richiama altresì i vincoli derivanti dalla normativa comunitaria.

Si passa alla votazione dello schema di parere favorevole con condizioni dei relatori Compagna e Guasti, così come riformulato.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) dichiara il voto contrario sulla proposta di parere esprimendo disappunto per i rilievi di natura politica sollevati dal vice ministro Martinat.

Anche la senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara il voto contrario, giudicando insoddisfacenti i chiarimenti forniti in merito alla questione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; ritiene pertanto che il provvedimento non vada nella direzione auspicata dagli operatori del settore.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) dichiara a sua volta il voto contrario in quanto ritiene che il settore di cui si tratta, caratterizzato da una elevata qualità e da una forte specializzazione degli operatori, debba essere più opportunamente tutelato e si associa alle considerazioni espresse dal senatore Paolo Brutti con riguardo ai rilievi formulati dal vice ministro Martinat.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dai relatori Compagna e Guasti, come modificata, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

## SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAI RELATORI PER L'ATTO N. 294

«Le Commissioni riunite,  
esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,

valutati positivamente:

l'impianto del decreto legislativo, soprattutto laddove approfondisce o precisa, alla luce delle caratteristiche peculiari dei beni vincolati e del mercato dei relativi operatori qualificati, talune innovazioni già introdotte per i beni mobili dalla legge n. 166 del 2002 e ne estende, laddove opportuno, l'applicazione agli immobili;

le disposizioni speciali concernenti gli appalti misti, le attività di progettazione ed accessorie, l'individuazione del contraente;

le modifiche concordate in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

ritenuto tuttavia che talune formulazioni richiedono integrazioni e precisazioni, per evitare effetti applicativi controproducenti,

esprimono parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. All'articolo 1, come del resto indicato dalla Commissione Affari costituzionali, si ritiene opportuno chiarire che il regime di tutela dei beni culturali e paesaggistici richiamato è quello di rango legislativo;

2. All'articolo 3, occorre chiarire l'ambito di applicazione della disposizione, posto che solo per servizi e forniture sussiste la necessità di specificare in sede di gara i requisiti di qualificazione in quanto, a differenza dei lavori, sono privi di una previsione normativa in tal senso. Al comma 3, si chiede pertanto di sostituire le parole: «*Negli appalti aventi ad oggetto i lavori, i servizi e/o forniture, riferiti alle tipologie di cui al presente articolo,*» con le seguenti: «*Negli appalti di cui al comma 1,*»

3. All'articolo 4, occorre circoscrivere, evitando un'eccessiva discrezionalità, l'accorpamento degli appalti specialistici (categoria OS2 *Conservazione, restauro e manutenzione di beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela*) con altre categorie, in sede di affidamento. Poiché la disposizione modifica la norma vigente che prevede lo scorporo obbligatorio della categoria OS2, considerata – per modalità di qualificazione (decreto ministeriale n. 294 del 2000 e decreto ministeriale n. 420 del 2001), modalità di affidamento, tipo di attività, specializzazione professionale e d'impresa – incompatibile con le altre categorie d'appalto, è necessario che il temperamento di questo principio con le esigenze di coordinamento dei lavori sia consentito solo

in casi particolari e documentati («eccezionali»). Occorre altresì precisare che, in caso di affidamento congiunto, le imprese possiedano direttamente la qualificazione necessaria per la categoria OS2 o eventualmente ricorrano allo strumento delle associazioni temporanee d'impresa (ATI), anziché al subappalto, strumento che, in questo delicato ambito, rischia di risultare difficilmente governabile per le stazioni appaltanti e penalizzante per le imprese specialistiche. Si chiede pertanto di sostituire il comma 1 col seguente: *«1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile unico del procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente decreto»*. Al comma 3, si chiede di sostituire le parole: *«soggetti esecutori dei lavori»* con le seguenti: *«soggetti affidatari dei lavori.»* Al comma 4, si chiede infine di aggiungere le parole: *«nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di qualificazione dal presente decreto.»*

4. Con riferimento all'articolo 5, si osserva che – in seguito alle modifiche introdotte dalla legge n. 166 del 2002 – l'articolo 8, comma 11-*sexies*, della legge n. 109 del 1994 prevede che le stazioni appaltanti possano individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori per la categoria OS2, *«l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento»*, previsione finalizzata a suddividere l'attività qualificante in alcune grandi aree omogenee per tipologia (macrosettori), in modo da utilizzare al meglio la differente vocazione specialistica delle imprese. Il comma 3 dell'articolo 5 introduce tuttavia parametri distintivi (materiali, tecnica ed epoca di realizzazione dell'opera) molto specifici. In attesa del regolamento previsto dal comma 2 (che modificherà quanto oggi disposto dai decreti ministeriali nn. 294 del 2000 e 420 del 2001), occorre peraltro evitare che la nuova disposizione venga utilizzata per identificare esperienze curricolari in modo troppo particolare, finendo col favorire, senza una reale esigenza di selezionare le professionalità, una o alcune specifiche imprese, con pregiudizio per la concorrenza e la trasparenza. Si chiede pertanto che, al comma 3, dopo le parole: *«individuato in base alla tipologia»* siano soppresse le parole: *« , ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione»*.

Si ritiene altresì opportuno specificare, come del resto indicato dalla Commissione Affari costituzionali, che le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 dovranno essere approvate con fonte di pari grado, ossia con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nel presupposto che l'articolo 10, comma 2, lettera d) della legge n. 137 del 2002, conferendo al Governo la delega ad adeguare la disciplina in materia, abbia altresì autorizzato il Governo all'adozione di regolamenti di delegificazione.



5. All'articolo 6, si ritiene indispensabile specificare la professionalità richiesta (restauratore di beni culturali, che è figura ben diversa dal semplice restauratore, figura genericamente disciplinata dalla normativa sull'attività artigiana) per gli interventi sui beni mobili e sulle superfici decorate. Si chiede pertanto che al comma 2 e al comma 5 siano aggiunte, dopo le parole rispettivamente «*restauratori*» e «*restauratore*» le parole «*di beni culturali*».

Al riguardo, si invita peraltro il Governo a recepire le definizioni in proposito contenute nell'atto Senato n. 1955, all'esame della Commissione;

6. All'articolo 7, al comma 1, si ritiene opportuno prevedere per la categoria OS2 la stessa possibilità di ricorrere all'affidamento di lotti successivi compresi nel progetto generale, già prevista al successivo comma 2, punto d), per gli appalti di lavori su beni immobili e scavi archeologici; anche per la categoria OS2 si possono infatti presentare le medesime esigenze. Al comma 2, lettera a), si suggerisce inoltre di introdurre la stessa previsione della gara informale contenuta al comma 1, lettera a), per rafforzare l'attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità, evitando anche il rischio che si tenda a ricorrere alla qualificazione delle opere da appaltare in termini di categoria OG2 (anziché OS2) per beneficiare della maggior discrezionalità connessa alla relativa disciplina. Al comma 3, in applicazione dei principi recepiti al comma 1 ed al fine di orientare una discrezionalità che altrimenti può risultare eccessiva, si propone di eliminare il presupposto della urgenza (non qualificata, apparendo più corretto e sufficiente il richiamo successivo alla «*somma urgenza*») e prevedere che le «*particolari tipologie*» per le quali sono ammessi i lavori in economia vengano individuate con decreto. Si giudica infine opportuno facilitare il riaffidamento al medesimo esecutore di eventuali lavorazioni aggiuntive, superiori ai limiti previsti per le varianti, derivanti dal perfezionamento delle modalità d'intervento sull'opera, in seguito alla necessaria (e nei fatti sempre presente) attività di progettazione in corso d'opera che il restauro specialistico implica.

Al comma 1, dopo la lettera b), si chiede quindi di aggiungere la seguente lettera: «*c) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.*»

Al comma 2, si chiede di sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a) per lavori il cui importo stimato complessivo non sia superiore a 500.000 euro, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualifi-*

cati per i lavori oggetto dell'appalto, la cui lettera di invito e l'elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici che provvede a curarne adeguata pubblicizzazione;»

Al comma 3, si chiede di sostituire l'alinea con il seguente:

*«3. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, i lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 300.000 euro per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:».*

Al comma 4, dopo le parole: «o economici per l'Amministrazione» si chiede di inserire le seguenti: «*oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento*».

7. Articolo 8, occorre precisare che, anche laddove sia ritenuto sufficiente il livello progettuale definitivo, resta necessaria l'elaborazione del piano di manutenzione, previsto dalla legge n. 109 del 1994 come complementare al progetto esecutivo. Al comma 2, si chiede quindi di aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione*».

8. All'articolo 9, si ritiene che la scelta del ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per le opere OS2 fino a 5.000.000 di Euro debba rappresentare una facoltà per le stazioni appaltanti, finalizzata ad ottenere una maggiore attenzione e responsabilizzazione riguardo alla scelta dei criteri più adeguati alle caratteristiche dell'intervento da attuare, eliminando un fattore di rigidità emerso dalla prima applicazione della legge n. 166 del 2002.

Si propone inoltre la cancellazione del periodo finale del comma 3, di fatto pleonastico o inapplicabile, dal momento che o l'oggetto dell'appalto comprende anche l'attività di progettazione, e quindi ciò che può essere valutata è la qualificazione del progettista, oppure è praticamente impossibile stabilire quali lavori contengano anche una fase di elaborazione progettuale.

Occorre infine preconstituire una disciplina attuativa che stabilisca criteri e limiti al fine di evitare il rischio che il delicato equilibrio tra valutazione qualitativa dell'impresa (curricolare) e vantaggio economico per la stazione appaltante, in sede di gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economica più vantaggiosa, venga stravolto attraverso una lettura arbitraria o troppo selettiva dei curricula o mediante ribassi eccessivi, con conseguente contrazione della qualità dei lavori.

Al comma 3, si chiede quindi di sostituire le parole: «è disposta secondo il criterio» con le seguenti: «può essere disposta secondo il criterio», nonché di eliminare il periodo finale.

Dopo il comma 6, si chiede di inserire il seguente comma:

*«7. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di redazione e di presentazione dei curricula di cui al comma 3, il contenuto degli stessi nonché le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando che all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente e che di esso dovrà essere valutata l'eventuale anomalia».*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2004

**351<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*indi del Vice Presidente*

MAGNALBÒ

*Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e devoluzione Bossi ed il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Brancher.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

**(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **STIFFONI.** – *Modifica all'articolo 67 della Costituzione*

**(338) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BEVILACQUA.** – *Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

**(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **MANCINO.** – *Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

**(448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **Paolo DANIELI.** – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

**(617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **EUFEMI ed altri.** – *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

**(992) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **ROLLANDIN.** – *Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

**(1238) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **ROLLANDIN ed altri.** – *Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

- (1350) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*
- (1496) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*
- (1653) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione*
- (1662) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*
- (1678) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*
- (1889) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro*
- (1898) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*
- (1933) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*
- (1934) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*
- (1998) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione*
- (2001) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*
- (2002) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*
- (2030) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*
- (2117) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*
- (2166) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale*

(2404) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

– voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400, 433, 477 e 482 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri, riprendendo la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2544, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.0.1 è posto ai voti e respinto.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*), esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti al proprio emendamento 6.0.200.

Il sottosegretario BRANCHER esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo inoltre un parere favorevole sull'emendamento del relatore 6.0.200.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), intervenendo per dichiarazione di voto sul complesso dei subemendamenti presentati all'emendamento 6.0.200, evidenzia come quest'ultimo si differenzi rispetto alla proposta contenuta nell'emendamento 6.0.2 sotto due profili: in primo luogo, la proposta del relatore non prevede di introdurre nella Carta costituzionale il principio di rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari nell'Ufficio di Presidenza delle Camere. Si augura tuttavia che tale principio possa essere positivamente valutato nel corso dell'esame in Assemblea. In secondo luogo, l'emendamento 6.0.2 prevede una procedura di elezione dei Presidenti delle Camere volta a garantire la scelta di personalità *super partes*. La proposta traeva spunto dal fatto che tale principio, sebbene non inserito

espressamente in Costituzione, venne considerato dall'Assemblea Costituente come un principio implicito che, nell'ambito di un sistema sempre più maggioritario e bipolare, dovrebbe ora trovare un espresso riconoscimento nella Carta costituzionale. L'emendamento 6.0.2 non ha inteso operare una differenziazione nella procedura di elezione dei Presidenti delle Camere, sebbene tale differenziazione possa eventualmente essere introdotta nel prosieguo dell'*iter* dei disegni di legge in titolo, una volta che si saranno definite le funzioni dei due rami del Parlamento. Su tale tema risulterà determinante anche la modalità di elezione prescelta per il Senato – sulla quale nell'attuale fase non si è ancora raggiunta una determinazione definitiva – perché se, ad esempio, si prevedesse un sistema proporzionale alcune preoccupazioni richiamate avrebbero minor peso. In ogni caso, fin da ora si potrebbe affermare il principio di un'intesa *bipartisan* per l'elezione dei Presidenti di Camera e Senato, attraverso la previsione di una elezione con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi.

Esprime infine il proprio voto a favore del subemendamento 6.0.200/5 che, pur prefigurando una soluzione anomala, ha comunque il merito di dare una risposta ai problemi indicati.

Il senatore TURRONI (*Ver-U*) esprime il proprio voto a favore del subemendamento 6.0.200/5, il cui obiettivo è quello di caratterizzare in senso garantista le elezioni dei Presidenti di Camera e Senato; infatti, ritiene che sovente i Presidenti delle Assemblee elettive non abbiano tutelato in modo adeguato i diritti delle opposizioni. Per tale ragione, in una fase in cui sembrano consolidarsi gli effetti di un sistema maggioritario e bipolare, occorre ricercare soluzioni di equilibrio e di effettiva garanzia, tornando allo spirito che ha animato la scelta di alcuni precedenti Presidenti che si sono contraddistinti per l'elevata correttezza istituzionale adoperata nel rapporto tra le varie forze politiche.

Preannunciando il proprio voto contrario all'emendamento 6.0.200, dichiara infine che voterà a favore di tutti gli altri subemendamenti riferiti al citato emendamento i quali, pur prospettando soluzioni diverse da quella di cui al subemendamento 6.0.200/5, sono comunque volti a evitare che i Presidenti delle Assemblee elettive, a partire dal terzo scrutinio, possano essere eletti con una maggioranza non abbastanza elevata.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) ritiene che il rapporto tra i Presidenti delle Assemblee parlamentari e la rappresentanza politica generale sia particolarmente delicato; di conseguenza, si dovrebbe sottolineare la natura fondamentale del principio in base al quale occorre una maggioranza qualificata per le elezioni di queste due alte cariche. Infatti, nel passato si sono avuti Presidenti di Camera e Senato caratterizzati da un notevole profilo di correttezza e imparzialità non soltanto nei lavori dell'Assemblea ma soprattutto nel confronto costante con le varie forze politiche rappresentate in Parlamento. Occorre pertanto operare una scelta che garantisca tanto la maggioranza quanto l'opposizione, a nulla rilevando che il Presidente sia eletto, come prospettato nel subemendamento

6.0.200/5, tra i membri dell'opposizione dal momento che nel passato vi sono stati presidenti delle Assemblee elettive che, pur appartenendo all'area della minoranza, a volte si sono rivelati ad essa invisi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 6.0.200.

Il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*) osserva che l'emendamento 6.0.200 presentato dal relatore, pur avendo positivamente raccolto alcuni spunti presenti in taluni emendamenti da lui sottoscritti, non si sottrae comunque ad una valutazione complessivamente negativa, in quanto non consegue l'obiettivo principale: le presidenze delle Assemblee parlamentari dovrebbero caratterizzarsi non come soggetti della contesa politica, ma come arbitri della stessa. L'emendamento 6.0.200 tuttavia non realizza questo principio fondamentale che dovrebbe finalmente trovare espresso riconoscimento nella Carta costituzionale. In particolare prevedere che dopo il terzo scrutinio sia sufficiente la maggioranza assoluta induce a pensare che ben difficilmente negli scrutini precedenti si raggiungerà la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*), esprimendo il proprio voto contrario all'emendamento 6.0.200, evidenzia come i contenuti di tale proposta debbano essere analizzati anche sotto il profilo della coerenza interna rispetto ad altre disposizioni contenute nel disegno di legge n. 2544. Si riferisce in particolare all'articolo 11 che, modificando l'articolo 70 della Costituzione, prevede, nell'ultimo capoverso, che i Presidenti del Senato e della Camera, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa, precisando altresì che la decisione dei Presidenti è insindacabile. Alla luce di tale previsione risulta quindi indispensabile che le elezioni dei Presidenti delle Assemblee parlamentari siano sottratte a mere logiche di maggioranza affinché sulle stesse possa convergere un consenso più ampio.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.200 è approvato, risultando di conseguenza preclusi, gli emendamenti 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4.

Si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) osserva in via generale che il sistema delle garanzie costituzionali investe diversi aspetti, non soltanto legati alla necessità di *quorum* qualificati per le elezioni dei presidenti delle Camere, ma anche per l'approvazione di modifiche costituzionali, per l'adozione e le modifiche dei Regolamenti parlamentari, senza trascurare poi i contenuti del cosiddetto statuto dell'opposizione. Proprio la notevole ampiezza e complessità degli aspetti collegati al tema delle garanzie induce prelimi-



narmente a non dare una valenza definitiva e conclusiva a quanto proposto, ad esempio, con il proprio emendamento 7.200, con il quale si è inteso comunque recepire alcune indicazioni a tutela delle opposizioni. Ritiene che durante l'esame in Assemblea si possa eventualmente affrontare tali questioni con maggiore ponderazione, essendo assai difficile nella fase attuale valutare appieno gli emendamenti presentati all'articolo 7, molti dei quali dovrebbero essere valutati soltanto a conclusione dell'*iter*, quando si sarà complessivamente delineata la nuova struttura della parte seconda della Costituzione.

Esprime comunque parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7, ad eccezione degli emendamenti 7.34, 7.15 e 7.23 sui quali il parere è favorevole a condizione che essi siano riformulati nel senso di aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 64 della Costituzione un apposito periodo concernente le modalità di elezione ed i poteri del deputato capo dell'opposizione. Esprime, inoltre, parere contrario sul subemendamento 7.200/1. Ribadisce comunque che il tema delle garanzie, richiamato soprattutto in ordine al problema della maggioranza qualificata necessaria per l'adozione e le modifiche dei Regolamenti parlamentari, non può andare disgiunto anche dal diritto-dovere della maggioranza di attuare il programma di Governo.

Il sottosegretario BRANCHER esprime parere conforme a quello del relatore, formulando inoltre parere favorevole all'emendamento del relatore 7.200.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) rileva che le proposte iniziali del relatore risultavano carenti sul punto assai rilevante costituito dalle garanzie costituzionali e democratiche, particolarmente necessarie in un sistema che si evolve sempre più in termini bipolari e maggioritari. Le considerazioni appena svolte dal relatore sono certamente positive perché dimostrano come la questione delle garanzie risulti ancora aperta dal momento che alcune soluzioni potranno essere ragionevolmente formulate solo al termine dell'*iter* in Commissione. Tuttavia, se l'opposizione giudica positive le argomentazioni del senatore D'Onofrio, non può per questo accettare che tutta la materia riguardante le garanzie sia oggetto di rinvio per poter essere in seguito esaminata da parte dell'Assemblea.

In particolare, sollecita le valutazioni del relatore su alcune questioni specifiche, avendo egli recepito, nell'emendamento 7.200, soltanto le indicazioni volte a riconoscere la figura del deputato capo dell'opposizione, nonché l'attribuzione ai deputati appartenenti a Gruppi di opposizione della Presidenza di organi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia. Ritiene che l'emendamento 7.49 prospetti alcune disposizioni che dovrebbero essere prese in seria considerazione da parte della maggioranza sia in tema di *quorum* prescritti per la validità e l'adozione delle deliberazioni delle Camere al fine di evitare gli attuali eccessi ostruzionistici, sia in tema di prerogative e poteri del Governo e della maggioranza, nonché dell'opposizione, nell'organizzazione e nello

svolgimento dei lavori parlamentari. Nello stesso emendamento 7.49, infine, si avanzano soluzioni volte a riservare adeguati spazi ai Gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 7.50.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) esprime, a nome del suo Gruppo, il proprio voto a favore dell'emendamento 7.49, ritenendo che il tema delle garanzie debba essere disciplinato dalla Costituzione; la propria parte politica non concorda tuttavia sull'ipotesi del cosiddetto *leader* dell'opposizione, il quale potrebbe non essere in grado di rappresentare tutte le posizioni all'interno dei Gruppi di minoranza. L'emendamento 7.49 ha il pregio di delineare un sistema nel quale le garanzie sono finalmente realizzate, ad esempio, attraverso la previsione di *quorum* qualificati per l'adozione dei Regolamenti parlamentari e la riserva della Presidenza degli organismi parlamentari aventi compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia a parlamentari designati dai Gruppi di opposizione.

In esito a distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 7.49, 7.30, 7.35, 7.48, 7.47, 7.12 – identico agli emendamenti 7.22 e 7.25 –, 7.14, 7.51, 7.46, 7.40, 7.24, 7.13 – identico agli emendamenti 7.4, 7.6, 7.10, 7.16, 7.27, 7.39 – 7.26 e 7.1.

Gli emendamenti 7.2 e 7.11 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti.

Posto ai voti risulta quindi respinto l'emendamento 7.45.

Gli emendamenti 7.32, 7.34 e 7.15 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore MALAN (*FI*) riformula l'emendamento 7.23, nel senso indicato dal del relatore.

Il presidente PASTORE avverte che l'emendamento 7.23 (testo 2), essendo riformulato nel senso di aggiungere un periodo all'ultimo comma dell'articolo 64 della Costituzione, è momentaneamente accantonato perché possa essere posto in votazione quando la Commissione esaminerà le proposte tendenti ad aggiungere periodi o commi all'ultimo comma del citato articolo 64.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.31, 7.44 e 7.43.

Il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*) esprime il proprio voto a favore dell'emendamento 7.29. Dubita tuttavia che le garanzie per l'opposizione

in merito alla formazione dell'ordine del giorno e all'organizzazione dei lavori siano resi cogenti mediante il loro inserimento in Costituzione, non solo perché le soluzioni menzionate sono in gran parte già disciplinate, ad esempio, dal vigente Regolamento del Senato, ma anche perché tale principio potrebbe ricevere un'applicazione assai labile avvenendo frequentemente che le proposte di legge di iniziativa dell'opposizione, pur calendarizzate, non siano poi esaminate o che vengano del tutto stravolte nel corso del loro *iter*.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) ribadisce che l'eventuale reiezione dell'emendamento 7.29 non deriverebbe da una valutazione pregiudizialmente negativa sulla necessità di raggiungere una maggioranza qualificata per l'adozione dei Regolamenti parlamentari e di assicurare che gli stessi Regolamenti parlamentari disciplinino adeguati spazi per l'opposizione, fermo restando che corrispondenti garanzie debbono essere ricercate anche per consentire al Governo e alla maggioranza di attuare il proprio programma.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.29, 7.41, 7.42, 7.28 e 7.37.

L'emendamento 7.7 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli identici emendamenti 7.9 e 7.33, nonché l'emendamento 7.19.

Gli emendamenti 7.8 e 7.5 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.17, 7.21 – previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MANZELLA (*DS-U*) – e 7.36.

L'emendamento 7.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Posto ai voti, risulta poi respinto l'emendamento 7.38.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 7.23 (testo 2), ritenendo inopportuno che il Regolamento della Camera dei deputati individui un unico capo dell'opposizione. A suo avviso, i Gruppi debbono potersi determinare sul modo migliore di svolgere la loro attività, eventualmente anche nominando più di un *leader*.

La senatrice DENTAMARO (*Misto-Udeur-PE*) dichiara il voto contrario sull'emendamento 7.23 (testo 2), giudicando sbagliato costringere

la dialettica parlamentare all'interno di una norma che, a suo avviso, mortificherebbe la possibilità di esprimere posizioni articolate. Semmai l'unità delle opposizioni, come quella della maggioranza, dovrebbero essere perseguite attraverso strumenti politici.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) osserva che anche in un sistema marcatamente bipolare possono formarsi varie compagini di opposizione, che assumono posizioni politiche diverse. Pur esprimendo il proprio favore per l'ipotesi di eleggere un capo delle opposizioni, ritiene che si debba salvaguardare uno spazio anche per le altre minoranze che ritenessero di mantenere una posizione distinta rispetto alla maggioranza delle opposizioni.

L'emendamento 7.23 (testo 2) è, infine, posto in votazione ed è accolto. Il subemendamento 7.200/1, messo ai voti, è respinto.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) preannuncia un voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 7.200. Osserva che, essendo stato espunto il riferimento al metodo proporzionale e rimanendo impregiudicata la scelta in merito alla legge elettorale, nulla esclude che anche per il Senato si opti per un meccanismo tendenzialmente maggioritario; nel qual caso la disposizione di cui all'emendamento 7.200 dovrebbe essere riformulata al fine di estendere la previsione anche al Senato.

Il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*) ritiene che la seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 64 della Costituzione proposta con l'articolo 7, che prescrive che il Regolamento della Camera dei deputati prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, rischia di incontrare le stesse difficoltà applicative che hanno caratterizzato le norme attualmente vigenti nei Regolamenti dei due rami del Parlamento. Invita pertanto il relatore ad avanzare una proposta modificativa che renda effettivo il potere delle opposizioni di partecipare alla formazione dell'ordine del giorno.

Si rammarica, inoltre, per il mancato accoglimento del subemendamento 7.200/1 che avrebbe esteso alle Commissioni di inchiesta la riserva della loro Presidenza a favore dei Gruppi di opposizione.

L'emendamento 7.200 viene quindi posto in votazione ed è accolto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, sui quali il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) esprime un parere contrario, rinviando la trattazione di eventuali ulteriori funzioni della Corte costituzionale all'esame delle disposizioni che riguardano la composizione di quell'organo.

Il ministro BOSSI si pronuncia in modo conforme al relatore.

Gli emendamenti 8.3, 8.2 e 8.1, con separate votazioni, sono respinti.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 8.0.2, sottolineando la necessità che le procedure di verifica dei titoli di ammissione dei parlamentari siano coerenti con i principi del giusto processo introdotti nella Carta costituzionale. In particolare, la proposta emendativa da lui avanzata è volta a stabilire termini non prorogabili per le delibere da parte delle Camere, in omaggio al principio della ragionevole durata del processo, e a rimettere in seconda istanza al Giudice costituzionale il giudizio sui titoli di ammissione, garantendo così l'attuazione del principio del giudice terzo e imparziale.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) condivide le osservazioni del senatore Manzella e sottolinea che l'emendamento 8.0.2, sul quale preannuncia un voto favorevole, lascia alle Camere di appartenenza la valutazione sui titoli di ammissione dei propri componenti.

La senatrice DENTAMARO (*Misto-Udeur-PE*) ritiene che la questione del giudizio sulle controversie concernenti i titoli di ammissione dei parlamentari debba essere considerata alla luce del mutato quadro istituzionale. Infatti, la rimessione della decisione sulla validità del titolo elettorale alla maggioranza della Camera di appartenenza poteva avere un senso logico in un sistema caratterizzato in senso proporzionale, mentre sarebbe una opzione del tutto incompatibile con il metodo maggioritario e con un sistema bipolare, poiché gli appartenenti alla minoranza in questo caso sarebbero lasciati in balia delle decisioni della maggioranza parlamentare, con grave danno per il principio di rappresentanza.

In tal senso, dichiara un voto favorevole sull'emendamento 8.0.2.

Gli emendamenti 8.0.2 e 8.0.1, posti separatamente in votazione, sono respinti.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) osserva che il ricorso al giudizio da parte di un organismo esterno al Parlamento potrebbe venire in considerazione nell'ipotesi in cui si determini un rilevante mutamento nell'attuale equilibrio fra Parlamento e Giudice costituzionale. Non esclude l'ipotesi di soluzioni diverse, ma queste a suo avviso non possono risolversi unicamente in danno delle prerogative dei parlamentari.

Fa inoltre osservare che la norma che attribuisce alle Camere di appartenenza il giudizio circa la validità dei titoli di ammissione, non deve essere considerata un privilegio, quanto piuttosto un fattore di garanzia per l'organo costituzionale.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) rileva che l'apertura appena annunciata dal relatore ripropone la connessione di molte disposizioni in esame con la questione del sistema elettorale. Essendosi convenuto di espungere il riferimento al metodo proporzionale, resta la possibilità, di introdurre

una dichiarazione di principio, analogamente a quella che indica la necessità che la legge per l'elezione della Camera dei deputati favorisca la formazione di maggioranze stabili. Si potrebbe dunque richiamare per il Senato la natura di organo di garanzia. In tal modo, a suo giudizio, si semplificherebbero numerose scelte legislative, nel presupposto di una comune condivisione circa l'opportunità di superare il bicameralismo perfetto attraverso l'attribuzione alle Camere di funzioni distinte.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*), esprimendo il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 9, ritiene opportuno mantenere l'endiadi indicata nell'attuale testo secondo il quale i parlamentari rappresentano «la Nazione e la Repubblica».

Il sottosegretario BRANCHER, a nome del Governo, si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) ritira il subemendamento 9.200/5 e appone la propria firma al subemendamento 9.200/1.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) preannuncia un voto favorevole sul proprio subemendamento 9.200/3. Osserva che il rapporto di rappresentanza investe non le istituzioni, ma il complesso dei cittadini, nella concezione unitaria di «Nazione»: la contrapposizione dei concetti «Nazione» e «Repubblica» darebbe luogo, a suo avviso, a una confusione logica.

In subordine, auspica che sia approvato il subemendamento 9.200/2 che propone di mantenere solo il riferimento alla Repubblica.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) giudica enigmatico il significato della dicotomia proposta nel testo in esame che, a suo avviso, introduce inutili elementi di sospetto. Sottolinea che l'articolo 67 della Costituzione ha una funzione unificante e coinvolge, fra l'altro, elementi storici, culturali e artistici della Nazione.

La senatrice DENTAMARO (*Misto-Udeur-PE*) osserva che il rapporto di rappresentanza riguarda in modo unitario e universale i cittadini, l'intero Paese, nell'accezione più ampia. Il riferimento alla Repubblica, che implica il richiamo a una pluralità di istituzioni, è dunque, a suo giudizio, incomprensibile. L'intento di stabilire un più accentuato radicamento territoriale per il Senato dovrebbe essere perseguito con altri strumenti normativi.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) sottolinea la necessità di mantenere l'attuale riferimento alla Nazione, anche al fine di evitare che ai parlamen-

tari sia richiesto di rappresentare le singole istituzioni locali, piuttosto che i cittadini intesi nel loro complesso.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 9.200/1.

Gli emendamenti identici 9.1, 9.5, 9.10 e 9.12, soppressivi dell'articolo, posti congiuntamente in votazione, sono respinti. Sono respinti, inoltre, gli emendamenti identici 9.2 e 9.4, nonché il subemendamento 9.200/2. Anche i subemendamenti identici 9.200/1, 9.200/3 e 9.200/4, messi ai voti congiuntamente, sono respinti. E' invece accolto l'emendamento 9.200. Gli emendamenti identici 9.7 e 9.9 risultano preclusi. Con distinte votazioni sono respinti l'emendamento 9.0.1 e, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MANZELLA (*DS-U*), l'emendamento 9.0.2.

L'emendamento 10.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) ritira l'emendamento 10.2.

Si procede quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3 (testo 2), 11.42 (testo 2), 11.4 (testo 2), 11.5 e 11.64, nonché sull'emendamento 11.6 (testo 2). Sui rimanenti emendamenti esprime parere contrario.

Il sottosegretario BRANCHER esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore VITALI (*DS-U*), esprime l'avviso del suo Gruppo sugli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Preliminarmente, dichiara il voto favorevole sull'emendamento 11.73, che in luogo della tripartizione proposta dal Governo, in base alla quale le materie vengono attribuite alla competenza primaria della Camera o del Senato ovvero alla procedura bicamerale paritaria, propone una distinzione fra materie assegnate alla Camera dei deputati e altre rimesse alla competenza congiunta delle Camere. Tale soluzione, a suo giudizio più lineare, eviterebbe il rischio di una «legislazione di minoranza» e la necessità di introdurre meccanismi di salvaguardia come quello proposto dal presidente Pastore con l'emendamento 11.3.

Dichiara il voto favorevole anche sull'emendamento 11.75 che, in subordine, adottando la distinzione delle materie legislative in tre sfere, estende l'ambito della competenza bicamerale, quello in cui si può svolgere più efficacemente la partecipazione del sistema federale al procedimento legislativo. L'estensione viene realizzata affidando a tale procedura paritaria tutte le materie indicate all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

In ulteriore subordine dichiara il voto favorevole sull'emendamento 11.69, che aggiunge alle materie per le quali la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e la legge di coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione.

Pronunciandosi a nome del suo Gruppo sugli emendamenti sui quali il relatore si è espresso favorevolmente, dichiara il voto contrario sull'emendamento 11.1, ritenendo preferibile un *quorum* minore per richiedere che il Senato esamini i disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati. Per la stessa ragione dichiara il voto contrario sull'emendamento 11.2 che riguarda il caso inverso di richiamo da parte della Camera dei deputati del disegno di legge approvato dal Senato. Preannuncia un voto contrario anche sull'emendamento 11.3 (testo 2), mentre si esprime favorevolmente sull'emendamento 11.42 (testo 2), sottolineando la necessità di chiarire che rientra nella sfera di esercizio collettivo della funzione legislativa anche la legge finanziaria. Dichiara quindi un voto favorevole sull'emendamento 11.4 (testo 2) e sugli emendamenti identici 11.5 e 11.64, ricordando che la Commissione parlamentare per le questioni regionali aveva avanzato una proposta più efficace, in base alla quale, nell'ipotesi di controversie circa la competenza, il disegno di legge sarebbe rimesso senz'altro alla sfera bicamerale.

Gli emendamenti identici 11.11, 11.58 e 11.74, posti congiuntamente in votazione, sono respinti. Gli emendamenti 11.27 e 11.28 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 11.60, ribadendo la contrarietà del suo Gruppo all'accen-  
tuazione della natura federale del Senato.

L'emendamento 11.60, posto in votazione, è respinto. Con separate votazioni sono respinti anche gli emendamenti 11.69, 11.73 e 11.75, mentre gli emendamenti 11.12, 11.51, 11.16, 11.23 e 11.95 sono dichiarati decaduti stante l'assenza dei rispettivi proponenti. Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti da 11.88 a 11.32, mentre l'emendamento 11.14 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 11.89, volto a prevedere che il *quorum* dei componenti del Senato con il quale si può richiedere l'esame del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati sia fissato in un quinto dei componenti. Tale ipotesi, a suo avviso, renderebbe più agevole il richiamo dei provvedimenti da parte del Senato.



Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 11.89, 11.90 e 11.91, mentre l'emendamento 11.39 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

L'emendamento 11.1, posto in votazione, è accolto. Gli emendamenti 11.13, 11.26, 11.15, 11.50 e 11.49 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti. L'emendamento 11.71, posto in votazione, è respinto.

Rispondendo a una specifica richiesta del senatore VITALI (*DS-U*), il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) fa presente che con la formulazione dell'emendamento 11.42 (testo 2), che rimette all'esercizio collettivo della funzione legislativa le materie di cui all'articolo 119 della Costituzione, si intende attribuire alla sfera bicamerale il complesso dei provvedimenti comunque riguardanti la finanza degli enti locali. Il riferimento esplicito alla legge finanziaria, a suo avviso, sarebbe improprio in quanto si tratta di uno strumento legislativo particolare il cui contenuto e la cui forma potrebbero essere reconsiderati proprio a seguito dell'approvazione della riforma costituzionale in esame.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), prendendo atto della precisazione del relatore, ritiene che potrebbe essere valutata favorevolmente la disposizione proposta con l'emendamento 11.55, riformulato in modo da comprendere fra le materie per le quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente da Camera e Senato il coordinamento della finanza pubblica, la programmazione e la allocazione delle risorse; verrebbe espunto, invece, il riferimento alla legge finanziaria in accoglimento delle giuste osservazioni del relatore.

La norma appare, a suo avviso, indispensabile se si vuole garantire che nel procedimento legislativo concernente l'allocazione delle risorse finanziarie siano adeguatamente rappresentate le esigenze del sistema federale.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) ricorda che il ministro Tremonti, in audizione davanti alla Commissione, ha espresso il favore a ricondurre alla sfera bicamerale la materia della allocazione delle risorse finanziarie. Invita dunque il relatore a recepire questa esigenza, anche senza inserire nella Carta costituzionale uno specifico riferimento alla legge finanziaria.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) precisa che l'allocazione delle risorse, pur non riguardando direttamente la finanza locale, implica, ogni anno, l'intervento da parte dello Stato con l'introduzione di vincoli e regole anche per il sistema delle autonomie. Si tratta di norme che, a suo avviso, non rientrano nelle materie di cui all'articolo 119 e per le quali quindi, in base all'attuale formulazione, sarebbe esclusa la partecipazione del Senato al procedimento legislativo.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) ricorda che in base all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o, anche, per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni. Tale disposizione, a suo avviso, consente di interpretare estensivamente la locuzione «materie di cui all'articolo 119 della Costituzione», includendovi tutti i provvedimenti che riguardano comunque l'allocazione delle risorse.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) ritiene che il Parlamento nel suo complesso debba essere investito delle questioni di finanza pubblica. Infatti, se la allocazione delle risorse fosse riservata alla Camera che intrattiene con il Governo il rapporto fiduciario, il Senato ne risulterebbe gravemente penalizzato, poiché sarebbe escluso dal controllo di una parte essenziale della vita politica. Ben consapevole che il Senato non partecipa al rapporto di fiducia con il Governo, ritiene indispensabile una intesa fra le due Camere in materia di allocazione delle risorse.

Il senatore VIZZINI (*FI*) ritiene che, attribuendo le materie di cui all'articolo 119 della Costituzione e la disciplina della perequazione finanziaria a leggi bicamerali paritarie, la legge finanziaria venga sostanzialmente svuotata di contenuti; osserva che l'approvazione della riforma costituzionale imporrà necessariamente un conseguente adeguamento della disciplina della contabilità statale, dovendosi prevedere, a suo avviso, una legge annuale di stabilità che garantisca il rispetto degli impegni assunti in sede di Unione europea, da un lato, mentre – dall'altro – il governo della finanza e la distribuzione delle risorse alle autonomie territoriali sarebbero demandati a una legge bicamerale paritaria. Ritiene inoltre che non sia possibile prefigurare una riforma organica dell'articolo 81 della Costituzione in questa sede, anche tenuto conto dell'andamento dei lavori delle proposte di legge ordinaria di riforma della contabilità statale già all'esame del Parlamento. Conclude segnalando che l'emendamento salvaguarda il ruolo del Senato federale della Repubblica sul versante più delicato della finanza pubblica, ossia nel rapporto con il sistema delle autonomie nell'ambito della gestione delle risorse.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) sottolinea la necessità di distinguere la disciplina delle procedure per l'allocazione delle risorse dalla decisione sulla allocazione stessa: occorre a tale proposito chiarire se si intende che il rinvio all'articolo 119 della Costituzione riguardi entrambi tali ambiti. Segnala inoltre che la distribuzione delle risorse attuata con la legge finanziaria è attualmente contrattata, per circa la metà del loro complesso, con le Regioni al di fuori del circuito parlamentare: attribuire la decisione

sulla distribuzione delle risorse al Senato federale della Repubblica sottoporrebbe a tale contrattazione anche quella parte che attualmente non lo è.

Il presidente PASTORE osserva che le considerazioni svolte dal senatore Villone sono formulate alla luce dell'attuale assetto della finanza pubblica, mentre occorre invece avere a riferimento il solo quadro costituzionale: in base al vigente articolo 119, infatti, le autonomie saranno titolari di risorse proprie e dunque in prospettiva la legge finanziaria avrà una struttura radicalmente diversa dall'attuale, caratterizzata da un sistema centralizzato delle risorse.

Replica il senatore VILLONE (*DS-U*), il quale dichiara di non condividere le osservazioni del Presidente, ritenendo che il quadro da questi delineato potrà verificarsi solo tra molti anni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

### **352<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*indi del Vice Presidente*

MAGNALBÒ

*Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Bossi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e Ventucci e per le comunicazioni Baldini.*

*La seduta inizia alle 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2677) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) evidenzia come la delega per l'adozione di un testo unico dei beni culturali scada il 23 gennaio del corrente anno. A tale proposito, chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di disporre il differimento di tale termine mediante l'inserimento di una prescrizione in tal senso nel provvedimento in esame.

Il presidente PASTORE sottolinea che la previsione di tale differimento può essere disposta mediante la proposizione di un emendamento all'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge.

Verificata la presenza del numero legale viene quindi posta ai voti la proposta di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali formulata dal relatore Falcier, che risulta approvata.

**(2674) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Interviene per dichiarazione di voto contrario al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità il senatore TURRONI (*Verdi-U*), il quale rileva anzitutto come il provvedimento in esame si ponga in palese contrasto con l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e con le osservazioni formulate nel messaggio del Presidente della Repubblica recante la richiesta di una nuova deliberazione del Parlamento in ordine alla legge approvata dal Senato il 2 dicembre 2003. Sottolinea quindi la mancata sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 352, evidenziando come non vi sia alcuna urgenza di regolare le modalità di cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249 e come l'intervento normativo abbia in realtà la finalità di dettare disposizioni *ad personam*.

In particolare, rileva criticamente che il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, oltre a caratterizzarsi per la genericità della formulazione, non garantisce l'effettuazione di una compiuta verifica circa la sussistenza di un concreto pluralismo informativo. Per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 1, sottolinea la mancanza dell'indicazione di un preciso termine entro il quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve adottare le deliberazioni in ordine alle violazioni dei limiti previsti per le emittenti radiotelevisive, con il rischio della prosecuzione a tempo indefinito dell'esercizio delle reti eccedenti tali limiti.

Interviene quindi il senatore BATTISTI (*Mar-DL-L'Ulivo*) per dichiarazione di voto contrario sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del provvedimento in esame. Rileva infatti criticamente la mancata indicazione nel preambolo del provvedimento, in contrasto con le disposi-

zioni dettate dalla legge n. 400 del 1988, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che giustificano il ricorso allo strumento del decreto-legge, impedendo in tal modo il controllo parlamentare su tali aspetti, nonché la violazione del divieto della riproposizione di norme dichiarate costituzionalmente illegittime. Ritiene inoltre la formulazione del decreto-legge eccessivamente generica, determinando il rischio di compromettere l'esatta individuazione della sua portata normativa.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) afferma che il provvedimento in esame sostanzialmente elimina gli effetti prodotti dalla pronuncia della Corte costituzionale, che aveva stabilito la necessità di un termine massimo per l'adeguamento ai limiti di concentrazione. Ritiene che il mancato rispetto di quanto disposto dal giudice delle leggi riveli la illegittimità del decreto dal punto di vista costituzionale, ma anche la carenza dei presupposti di necessità e urgenza.

Preannuncia dunque il voto contrario sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Interviene quindi il senatore PASSIGLI (*DS-U*), il quale sottolinea criticamente come le reali finalità del provvedimento consistano nell'elusione di quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002 e nella salvaguardia della prosecuzione della programmazione di determinate e ben individuabili emittenti.

Con specifico riferimento ai presupposti costituzionali di necessità e urgenza, ne rileva la carenza, non essendo sufficiente l'allegazione di effetti negativi in termini occupazionali e di mancato gettito dal settore pubblicitario esclusivamente in relazione a due reti televisive.

Il presidente PASTORE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 352, che risulta approvata.

*La seduta, sospesa alle 15,45, riprende alle ore 16,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

**(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **STIFFONI.** – *Modifica all'articolo 67 della Costituzione*

**(338) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BEVILACQUA.** – *Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

**(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **MANCINO.** – *Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

- (448) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*
- (617) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*
- (992) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*
- (1238) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*
- (1350) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*
- (1496) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*
- (1653) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione*
- (1662) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*
- (1678) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*
- (1889) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro*
- (1898) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*
- (1933) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*
- (1934) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*
- (1998) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione*
- (2001) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale*

(2404) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

– voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400, 433, 477 e 482 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, procedendo nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del disegno di legge n. 2544.

Il senatore VIZZINI (FI) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 11.55. Rileva, anzitutto, come l'inserimento di un esplicito riferimento alla legge finanziaria annuale nella Carta costituzionale appaia improprio e come, nel complesso, le disposizioni recate dal terzo comma del nuovo articolo 70 della Costituzione offrano, già nell'attuale formulazione, sufficiente garanzia per il ruolo che il Senato federale della Repubblica sarà chiamato a svolgere in materia di finanza pubblica regionale e locale.

Il senatore VILLONE (DS-U) non condivide le valutazioni del senatore Vizzini, sottolineando come l'articolo 11 attribuisca in realtà un ruolo

preminente alla Camera dei deputati in ordine alla gestione dell'assetto finanziario statale e locale e come l'inclusione del riferimento alla legge finanziaria sia invece auspicabile.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) critica a sua volta le osservazioni formulate dal senatore Vizzini, evidenziando come il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione includa tra le materie di legislazione concorrente – che nel progetto di riforma dovrebbero essere attribuite alla competenza del Senato federale della Repubblica – il coordinamento della finanza pubblica, ma senza fare riferimento al procedimento di allocazione delle risorse finanziarie. Esprime inoltre la preoccupazione che la materia della ripartizione delle risorse destinate alle autonomie locali non possa integralmente ricomprendersi nell'ambito dell'articolo 119 della Costituzione, con il rischio correlativo che venga ad individuarsi in proposito una competenza prevalente della Camera dei deputati.

Il senatore VIZZINI (*FI*) ritiene che le materie di cui all'articolo 119 della Costituzione, una volta che tale disposizione avrà ricevuto piena attuazione, spetteranno alla competenza paritaria dei due rami del Parlamento, giudicando peraltro necessaria la previsione di una normativa di carattere transitorio.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) prospetta la possibilità di riformulare l'emendamento 11.42 (testo 2) al fine di specificare la competenza collettiva delle due Camere anche in relazione alla legge finanziaria annuale, nonché per quanto concerne la materia della finanza pubblica locale di cui all'articolo 119 della Costituzione.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) rileva come l'articolo 119 della Costituzione, che attribuisce agli enti locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa, non ha ancora ricevuto attuazione poiché presuppone un sistema decentrato dal punto di vista fiscale. Giudica inoltre essenziale garantire anche la competenza del Senato federale della Repubblica con riferimento alla gestione del fondo perequativo, al fine di garantire uniformità di diritti su tutto il territorio nazionale.

Ritiene peraltro utile un chiarimento in ordine alla competenza delle due Camere, congiunta o meno, non solo in relazione all'articolo 119 della Costituzione, ma anche, in generale, per quanto concerne l'intera materia delle autonomie locali.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) giudica non soddisfacente la riformulazione ulteriore dell'emendamento 11.42 prefigurata dal relatore.

Il presidente PASTORE, data la complessità degli argomenti, prospetta l'opportunità di ritirare gli emendamenti 11.55 e 11.56, al fine di un adeguato approfondimento della materia in vista dell'esame in Assemblea.



Ad avviso del senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) sarebbe utile un intervento in Commissione del Ministro dell'economia e delle finanze per ottenere delucidazioni circa gli intendimenti del Governo relativamente all'articolo 11.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) si associa alla richiesta del senatore Mancino.

Il presidente PASTORE fa presente che i tempi a disposizione della Commissione per concludere l'esame dei disegni di legge costituzionale non consentono di procedere al necessario e ponderato approfondimento delle questioni da ultimo sollevate.

Il senatore CALDEROLI (*LP*) giudica a sua volta auspicabile elaborare una migliore formulazione della norma in questione nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea, procedendo nel frattempo ad acquisire da parte del Ministro dell'economia e delle finanze i necessari chiarimenti.

Dopo ulteriori interventi del presidente PASTORE, del senatore VILLONE (*DS-U*) e del relatore D'ONOFRIO (*UDC*), il quale preannuncia la presentazione in Assemblea di un'ulteriore proposta di modifica volta alla riformulazione dell'articolo 11 in modo tale da garantire esplicitamente la competenza paritaria delle due Camere in materia di finanza locale, il senatore BASSANINI (*DS-U*) ritira gli emendamenti 11.55 e 11.56, riservandosi comunque di presentarli in Assemblea.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 11.62 e 11.48. L'emendamento 11.17 è dichiarato decaduto, gli emendamenti 11.92, 11.93 e 11.76 sono respinti.

Anche gli emendamenti 11.18 e 11.40, dal medesimo contenuto, sono respinti.

Posto ai voti, viene poi accolto l'emendamento 11.2.

Il presidente PASTORE dichiara quindi decaduto l'emendamento 11.25.

L'emendamento 11.29 è ritirato dal senatore VIZZINI (*FI*).

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 11.47, 11.46 e 11.68.

Dopo aver espresso perplessità, congiuntamente al senatore PASSIGLI (*DS-U*), circa la chiarezza della formulazione dell'emendamento 11.3 (testo 2), il senatore BASSANINI (*DS-U*) ne suggerisce una modifica

di carattere tecnico, accolta dal presidente Pastore, quale primo firmatario dell'emendamento 11.3 (testo 3).

Interviene per dichiarazione di voto contrario, anche a nome del proprio Gruppo, il senatore VILLONE (*DS-U*), il quale rileva come tale emendamento sia finalizzato a consentire al Governo un aggravio eccessivo della procedura legislativa in materie di fondamentale importanza, determinando altresì un squilibrio nei rapporti tra le Camere.

Intervengono, inoltre, per dichiarazione di voto contrario i senatori MANCINO (*Mar-DL-U*), TURRONI (*Verdi-U*) e DENTAMARO (*Misto-AP-Udeur*).

Posto ai voti, l'emendamento 11.3 (testo 3) è approvato.

Viene poi respinto l'emendamento 11.35.

Il presidente PASTORE dichiara quindi decaduti, per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 11.41, 11.72, 11.19, 11.30 e 11.24.

Sono poi respinti l'emendamento 11.45 e l'emendamento 11.57, dopo l'intervento del senatore SCARABOSIO (*FI*), volto a sottolineare la rilevanza dell'inserimento delle leggi costituzionali tra le materie di competenza paritaria delle due Camere e la precisazione del presidente PASTORE circa la sussistenza di tale competenza.

Il presidente PASTORE dichiara quindi decaduti, per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 11.21 e 11.22.

Il sottosegretario BRANCHER riformula l'emendamento 11.42 (testo 2) nel senso di inserire, prima delle parole «concernenti la perequazione delle risorse finanziarie,» le parole: «, anche annuali», e, dopo quelle stesse parole, le altre: «le materie di cui all'articolo 119, nonché i disegni di legge concernenti» (emendamento 11.42 – testo 3).

Interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore VILLONE (*DS-U*): a suo giudizio l'emendamento, anche a seguito dell'ultima formulazione, permane di significato non pienamente comprensibile. In particolare, esso non chiarisce se la competenza paritaria delle due Camere riguardi solamente l'allocatione delle risorse finanziarie alle autonomie locali ovvero l'intero impianto della manovra finanziaria annuale. Rileva quindi criticamente come l'attuale andamento dei saldi di finanza pubblica non consenta l'attuazione del sistema prefigurato dall'articolo 119 della Costituzione e come, di conseguenza, sia indispensabile individuare con precisione il riparto di competenze tra i due rami del Parlamento e le materie di reciproca spettanza.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) ritiene che la predisposizione di una normativa di tipo transitorio potrebbe fornire una prima risposta alle questioni delineate dal senatore Villone.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) ribadisce il voto contrario sull'emendamento 11.42 (testo 3), giudicando comunque insufficiente l'introduzione di una disciplina transitoria.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*), in dissenso dal proprio Gruppo, preannuncia la sua astensione, esprimendo peraltro il convincimento che al Senato federale della Repubblica debba essere riconosciuto un ruolo fondamentale nella materia della finanza locale secondo il vigente assetto, nell'auspicio che all'articolo 119 della Costituzione sia data, ricorrendone le condizioni, piena attuazione.

Posto ai voti, l'emendamento 11.42 (testo 3) viene approvato.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-PRI*) annuncia il suo voto favorevole all'emendamento 11.9, volto ad assicurare la competenza collettiva delle due Camere in materia tributaria.

Il ministro BOSSI esprime il suo dissenso da tale emendamento.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-PRI*) insiste per la votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 11.9 viene respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 11.4 (testo 2) risulta invece approvato.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 11.10 e 11.78.

Posti congiuntamente ai voti sono poi approvati gli emendamenti 11.5 e 11.64, dal medesimo contenuto.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 11.82, 11.83, 11.84, 11.80, 11.44 e 11.65 (identici), 11.87, 11.85, 11.86, 11.81, 11.66, 11.36 e 11.79.

Il senatore VILLONE chiede quindi chiarimenti sul significato dell'emendamento 11.6 (testo 2).

Il presidente PASTORE precisa che tale emendamento è finalizzato a specificare che la decisione dei presidenti dei due rami del Parlamento relativamente alle questioni di competenza in ordine all'esercizio della funzione legislativa non è sindacabile in alcuna sede.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) non condivide tale assoluta insindacabilità in relazione a decisioni di estremo rilievo, sulle quali sarebbe così escluso uno scrutinio di legittimità da parte della Corte Costituzionale.

Il senatore PASSIGLI giudica singolare che si preveda un'area franca dal controllo di costituzionalità.

Il senatore BASSANINI apprezza le ragioni di funzionalità dell'attività legislativa che hanno spinto i presentatori dell'emendamento 11.6 (testo 2) a escludere il sindacato ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione. Ritiene tuttavia inopportuno sottrarre le decisioni in ordine alla competenza dell'esercizio della funzione legislativa al giudizio della Corte costituzionale.

Propone quindi che l'esame dell'emendamento sia accantonato in attesa di valutarlo alla luce delle determinazioni definitive che saranno assunte circa l'elezione dei Presidenti delle Camere.

Il senatore VILLONE sottolinea come, a differenza di quanto avviene con l'ordinamento vigente, nel quale la dialettica politica si svolge fra maggioranza e opposizione sul presupposto che vi è omogeneità costituzionale fra le due Camere, con il nuovo modello vengono in essere soggetti portatori di interessi diversi che rappresentano, da un lato, l'istanza politica e, dall'altro, quella territoriale. Ciò premesso, ritiene non pacifico che la sintesi attribuita ai Presidenti delle due Camere sia sottratta al sindacato costituzionale.

La Commissione conviene quindi di accantonare la votazione dell'emendamento 11.6 (testo 2). L'emendamento 11.31 è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti, mentre l'emendamento 11.63, posto in votazione, è respinto. Anche l'emendamento 11.43 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 11.53, di contenuto analogo all'emendamento 11.7 presentato dal senatore Falcier: esso prevede che in caso di disaccordo fra i Presidenti delle Camere su una questione di competenza, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Il presidente PASTORE fa osservare che può darsi il caso in cui uno dei Presidenti non dia l'assenso proprio al fine di ampliare a dismisura la sfera di competenza bicamerale. Del resto, a suo giudizio, nell'ipotesi in cui si determini una situazione di rottura nei rapporti fra le due Camere, potrebbero attivarsi i rimedi costituzionali che prevedono un controllo generale di costituzionalità sul procedimento legislativo, quali la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, il giudizio della Corte costituzionale nonché la proposizione di un conflitto di attribuzione.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) osserva che la questione della competenza delle Camere è aggravata dall'ostinazione della maggioranza: questa, infatti, non ha inteso accogliere gli emendamenti della sua parte politica che proponevano una semplificazione dell'assetto delle competenze, articolandole in materie di competenza della Camera dei deputati e materie di esercizio collettivo della funzione legislativa. Inoltre, mantenendo intatta la sfera delle competenze legislative concorrenti di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione si pongono le premesse per un più grave contenzioso fra i due rami del Parlamento.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 11.7 e 11.53 sono respinti.

Gli emendamenti 11.52 e 11.67 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti, mentre l'emendamento 11.100, posto in votazione, è respinto.

Anche i rimanenti emendamenti all'articolo 11 (11.37, 11.38 e 11.94) sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) illustra l'emendamento 11.0.200 ed esprime un parere contrario sulle proposte di modifica ad esso riferite, ad eccezione del subemendamento 11.0.200/5. Sottolinea che la sua proposta tende ad assicurare il radicamento territoriale più volte richiamato nel corso dell'esame, avendo la maggioranza optato per il non accoglimento della proposta del presidente Pastore, di introdurre in seno al Senato un organismo consultivo rappresentativo delle autonomie locali. Ha ritenuto, quindi, di cogliere l'opportunità offerta dalla disposizione di cui all'articolo 117, ottavo comma della Costituzione, a norma della quale la legge regionale ratifica le intese con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Le Assemblee di coordinamento delle autonomie rappresentano una concreta attuazione di quella disposizione. Sottolinea, inoltre, che l'emendamento richiama, ai fini della composizione delle suddette Assemblee, i Consigli delle autonomie locali già previsti all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione.

Precisa, infine, che la disposizione, richiamandosi a norme costituzionali già esistenti, non ha una portata innovativa rilevante ma consente di rafforzare il radicamento territoriale e di agevolare la partecipazione delle autonomie territoriali.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) rileva che l'esposizione del relatore ha descritto chiaramente l'obiettivo dell'emendamento 11.0.200, cioè quello di dare un fondamento costituzionale al cosiddetto «parlamento della Padania». Non sono fondati, a suo giudizio, i richiami alle disposizioni costituzionali, poiché l'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione si riferisce alle funzioni proprie delle regioni e non prevede alcuna interazione

con le funzioni proprie dello Stato. L'emendamento 11.0.200 determina invece, in modo distorto e sbagliato, un collegamento fra il livello delle autonomie territoriali che raggiungono le intese e i poteri dello Stato.

La previsione di un parere da esprimere sui disegni di legge su cui ha competenza il Senato configura infatti una alterità di posizione e un possibile contrasto, assai più grave, a suo avviso, vista la possibile molteplicità dei pareri, finendo per disarticolare l'elemento territoriale del Senato federale e indebolendone irrimediabilmente il significato costituzionale.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) sottolinea il significato della disposizione di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che propriamente si riferisce alle funzioni delle Regioni. Osserva che una composizione integrata del Senato, sulla quale pure il ministro Bossi aveva insistito, avrebbe consentito alle regioni di partecipare direttamente all'attività del Parlamento intervenendo nel processo legislativo, con il risultato di scongiurare la conflittualità territoriale.

La proposta di dare vita a una pluralità di Assemblee è a suo giudizio aberrante: la dicotomia territoriale fra lo Stato e le Regioni può essere superata solo attraverso una politica unitaria e solidaristica realizzata dai due rami del Parlamento. Il pericolo che nasce dalla norma proposta con l'emendamento 11.0.2 è a suo avviso di tutta evidenza e riproduce per intero la filosofia proclamata più volte dall'onorevole Bossi non già in senso autonomista, ma divaricante e infine secessionista.

A nome del suo Gruppo preannuncia un voto fermamente contrario.

Il senatore VITALI (*DS-U*) riconosce al ministro Bossi di aver conseguito nella maggioranza un notevole risultato politico, anche superiore a quello che era possibile auspicare da parte sua all'inizio della discussione.

La proposta illustrata dal relatore, prendendo atto della ridotta connotazione del Senato in senso federale, introduce organi rappresentativi paralleli alla Camera alta, un modo surrettizio con il quale si vorrebbe rafforzare la posizione delle autonomie territoriali nel procedimento legislativo.

L'illustrazione del relatore D'Onofrio, a suo avviso, ha proposto un'alterazione interpretativa delle disposizioni costituzionali vigenti, nel senso che essa non può indurre alla formazione di nuovi organi regionali o sovraregionali con poteri consultivi nell'attività legislativa dello Stato.

Peraltro, la nuova norma sarebbe lesiva, a suo parere, degli stessi organi che le autonomie territoriali si sono dati per esercitare il proprio potere di rappresentanza. La soluzione più idonea ad assicurare il radicamento territoriale del Senato resta, a suo avviso, quella di prevedere una composizione integrata con i rappresentanti delle autonomie regionali e locali.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) ricorda che l'esame dei disegni costituzionali in titolo ha consentito ai Gruppi della maggioranza e dell'opposizione di convergere su un comune terreno, che prevede il superamento

del bicameralismo perfetto attraverso l'attribuzione al Senato di funzioni di garanzia nel nuovo assetto federale. Sulla questione di un radicamento territoriale rafforzato del Senato ricorda che sono state avanzate numerose e distinte proposte: l'elezione contestuale a quella dei Consigli regionali, la composizione mista e infine la costituzione di un organo consultivo delle autonomie territoriali.

Ciò premesso, ritiene che l'improvvisa proposta avanzata dal relatore, istitutiva delle Assemblee di coordinamento delle autonomie, di assoluta novità poichè estranea a tutti gli ordinamenti federali conosciuti, appare in netto contrasto anche con l'articolo 114 della Costituzione che individua in Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, oltre che nello Stato, gli enti costitutivi della Repubblica. Essa, inoltre, indebolisce non solo il Senato, ma gli stessi Consigli regionali e i Consigli delle autonomie, che vengono sospinti in una posizione di subalternità alle nuove istituzioni consultive, vedendone inficiata la potestà già oggi prevista di interloquire con lo Stato ai fini dell'esercizio della funzione legislativa.

Il Senato vedrebbe poi indebolita la propria rappresentatività territoriale trasformandosi in un soggetto mediatore dei pareri che giungono dalle aggregazioni regionali e locali, le quali potrebbero realizzarsi anche in base a un criterio non geografico ma politico.

La sua parte politica ritiene sbagliata questa proposta e teme che essa, per gli obiettivi a cui allude e per la sua incongruenza, rischi di votare il progetto riformatore all'insuccesso.

Il ministro BOSSI sottolinea che la proposta di cui all'emendamento 11.0.200 trae motivazione dal vigente assetto delle competenze legislative, che prevede una sfera eccessivamente ampia di sfere concorrenti. Il tentativo di superare tale anomalia, assegnando le materie concorrenti o allo Stato o alle Regioni non è stato praticabile, poiché avrebbe prevalso il tradizionale spirito accentratore dello Stato.

Inoltre, non è stato possibile attribuire al Senato una forte connotazione federalista, per cui vi sarebbe il rischio, a suo avviso, che il sistema delle conferenze interistituzionali attraverso le quali si svolge oggi l'attività consultiva da parte delle Regioni e delle autonomie locali si riveli inefficace.

Anche la proposta di una composizione mista del Senato, che preveda la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, da lui fortemente sostenuta, non ha trovato il consenso necessario per il motivo che, considerato il rilevante peso politico dei Presidenti delle Regioni, l'equilibrio all'interno della Camera alta risulterebbe del tutto incontrollabile.

Dunque l'emendamento 11.0.200 risponde a una difficoltà oggettiva e a suo giudizio non sarebbero fondate le numerose perplessità espresse dai Gruppi dell'opposizione, considerato che le Regioni non rinuncerebbero al loro potere legislativo affidandolo alle Assemblee di coordinamento delle autonomie.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) sottolinea che la funzione del Senato è quella di unificare le rappresentanze territoriali, per cui esso si presenterebbe come la sede del nuovo patto repubblicano.

Ricorda in proposito i diversi tentativi di dare concretezza alla rappresentanza territoriale del Senato, ad esempio con la previsione di un ruolo più incisivo per la Commissione parlamentare delle questioni regionali integrata dai rappresentanti delle Regioni secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Il richiamo dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione a suo avviso non è proprio. Esso, infatti, non prevede un trasferimento della titolarità bensì l'attribuzione a organi comuni degli strumenti idonei ad esercitare meglio le funzioni proprie delle Regioni; la distinzione fra titolarità ed esercizio delle funzioni è stata più volte evocata dallo stesso ministro Bossi in riferimento al rapporto fra gli Stati nazionali e l'Unione europea, con riguardo particolare all'articolo 11 della Costituzione.

È dunque inaccettabile che un'intesa fra Regioni possa determinare una diversa dislocazione della funzione legislativa, che semmai potrebbe essere disposta solo tassativamente e con legge costituzionale.

Infine, si produrrebbe uno svuotamento delle funzioni del nuovo Senato, che invece numerosi emendamenti hanno cercato di configurare come organo centrale del nuovo assetto federale.

Il ministro BOSSI sottolinea che la disposizione di cui all'emendamento 11.0.200 si riferisce a una potestà solo consultiva e non direttamente legislativa.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) nota che la disposizione dell'articolo 117 della Costituzione richiamata dal relatore sarebbe sufficiente di per sé se l'intento fosse davvero quello di dare vita a un organo comune delle Regioni che non abbia funzioni normative. La proposta di una nuova disposizione costituzionale ha invece, a suo parere, il significato di determinare le condizioni affinché quegli organi acquisiscano nel futuro un ruolo sempre maggiore ovvero quello di conferire un rilievo costituzionale a un organo politico che altrimenti non sarebbe legittimato. Dunque le ragioni della proposta avanzata dal relatore sono a suo giudizio eminentemente politiche.

La costituzione di Assemblee di coordinamento delle autonomie darebbe una dimensione costituzionale alla differenza territoriale Nord-Sud. Si rivolge perciò alla maggioranza affinché si avveda degli effetti dirompenti che avrebbe la norma, quelli di uno spazio costituzionale per un'arena permanente in cui si susseguono le rivendicazioni politiche.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) esprime la contrarietà del suo Gruppo all'istituzione delle Assemblee di coordinamento delle autonomie, che aprono la strada al cosiddetto «parlamento della Padania». Il disegno sotteso alla proposta è infatti, a suo giudizio, quello di costituire un organo che proponga al Senato pareri contrastanti rispetto all'indirizzo legi-



slativo, in modo da sottolineare l'insoddisfazione delle popolazioni locali e da aprire una nuova stagione politica all'insegna del secessionismo.

D'altra parte, la disposizione non prevede che le Assemblee di coordinamento si costituiscano una volta per tutte, per cui gli organi potrebbero moltiplicarsi e assumere composizioni ed estensioni diverse in riferimento alle varie materie, complicando in misura abnorme la vita delle istituzioni e indebolendo il ruolo del Senato.

La senatrice DENTAMARO (*Misto-AP-Udeur*) esprime fermo dissenso sull'emendamento 11.0.200, richiamando le argomentazioni degli interventi precedenti che hanno dimostrato l'inopportunità politica, giuridica e culturale della proposta. Annuncia che la sua parte politica si farà carico di informare il Paese a proposito del messaggio di disgregazione che discende dalla proposta della maggioranza. È facile immaginare, infatti, che le intese si realizzeranno fra Regioni contermini e, in particolare, che si uniranno le Regioni del Nord che hanno il maggiore potere economico.

Le istituzioni proposte non possono in alcun modo essere sedi di mediazione e di composizione degli interessi e anzi, a suo avviso, esse favoriranno la composizione e la conflittualità degli interessi. Contesta, quindi, le argomentazioni svolte dal ministro Bossi, secondo il quale si tratterebbe di un rimedio alla situazione determinata dall'esistenza di un'ampia sfera di materie di competenza concorrente e dalla composizione del Senato, che non contempla la partecipazione dei rappresentanti delle autonomie locali; un rimedio che a suo giudizio è peggiore del male ed è dirompente dal punto di vista politico, anche contrario alle disposizioni degli articoli 5 e 114 della Costituzione.

Il subemendamento 11.0.200/4, posto in votazione, è respinto.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) a nome del suo Gruppo dichiara il voto favorevole sul subemendamento 11.0.200/1, volto a costituire presso il Senato federale della Repubblica un'Assemblea di coordinamento delle autonomie, che avrebbe il significato di impedire la formazione di Assemblee molteplici sul territorio nazionale.

Dopo aver ricordato gli strumenti costituzionali già esistenti, che consentono alle Regioni e alle autonomie territoriali di interloquire ai fini dell'esercizio delle funzioni legislative da parte del Parlamento, sottolinea che una composizione del Senato integrata con i rappresentanti delle autonomie avrebbe offerto l'opportunità di rafforzare il radicamento territoriale del Senato. Inoltre, la maggioranza ha respinto le altre proposte subordinate, volte a prevedere l'elezione contestuale con quella dei Consigli regionali e l'ipotesi di dare vita a un organismo consultivo all'interno del Senato.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) ritira la propria firma dai subemendamenti 11.0.200/1 e 11.0.200/2, ritenendoli inadatti a superare il problema

della sovrapposizione delle sedi istituzionali, tale che al Senato federale viene contrapposta un'altra rappresentanza territoriale.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) dichiara un voto di astensione sul subemendamento 11.0.200/1, nella considerazione che esso, sebbene ostacoli la formazione di una serie di organi territoriali che intervengono nel procedimento legislativo dello Stato, che inevitabilmente accentuerebbe il potere delle Regioni più sviluppate rispetto a quelle più arretrate, d'altro canto dà luogo comunque a un'Assemblea consultiva in posizione alternativa e potenzialmente in contrasto rispetto al Senato.

Con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 11.0.200/1, 11.0.200/2 e 11.0.200/9, mentre il subemendamento 11.0.200/5, fatto proprio dal senatore BASSANINI (*DS-U*) in assenza dei proponenti, risulta accolto. I subemendamenti 11.0.200/10 e 11.0.200/3, messi ai voti separatamente, sono respinti.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 11.0.200 per le motivazioni precedentemente esposte. Ricorda in proposito l'appello del senatore Fisichella affinché i Gruppi di opposizione esercitino un'azione in difesa dell'unità del Paese e sottolinea il rischio che le Assemblee di coordinamento possano sostenere in futuro la necessità di utilizzare le risorse dello stesso territorio in cui sono prodotte, con grave danno per lo spirito solidaristico su cui si fonda la Repubblica italiana.

Il senatore VIZZINI (*FI*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 11.0.200. Ricorda che la particolare autonomia riservata ad alcune Regioni è la conseguenza della difficoltà dello Stato a fornire una risposta tempestiva ed efficace alle esigenze particolari di alcuni territori. Il radicamento territoriale del Senato può rafforzarsi attraverso il rapporto con le Assemblee regionali di coordinamento, che consentono alle Regioni di avere un'autonoma visibilità del procedimento legislativo senza determinare gli scenari che sono stati prefigurati negli interventi precedenti. Infine, in forza dell'esperienza maturata nella politica della regione di provenienza, la Sicilia, egli ritiene che sia del tutto infondata la preoccupazione che dalla norma in votazione possa derivare uno smembramento del Paese.

Il senatore VILLONE (*DS-U*), a nome del suo Gruppo dichiara un voto contrario sull'emendamento 11.0.200. Ritiene incongruo il collegamento richiamato dal relatore con l'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che si riferisce alle funzioni proprie delle Regioni. Le norme in votazione, a suo avviso, incentivano la frammentazione dell'assetto istituzionale, ponendo le assemblee di coordinamento delle autonomie in una posizione privilegiata rispetto all'ente Regione.

Ricorda che non è dato riscontrare alcun ordinamento federale in cui sia prevista una istanza intermedia fra le Regioni e lo Stato federale che, anzi, risponde piuttosto alla domanda di unità che proviene dagli Stati federati, ammettendo modelli istituzionali che generano divaricazione.

A fronte delle numerose proposte avanzate dall'opposizione, talune delle quali sono state condivise anche dalla maggioranza nella fase iniziale del dibattito, il relatore ha messo da parte le ipotesi che innovano rispetto al testo in esame e in sostanza propone l'introduzione della devoluzione e del cosiddetto «parlamento padano».

Di fronte a questa proposta della maggioranza, non può non rilevare che accanto ad atteggiamenti che sono secessionisti al di là delle intenzioni, si rilevano comportamenti dolosamente secessionisti che la sua parte politica intende denunciare in un passaggio cruciale dell'esame della riforma costituzionale.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*), a nome del suo Gruppo, dichiara un voto contrario sull'emendamento 11.0.200, sottolineando, in replica alle affermazioni svolte dal ministro Bossi, che nella realtà la maggioranza ha rinunciato a correggere l'assetto delle competenze legislative anche nei punti in cui esso appare palesemente inadeguato, ad esempio laddove affida la competenza concorrente la materia delle reti di distribuzione e trasporto nazionali di energia.

L'introduzione delle Assemblee di coordinamento delle autonomie a suo avviso indebolisce il ruolo e le funzioni del Senato, inficiandone le deliberazioni.

Dopo aver richiamato le dichiarazioni del senatore Fisichella e la posizione del Gruppo di Alleanza nazionale, tradizionalmente favorevole alla salvaguardia dell'unità nazionale, sottolinea l'effetto di frammentazione che deriverebbe dall'accoglimento della proposta del relatore, in base alla quale le Regioni con maggiore possibilità economica potranno svolgere un'azione di contrasto dell'attività legislativa del Senato.

Il senatore VALDITARA (*AN*), dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 11.0.200, respinge le affermazioni del senatore Villone che a suo giudizio suonano offensive anche nei confronti della sua parte politica. Ricorda, in proposito, che la disposizione di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione approvata in sede di riforma del Titolo V nella precedente legislatura, aveva aperto la possibilità per una autonomia ad assetto variabile, che costituiva una oggettiva premessa ad eventuali spinte secessioniste.

Evidenzia, infine, che l'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione già prevede la possibilità di dare vita a organismi comuni delle Regioni per il migliore esercizio delle loro funzioni; da tale ambito, a suo avviso, non possono essere escluse le attribuzioni di natura legislativa.

La senatrice DENTAMARO (*Misto-AP-Udeur*) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento 11.0.200.

L'emendamento 11.0.200 viene quindi posto in votazione e risulta accolto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20.*

**353<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Bossi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.*

*La seduta inizia alle ore 21,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

**(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **STIFFONI.** – *Modifica all'articolo 67 della Costituzione*

**(338) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BEVILACQUA.** – *Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

**(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **MANCINO.** – *Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

**(448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **Paolo DANIELI.** – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

**(617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **EUFEMI ed altri.** – *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

**(992) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **ROLLANDIN.** – *Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

**(1238) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **ROLLANDIN ed altri.** – *Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

**(1350) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **D'AMICO.** – *Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

**(1496) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **MASSUCCO ed altri.** – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

**(1653) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **MARINO ed altri.** – *Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione*

(1662) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro*

(1898) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione*

(2001) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale*

(2404) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle*

*regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

**(2507) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. –** *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

**(2523) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. –** *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

**– voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400, 433, 477 e 482 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi, riprendendo la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2544, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 12.

Con distinte votazioni tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12 sono posti ai voti e respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) ritiene che l'articolo 13 costituisca un elemento di grande innovazione in quanto stabilisce il principio che l'approvazione di una legge da parte delle Commissioni in sede legislativa possa essere adottata soltanto nell'ambito della procedura bicamerale paritaria, comportando pertanto un pieno concorso della Camera dei deputati e del Senato federale. Il ricorso a una procedura differente da quella ordinaria deve infatti essere limitato, nel momento in cui si viene a determinare un meccanismo che, nella maggior parte dei casi, non è più basato su un bicameralismo perfetto ma su monocameralismi paralleli. Conseguentemente, esprime il proprio parere contrario su tutti gli emendamenti volti a riproporre senza limitazioni la possibilità di approvare disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante.

Ritiene inoltre inopportuno estendere le ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione, nel quale sono indicati i casi per i quali è prevista obbligatoriamente la procedura ordinaria. Conseguentemente, esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti volti ad estendere tale previsione.

Si sofferma quindi sugli emendamenti di carattere aggiuntivo riferiti all'articolo 13, rilevando come tali proposte riguardino casi e materie assai diverse fra di loro. In particolare, con riferimento all'emendamento 13.0.2, ritiene che tale proposta, formalmente attinente a questioni meramente

procedurali, come il numero di firme necessarie per richiedere l'indizione di un *referendum*, potrebbe tuttavia riverberarsi anche su aspetti inerenti la prima parte della Carta fondamentale.

Esprime infine un parere contrario su tutte le proposte emendative volte ad inserire limitazioni in ordine alle possibilità di emanare decreti-legge.

Il rappresentante del Governo esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) propone di accantonare gli emendamenti relativi all'articolo 75 della Costituzione.

Ritira quindi l'emendamento 13.0.3, sottolineando peraltro la necessità di prevedere apposite limitazioni alla possibilità di emanare decreti-legge in relazione a materie che concernano la preminente competenza del Senato federale.

Il presidente PASTORE dispone l'accantonamento degli emendamenti 13.1, 13.0.5, 13.0.1, 13.0.9, 13.0.102, 13.0.2, 13.0.100, 13.0.101, 13.0.11, 13.0.10.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) ritira l'emendamento 13.31, nonché gli emendamenti 13.30 e 13.29 in quanto sostanzialmente assorbiti dalle votazioni svolte sull'articolo 11.

Con distinte votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 13.32, 13.9, 13.13 e 13.16.

Il senatore VIZZINI (*FI*) dichiara di ritirare l'emendamento 13.2, mentre l'emendamento 13.19, in assenza del proponente, è dichiarato decaduto.

L'emendamento 13.25 viene posto ai voti e respinto.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 13.24 fa osservare come, anche dopo la discussione concernente le Assemblee di coordinamento delle autonomie, sembri progressivamente emergere l'ipotesi che prevede l'istituzione nel Senato federale di Commissioni competenti per singole aree territoriali, sottolineando come tale scelta si ponga in netto contrasto con la tradizione dei parlamenti federali. Esprime pertanto la piena contrarietà da parte del suo Gruppo a tale forma di disarticolazione, dichiarando il voto favorevole sugli emendamenti 13.24 e 13.33.

Gli identici emendamenti 13.24 e 13.33 sono quindi posti ai voti e respinti.



Il senatore VILLONE (*DS-U*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 13.15, si associa alle preoccupazioni espresse dal senatore Bassanini, sottolineando come le disposizioni dell'articolo 13 del disegno di legge, siano suscettibili di incidere fortemente sulla stessa organizzazione interna nei lavori del Senato federale. In particolare, le previsioni contenute nei commi quinto e sesto sembrano già indicare l'adozione, da parte della maggioranza, di un preciso programma di carattere politico-organizzativo, perseguendo istanze che sembrano avere ben poco in comune con un'evoluzione di stampo federalista. Sembra infatti, che con tali norme si voglia perseguire una logica di divaricazione piuttosto che una riconduzione a unità dei singoli particolarismi, che dovrebbe essere l'obiettivo più pregnante di un'organizzazione di stampo federale. Nel sottolineare fortemente come il testo del disegno di legge in esame non sia scaturito da una approfondita riflessione e da un pacato confronto dialettico tra le varie forze politiche, ritiene che nella maggioranza sussista attualmente un grave problema di composizione di differenti istanze, che ha determinato l'inserimento nel testo in esame di fattori che potrebbero condurre ad una frantumazione dell'unità politica e organizzativa del Paese. Nel ribadire come tali istanze di stampo separatista potessero evincersi sin dalla prima redazione del disegno di legge, dichiara di non condividere la posizione assunta al riguardo dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.

Gli identici emendamenti 13.15, 13.17e 13.23 sono quindi posti ai voti e respinti.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) dichiara il proprio voto favorevole sugli identici emendamenti 13.10 e 13.14 ritenendo assolutamente necessario procedere alla soppressione proposta, anche alla luce della previsione di Assemblee di coordinamento che sembrerebbe ridurre il Senato federale a un ruolo di dissimulazione di un latente processo di frammentazione assembleare.

Il senatore CALDEROLI (*LP*), con riferimento alle critiche espresse precedentemente dal senatore Villone, fa osservare come nella previsione di una competenza articolata all'interno del Senato federale anche per singole realtà territoriali, si era pensato ad alcuni casi di difficile soluzione, come quelli relativi alla gestione delle acque del fiume Po, per i quali si assiste a una frammentazione delle relative competenze, ripartite fra più di una regione. Tale scelta potrebbe essere utilmente perseguita anche per risolvere alcune questioni relative all'area del Mezzogiorno. Ritiene pertanto infondate le critiche formulate al riguardo.

Il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*) non condivide l'idea, espressa dal senatore Calderoli volta ad attribuire a Commissioni ad *hoc* specifici problemi concernenti determinate aree territoriali, che ben possono rientrare nella competenza dei normali organi interni. Sottolinea la necessità di per-

seguire una maggiore armonizzazione tra le competenze regionali e statali, ritenendo che possano sussistere forti rischi di disgregazione dell'unità nazionale, qualora nell'impostazione delle competenze del Parlamento si manifestino spinte localistiche così forti.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) esprime alcune perplessità in ordine alla riformulazione dell'articolo 72 della Costituzione, contenuta all'articolo 13 del disegno di legge, in quanto la commistione di disposizioni concernenti la Camera dei deputati ed il Senato federale potrebbe determinare alcune difficoltà interpretative in ordine alla ripartizione e alla separazione delle relative competenze. Sarebbe pertanto opportuno prestare maggiore attenzione alla chiarezza ed univocità degli enunciati normativi. Nel dichiarare di condividere i rilievi formulati dai senatori dell'opposizione in ordine agli identici emendamenti 13.10 e 13.14, dichiara il proprio dissenso circa quanto sostenuto dal senatore Calderoli, atteso che la difesa del suolo è materia che rientra nella competenza esclusiva delle regioni, laddove invece al Senato viene attribuita la determinazione dei principi fondamentali, i quali devono essere necessariamente omogenei in tutto il territorio nazionale. Ritiene, pertanto che si stia manifestando un tentativo di ridurre progressivamente le competenze del Senato.

La senatrice DENTAMARO (*MISTO-AP-Udeur*) ricorda che in più di un'occasione il ministro Bossi ha fatto riferimento a ben tre differenti parlamenti, sottolineando come le stesse proposte emendative formulate dal relatore sembrerebbero prefigurare una legittimazione al cosiddetto parlamento della Padania, che determinerebbe un'ulteriore ed ingiustificata frammentazione dei criteri di riparto e delle relative competenze, che, allo stato, appaiono quanto meno oscuri. Dichiara pertanto il proprio voto favorevole in ordine all'emendamento 13.10.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) ritiene che la prolungata esperienza dell'istituzione di Commissioni, anche d'inchiesta, con competenze relative a singole realtà territoriali dello Stato, come ad esempio nel caso del terremoto del Belice o della recente Commissione d'inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno, dimostrino ampiamente come sia possibile che il Parlamento si occupi di realtà locali senza che ciò vada a determinare alcun rischio di secessione.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*), nel dichiarare il proprio voto di astensione, sottolinea come non possano prevedersi articolazioni delle competenze del Senato in corrispondenza a singole aree, in quanto l'attuale progetto volto a costituire il futuro Senato federale, attribuisce a tale Camera il potere di emanare norme di principio in ordine a materie sulle quali saranno poi le regioni a dovere intervenire.

Gli identici emendamenti 13.10 e 13.14 sono quindi posti ai voti e respinti.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 13.11 ricorda come nel corso delle discussioni anche gli esponenti della maggioranza si fossero mostrati concordi circa l'opportunità di affidare al Senato federale i compiti propri di una camera di garanzia, come ad esempio i poteri di nomina dei componenti delle Autorità indipendenti. Auspica, pertanto, l'accoglimento di tale proposta.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) dichiara di astenersi in ordine all'emendamento 13.11, in quanto gli esponenti del suo Gruppo avevano, a tal riguardo formulato dalle proposte di carattere sistematico e più radicali. Nella considerazione degli attuali disequilibri e disfunzioni del sistema politico-costituzionale, ricorda come vi fossero state numerose proposte volte ad attribuire al Senato federale una funzione di garanzia e di stabilizzazione, al di fuori del circuito fiduciario. Attualmente si sta invece perseguendo un risultato del tutto opposto, emergendo un orientamento volto a un progressivo indebolimento delle funzioni di garanzia e di rappresentanza delle istanze territoriali del Senato federale, fino a trasformarlo in un fattore di potenziale ulteriore conflittualità.

L'emendamento 13.11 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il presidente PASTORE ritira l'emendamento 13.101, che viene fatto proprio dal senatore BASSANINI (*DS-U*), il quale sottolinea come in tale proposta i rappresentanti delle regioni e degli enti locali costituirebbero la maggioranza in seno alla Commissione federale per le autonomie, potendo quindi rappresentare efficacemente le esigenze delle singole realtà territoriali all'attenzione del Senato. Ove si consideri inoltre tale organo in connessione alla titolarità dell'iniziativa legislativa da parte dei Consigli regionali, si avrebbe una soluzione adeguata e sufficientemente coerente, pur ritenendo ancora preferibile la differente soluzione proposta nel proprio emendamento 13.100.

Il senatore VILLONE (*DS-U*), dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 13.101.

L'emendamento 13.101 viene quindi posto ai voti e respinto.

In assenza del proponente, l'emendamento 13.3 è dichiarato decaduto.

Il senatore VILLONE (*DS-U*), in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 13.100, sottolinea come da parte dei Gruppi di opposizione si sia costantemente cercato, nel corso dei lavori, di mantenere la rappresentanza degli interessi territoriali all'interno del Senato federale, laddove la maggioranza, dopo aver per un lungo periodo mostrato di perseguire i medesimi obiettivi, ha poi scelto di collocarla al di fuori del Senato. In tal modo, a suo avviso, si viene a creare una forma di individualismo istituzionale in grado di determinare delle spinte verso un'ulteriore divarica-

zione dell'unità politico amministrativa dello Stato piuttosto che un progressivo processo di aggregazione e di unità che dovrebbe costituire la finalità precipua di ogni processo di carattere federativo. Sottolinea pertanto fortemente l'assoluta inconciliabilità della logica del Senato federale con le proposte di istituire il cosiddetto parlamento padano.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*), dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 13.100, ne raccomanda l'approvazione ritenendo che qualora la maggioranza mostrasse un avviso contrario a tale proposta finirebbe, sia pure indirettamente, per confermare le critiche espresse durante l'esame degli emendamenti all'articolo 11 del disegno di legge.

L'emendamento 13.100 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 13.0.6, fa osservare come gli esponenti della maggioranza avessero in più di una occasione manifestato la volontà di rafforzare le funzioni di garanzia del Capo dello Stato, pur privandolo sostanzialmente del potere di scioglimento delle Camere. Tale proposta emendativa intende porsi in questa stessa direzione, collocandosi in modo coerente con l'impostazione derivante dal sistema maggioritario, in quanto, in caso di rinvio presidenziale, richiede per la nuova approvazione della legge, la maggioranza assoluta dei componenti delle Camere.

Il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*), nel sottolineare la assoluta necessità di rafforzare i poteri di garanzia del Presidente della Repubblica, rileva come l'introduzione di un *quorum* aggravato darebbe maggiore rilievo alle ragioni del rinvio presidenziale da parte delle Camere.

Gli identici emendamenti 13.0.6 e 13.0.7 sono quindi posti ai voti e respinti.

Il senatore VILLONE (*DS-U*), con riguardo agli emendamenti 13.0.4 e 13.0.3 sottolinea come, tanto nell'ipotesi del decreto-legge che del decreto legislativo, si venga a realizzare una sorta di sinergia nel procedimento normativo, governata dal rapporto fiduciario, rilevando tuttavia come nel nuovo assetto costituzionale il Senato federale venga collocato al di fuori di tale rapporto. Ritiene pertanto assolutamente indispensabile specificare in modo più chiaro la necessità che i decreti-legge e i procedimenti di delega legislativa non possono essere adottati nelle materie di preminente competenza del Senato federale.

Il senatore BOSCETTO (*FI*) ritiene inopportuno prevedere forme di limitazione alla possibilità di emanare decreti legge nelle materie attribuite al Senato federale, in quanto lo stesso manifestarsi di presupposti di necessità e urgenza determina l'esigenza di un intervento, a prescindere dalla tipologia delle materie.

Il presidente PASTORE ritiene che la competenza del Senato nell'ipotesi di conversione di decreti-legge sia già chiaramente desumibile, sia pure in via interpretativa, dall'attuale formulazione del disegno di legge.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) ritiene che il problema del riparto delle competenze tra i due rami del Parlamento determini maggiori criticità con riguardo ai procedimenti di delega legislativa, in quanto, come è noto, alla competenza del Senato si vuole attribuire l'emanazione di norme di principio. Ritiene pertanto ingiustificato consentire che il Senato federale possa delegare al Governo la determinazione dei principi fondamentali, in quanto nell'indicazione dei principi e dei criteri direttivi, si verrebbe a delineare una costruzione di una sorta di principi di secondo grado, del tutto astratta e fuorviante, tanto più ove si consideri che il Governo non dovrebbe più avere la fiducia del Senato federale e potrebbe pertanto tenere in minor conto tale indicazione. Dichiara infine la disponibilità a ritirare l'emendamento 13.0.4, qualora la maggioranza manifestasse una disponibilità a riaffrontare tale problema in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*), nel condividere le perplessità manifestate dal senatore Bassanini, dichiara la propria disponibilità a riesaminare approfonditamente dinanzi all'Assemblea le questioni sollevate.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) ritira, quindi, l'emendamento 13.0.4.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), con riferimento all'emendamento 13.0.12, sottolinea come tale proposta, sia pur inserendo innovazioni procedurali, recepisce talune prassi ormai affermatesi, sottolineando come anche di recente il Governo avesse assunto l'impegno a tener conto, in sede di esercizio della delega, dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, salvo motivato dissenso.

Acquisita la disponibilità del relatore D'ONOFRIO (*UDC*) a riaffrontare tale questione nel corso dell'esame in Assemblea, il senatore BASSANINI (*DS-U*) ritira l'emendamento 13.0.12.

Con riferimento all'emendamento 13.0.14, il senatore BASSANINI (*DS-U*), sottolinea come tale proposta costituzionalizzi disposizioni già contenute nella legge n. 400 del 1988, per l'emanazione dei decreti legge, e che attualmente hanno poco più che il valore di una semplice raccomandazione, essendo poste con legge ordinaria.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) dichiara di essere contrario alla previsione di eccessive limitazioni all'adozione di decreti-legge. Le disposizioni contenute nella legge n. 400 del 1988, costituiscono una sorta di «norme auspicio» che debbono essere tendenzialmente osservate senza che si possano introdurre limitazioni troppo rigide e inderogabili.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) ritiene che l'opinione espressa dal relatore non sia del tutto priva di fondamento, in quanto la costituzionalizzazione delle norme procedurali e di contenuto per l'adozione dei decreti-legge potrebbe riverberarsi in un considerevole aumento del contenzioso presso la Corte costituzionale. Ritiene tuttavia che il rango costituzionale attribuirebbe a tali norme un carattere di maggior certezza.

L'emendamento 13.0.14 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 13.0.13 ricordando come, all'epoca dell'Assemblea costituente, si fosse immaginato un utilizzo del tutto eccezionale e residuale dello strumento del decreto-legge, come poi effettivamente avvenne nel corso delle prime legislature. Il ricorso troppo diffuso registratosi nel corso dei decenni successivi a tale tipo di provvedimento, ha tuttavia determinato la necessità di introdurre alcuni elementi di regolamentazione, non potendosi attribuire al decreto-legge il rango di uno strumento di legislazione ordinaria che si sovrapponga completamente alla potestà legislativa parlamentare.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) ribadisce la propria contrarietà all'introduzione di limiti al ricorso alla decretazione d'urgenza, in quanto riterrebbe più opportuno cercare di inserire procedure semplificate per la produzione normativa parlamentare, piuttosto che vincolare ulteriormente la possibilità di emanare fonti normative che in più di una occasione si sono dimostrate insostituibili.

L'emendamento 13.0.13 viene quindi posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 14.

I senatori TURRONI (*Verdi-U*) e VILLONE (*DS-U*) dichiarano di ritirare rispettivamente gli identici emendamenti 14.2 e 14.4.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) esprime parere contrario sull'emendamento 14.3.

Il sottosegretario BRANCHER esprime un parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 14.3 viene quindi posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) esprime un parere contrario su tutte le proposte emendative concernenti gli articoli 81 e 82 della Costituzione.

Con particolare riferimento all'articolo 82, ritiene che l'eccesso di Commissioni di inchiesta registratosi negli ultimi anni abbia determinato la necessità di limitare il ricorso a tale strumento. Ritiene, inoltre, che alle sole Commissioni bicamerali di inchiesta possano essere conferiti i poteri dell'autorità giudiziaria, mentre le Commissioni monocamerali dovrebbero caratterizzarsi come Commissioni di indagine, escludendo che possano essere titolari dei poteri dell'autorità giudiziaria.

Il rappresentante del Governo esprime un parere conforme a quello del relatore mentre sugli emendamenti 15.4 e 15.5 si rimette al giudizio della Commissione, data la rilevanza dei poteri che tali proposte attribuirebbero all'Esecutivo. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento del relatore 15.0.200.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), dopo aver convenuto con il relatore sulla possibilità di migliorare ulteriormente le proposte emendative concernenti la riformulazione dell'articolo 81 della Costituzione, dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 15.8. Si sofferma quindi sugli emendamenti riguardanti l'articolo 82 della Carta fondamentale, ritenendo che la previsione di Commissioni di inchiesta necessariamente bicamerali possa assumere connotati ben differenti a seconda che venga sciolto o meno il tema della necessità o meno di un'applicazione di un sistema elettorale di carattere maggioritario. Indubbiamente, a suo avviso, la previsione di un necessario carattere bicamerale delle commissioni d'inchiesta determina una maggiore garanzia delle forze dell'opposizione se almeno una delle due camere viene eletta facendo ricorso a un sistema di carattere proporzionale. Qualora, peraltro tale carattere venisse meno, le conseguenze sarebbero ben differenti.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*), dopo aver premesso di essere in via generale contrario all'attribuzione dei poteri dell'autorità giudiziaria alle commissioni parlamentari, dichiara la propria disponibilità a prevedere anche dei *quorum* più elevati per la istituzione delle Commissioni d'inchiesta.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 15.2, 15.6, 15.9 e 15.10.

L'emendamento 15.8 viene quindi posto ai voti e respinto, mentre l'emendamento 15.1 è dichiarato decaduto, in assenza del proponente.

I senatori TURRONI (*Verdi-U*) e VIZZINI (*FI*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 15.7 e 15.4, mentre l'emendamento 15.5 è dichiarato decaduto. L'emendamento 15.0.5 viene, invece, respinto.

Il senatore VILLONE (*DS-U*), dopo avervi aggiunto la propria firma, interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 15.0.8, sottolineando

la necessità di attribuire il potere di costituire Commissioni d'inchiesta su materie particolarmente delicate ad organismi in grado di svolgere concrete funzioni di garanzia: il Senato federale, in quanto organismo posto al di fuori del circuito fiduciario, potrebbe svolgere tale compito in maniera efficace. Al fine, inoltre, di non determinare duplicazioni che potrebbero aggravare i rischi di conflitti istituzionali, appare oltremodo opportuno prevedere l'impossibilità di disporre inchieste su materie oggetto di procedimenti giudiziari in corso.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) ritiene che il problema della definizione dei *quorum* necessari per istituire, o quanto meno per richiedere, una Commissione d'inchiesta sia di particolare complessità, implicando i due profili della garanzia e della funzionalità dell'istituto. È necessario infatti considerare che la previsione di *quorum* molto alti per l'istituzione di una Commissione, se da un lato garantisce l'opposizione da un uso troppo disinvolto di tale strumento da parte della maggioranza, dall'altro determina il discutibile risultato per cui diventa impossibile istituire una Commissione d'inchiesta se non c'è il *placet* della maggioranza medesima.

L'emendamento 15.0.8 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) chiede al relatore di precisare il proprio parere in ordine agli emendamenti 15.0.4 e 15.0.1.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*), nel ribadire quanto già precedentemente espresso in ordine alle modalità di riformulazione dell'articolo 82 della Costituzione, ritiene che gli elementi emersi nel corso del dibattito potrebbero già essere sufficienti per delineare una nuova formulazione di tale norma, il cui elemento maggiormente innovativo consisterebbe, comunque nella scomparsa del carattere monocamerale delle Commissioni d'inchiesta.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 15.0.4 e 15.0.1.

L'emendamento 15.0.6, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VILLONE (*DS-U*), viene posto in votazione e respinto.

Con distinte votazioni sono respinti anche i subemendamenti 15.0.200/1 e 15.0.200/2, mentre l'emendamento 15.0.200, posto in votazione, risulta approvato. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 15.0.2 e 15.0.7.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) ritira l'emendamento 15.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.



Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) preannuncia una proposta diretta a modificare la composizione del collegio che procede all'elezione del Presidente della Repubblica: di tale organo farebbero parte, secondo tale proposta, i deputati e i senatori, i Presidenti delle Giunte regionali e delle Giunte delle Province autonome di Trento e Bolzano nonché i Presidenti dei Consigli regionali e esponenti delle autonomie locali, in un numero variabile tra i 100 e i 110 componenti, eletti dai Consigli delle autonomie locali. Si accentua così l'incidenza e il ruolo del sistema delle autonomie nelle elezioni del Presidente della Repubblica.

Il senatore VIZZINI (*FI*) segnala l'esigenza di affiancare, a tale disposizione, una norma transitoria nella quale si preveda che, ove non si sia ancora provveduto alla costituzione dei Consigli delle autonomie locali, all'elezione dei rappresentanti degli enti locali provvedono i Consigli regionali.

Il presidente PASTORE concorda con l'esigenza di prevedere una norma transitoria; suggerisce inoltre una formulazione nella quale si attribuisca ai Consigli delle autonomie locali il compito di indicare i nomi di una serie di candidati tra i quali i Consigli regionali individuano i componenti del collegio.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) esprime apprezzamento per la proposta del relatore, che prefigura una soluzione non troppo dissimile da quella di cui al proprio emendamento 16.100 e sottolinea di condividere, in particolare, l'ampliamento della composizione dell'organo che elegge il Presidente della Repubblica nel senso di garantire una maggiore rappresentanza al sistema delle autonomie. Ritiene, anzi, preferibile prevedere un ulteriore allargamento di tale composizione; attualmente, infatti, ogni Regione è rappresentata con tre delegati nel procedimento di elezione del Presidente della Repubblica: la proposta del relatore comporterebbe una riduzione a due dei rappresentanti di ciascuna Regione la quale è, a suo avviso, inopportuna, né trova piena compensazione nella rappresentanza degli enti locali della Regione stessa. Conclusivamente sottopone al relatore l'esigenza di ampliare il numero dei rappresentanti del complessivo sistema delle autonomie fino a circa 200 componenti.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) dichiara di condividere la proposta del relatore; sottolinea, tuttavia, l'esigenza di evitare che l'entrata in vigore di tali modifiche crei condizioni politiche o di fatto che possano indurre il Presidente della Repubblica a dimettersi anticipatamente.

Interviene il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) che dichiara di condividere pienamente la preoccupazione espressa dal senatore Passigli; occorre infatti evitare in ogni modo che possa sorgere anche il minimo dubbio in merito alla persistente legittimazione del Presidente della Repubblica in carica. Preannuncia un'apposita norma transitoria che, nel disciplinare

l'entrata in vigore delle nuove modalità di elezione della più alta carica dello Stato, risponda a tale esigenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 23,45.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2544****Art. 6.****6.0.1**

VITALI

*Dopo l'articolo*, inserire il seguente:

**«Art. 6-...**

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 61. - Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente"».

---

**6.0.200/5**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.200, capoverso, nel secondo periodo, dopo la parola «eletto», aggiungere le seguenti: «tra i membri dell'opposizione».*

---

**6.0.200/4**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**6.0.200/9**

PASSIGLI

**6.0.200/11**

BATTISTI, PETRINI

*All'emendamento 6.0.200, capoverso, sopprimere il terzo periodo.*

---

**6.0.200/1**

BASSANINI, VILLONE, VITALI, PASSIGLI, MANZELLA

**6.0.200/6**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.200, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti».*

---

**6.0.200/3**

BASSANINI, VILLONE, VITALI, PASSIGLI, MANZELLA

**6.0.200/7**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.200, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei votanti».*

---

**6.0.200/2**

BASSANINI, VILLONE, VITALI, PASSIGLI, MANZELLA

**6.0.200/8**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.200, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti»*

---

**6.0.200/10**

PASSIGLI

*All'emendamento 6.0.200, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di elezione a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente dura in carica dodici mesi».*

---

**6.0.200**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-...**

1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta."».

---

**6.0.3**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-...»**

1. L'articolo 63, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. L'Ufficio di Presidenza è eletto in modo da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari"».

---

**6.0.2**

BASSANINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-...»**

1. L'articolo 63, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi. L'Ufficio di Presidenza è eletto in modo da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari"».

---

**6.0.4**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-...»**

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Il Senato della Repubblica elegge il Presidente tra i componenti di cui all'articolo 57"».

---

**Art. 7.****7.50**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Sopprimere l'articolo.***7.49**BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,  
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - 1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione"».

**7.30**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - 1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni. Il regolamento della Camera disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione"».

---

**7.35**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le seguenti: «con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.»;*

*nel terzo comma, sostituire le parole: «la maggioranza dei loro componenti» con le seguenti: «almeno un terzo dei loro componenti»;*



*nel quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente.»;*

*sostituire il quinto comma con il seguente: «I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni.».*

---

**7.48**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il primo comma con il seguente:*

«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.».

---

**7.47**

BASSANINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il primo comma con il seguente:*

«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.».

---

**7.12**

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

**7.22**

PASSIGLI

**7.25**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «di due terzi».*

---

**7.14**

MAGNALBÒ

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «semplificando e riducendo all'essenziale le relative normative, tenuto conto della esigenza di razionalizzare i tempi parlamentari e della esistenza delle moderne tecnologie di supporto».*

---

**7.51**

BATTISTI, VITALI, MANCINO, PETRINI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere il terzo comma.*

---

**7.46**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il terzo comma con il seguente:*

«Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriba una maggioranza speciale.».

---

**7.40**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sostituire le parole: «la maggioranza dei loro componenti» con le seguenti: «almeno un terzo dei loro componenti».*

---

**7.24**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sostituire le parole: «la maggioranza» con le seguenti: «e votante almeno un terzo».*

---

**7.13**

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

**7.4**

BUCCIERO

**7.6**

EUFEMI

**7.10**

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

**7.16**

MANZELLA, PASSIGLI

**7.27**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**7.39**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sopprimere il secondo periodo.*

---

**7.26**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «due terzi».*

---

**7.1**

FALCIER

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «in un terzo» con le altre: «nella metà».*

---

**7.2**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «almeno in un terzo» con le parole: «nella maggioranza».*

---

**7.11**

D'AMICO

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quarto comma con il seguente:*

«I membri del Governo, il Capo dell'opposizione ed i suoi delegati, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.»

---

**7.45**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma aggiungere il seguente periodo: «I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.».*

---

**7.32**

SCARABOSIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», dopo il quarto comma inserire il seguente:*

«I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica. I Senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti.».

---

**7.34**

TONINI, MORANDO, PETRUCCIOLI, VIVIANI, GUERZONI, PAGANO, TURCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:*

«Il Regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità di elezione, da parte dei deputati non collegati al Primo Ministro, del Capo dell'opposizione. Il Capo dell'opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo Ministro. I regolamenti delle Camere disciplinano la partecipazione ai lavori dei componenti del Governo ombra, ove questo sia costituito dal Capo dell'opposizione. Il Capo dell'opposizione può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati. È consultato dal Presidente della Repubblica, d'intesa col Primo Ministro, in caso di emergenza interna e internazionale. La legge assegna al Capo dell'opposizione specifiche dotazioni materiali e finanziarie».

---

**7.15**

VIZZINI, ZORZOLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:*

«Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità di elezione del Capo dell'opposizione da parte dei deputati non collegati al Primo ministro che sottoscrivano la relativa dichiarazione programmatica. Il regolamento disciplina altresì i poteri del Capo dell'opposizione, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno della Camera. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro in caso di guerra e negli altri casi previsti dalla legge.».

---

**7.23**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:*

«Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità di elezione del deputato Capo dell'opposizione da parte dei deputati non collegati al Primo ministro che sottoscrivano la relativa dichiarazione programmatica. Il regolamento disciplina altresì i poteri del Capo dell'opposizione, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno della Camera. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro in caso di guerra e negli altri casi previsti dalla legge.».

---

**7.31**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**7.44**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con i seguenti:*

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi

nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte e organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione».

---

### 7.43

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:*

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.».

---

### 7.29

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con i seguenti:*

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni. Il Regolamento della Camera disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

---

**7.41**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con i seguenti:*

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

---

**7.42**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:*

«I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

---

**7.28**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:*

«Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riserva adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.».

---



**7.37**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,  
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma sostituire le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati garantisce» con le seguenti: «I regolamenti parlamentari garantiscono» e la parola: «Prevede» con la seguente: «Prevedono».*

---

**7.7**

EUFEMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati» aggiungere le seguenti: «e del Senato federale».*

---

**7.9**

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

**7.33**

SCARABOSIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati» aggiungere le seguenti: «e del Senato federale della Repubblica».*

---

**7.19**

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «di ciascuna Camera».*

---

**7.8**

EUFEMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: «e i diritti delle opposizioni» con le seguenti: «i diritti delle minoranze».*

---

**7.5**

EUFEMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma, primo e secondo periodo, sostituire la parola: «opposizioni» con l'altra: «minoranze».*

---

**7.17**

MANZELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma sostituire il secondo periodo con il seguente:*

*«; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.».*

---

**7.21**

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma aggiungere in fine il seguente periodo:*

*«Avverso interpretazioni del regolamento che incidano sul procedimento legislativo, un decimo dei membri di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte costituzionale.».*

---

**7.36**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti.».

---

**7.3**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», dopo il quinto comma aggiungere il seguente:*

«Il Regolamento del Senato della Repubblica garantisce i diritti dei rappresentanti di ciascuna Regione in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate da rappresentanti delle Regioni indipendentemente dalla vicinanza politica alla maggioranza che ha dato fiducia al Governo nazionale, con riserva di tempi e previsione del voto finale.».

---

**7.38**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», dopo il quinto comma aggiungere il seguente:*

«I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

---

**7.23 (Testo 2)**

MALAN

*Aggiungere alla fine il seguente periodo:* «Stabilisce le modalità di elezione ed i poteri del deputato Capo dell'opposizione.».

---

**7.200/1**

BASSANINI, MANZELLA, GUERZONI, VILLONE, VITALI, PASSIGLI

*All'emendamento 7.200, dopo le parole «ispettivi», inserire le parole «di inchiesta».*

---

**7.200**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», aggiungere, in fine, il seguente comma: «E' riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia».*

---

**Art. 8****8.3**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «terzo comma» aggiungere le seguenti: «e con la maggioranza assoluta dei componenti delle Camere».*

---

**8.1**

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di membro del Governo, o di Autorità indipendente».*

---

**8.0.2**

MANZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-...**

1. All'articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il regolamento stabilisce termini non prorogabili per deliberare.

Contro le deliberazioni delle Camere è sempre ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di un quarto dei loro componenti"».

---

**8.0.1**BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,  
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-...**

1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contro la decisione è ammesso il ricorso alla Corte costituzionale nei modi e nei termini previsti dalla legge».

---

**Art. 9****9.1**

DEL PENNINO

**9.5**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

**9.10**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,  
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

**9.12**

BATTISTI, VITALI, MANCINO, PETRINI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.2**

GUBERT

**9.4**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67» con il seguente:*

«Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Repubblica ed  
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.»

---

**9.200/2**

PASSIGLI

**9.200/5**

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

*All'emendamento 9.200, sopprimere le parole: «la Nazione e».*

---

**9.200/1**

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI

**9.200/3**

PASSIGLI

**9.200/4**

DEL PENNINO

*All'emendamento 9.200, sopprimere le parole: «e la Repubblica».*

---

**9.200**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

«Art. 67. – Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.»

---

**9.7**

PASSIGLI

**9.9**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 67», sopprimere le parole: «e la Repubblica».*

---

**9.0.1**

PASSIGLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-...»**

*1. All'articolo 68, primo comma, della Costituzione è aggiunta, in fine, la seguente parola: «parlamentari».*

---

**9.0.2**

MANZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-...**

1. All'articolo 68 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Contro le deliberazioni delle Camere è sempre ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di un quarto dei loro componenti.»«

---

**Art. 10.**

**10.1**

GUBERT

**10.2**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 11.**

**11.11**

GUBERT

**11.58**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN



**11.74**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Sopprimere l'articolo.***11.27**

D'AMICO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 11.***(Formazione delle leggi)*

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva a maggioranza assoluta. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Fermo quanto previsto dal primo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile"».

**11.28**

ZORZOLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 11.**

*(Formazione delle leggi)*

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei Deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, con esclusione dei disegni di legge concernenti la legge finanziaria, il bilancio dello Stato ed il rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Il Senato federale esamina i disegni di legge concernenti le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane, quelli previsti dall'articolo 122, primo comma, quelle di recepimento di direttive o decisioni comunitarie di interesse regionale, di tutela delle minoranze linguistiche e quelli di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di senatore, salvo la facoltà della Camera dei deputati di richiedere l'esame del disegno di legge, con la procedura di cui al primo comma, a Camere invertite. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

I disegni di leggi costituzionali e di modifica costituzionale e quelli concernenti la legge finanziaria, il bilancio dello Stato e il rendiconto consuntivo devono essere esaminati e approvati da ambedue le Camere.

Fermo quanto previsto dal primo, secondo e terzo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, la perequazione delle risorse finanziarie, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui sia previsto dalla Costituzione. Il disegno di legge approvato da una delle due Camere è esaminato dall'altra in Commissione. Se questa entro 20 giorni, non apporta modifiche, il disegno di legge si considera definitivamente approvato, salvo si tratti di conversione di un decreto-

legge. Ove invece la Commissione approvi emendamenti, i Presidenti delle due Camere convocano una Commissione mista paritetica con l'incarico di predisporre un testo comune sulle disposizioni oggetto di disaccordo, entro 20 giorni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della seconda Camera, senza possibilità di ulteriori modifiche. Se il testo così predisposto non è approvato il disegno di legge si considera respinto. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile"»..

---

### 11.60

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 11.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nelle seguenti materie: leggi di bilancio e leggi collegate, legge finanziaria, leggi di cui all'articolo 79, all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), all'articolo 117, terzo comma, leggi recanti modifiche territoriali ai sensi degli articoli 132 e 133, leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali di cui all'articolo 138, e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione.

Negli altri casi, il disegno di legge è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica, che lo esamina su richiesta di un quinto dei suoi componenti. Entro i trenta giorni successivi alla trasmissione delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti. Se il disegno di legge ha origine nel Senato della Repubblica, la Camera può apportare modifiche deliberando in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti"».

---

**11.69**

VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie non comprese nel comma secondo del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i successivi trenta giorni il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, comma terzo, la perequazione delle risorse finanziarie, i bilanci dello Stato, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la legge di coordinamento di cui all'articolo 118, comma terzo, nonché il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica. Tali disegni di legge sono presentati al Senato e devono essere approvati, nell'identico testo, dalle due Camere. I disegni di legge atinenti ai bilanci dello Stato sono presentati alla Camera dei deputati"».

---

**11.73**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 11**

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La potestà legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica secondo le seguenti modalità:

a) salvo quanto disposto dalla lettera b), il disegno di legge è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica, che lo esamina su richiesta di un quinto dei suoi componenti. Entro i trenta giorni successivi alla trasmissione delibera e può proporre

modifiche sulle quali la Camera decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti. Se il disegno di legge ha origine nel Senato della Repubblica, la Camera può apportare modifiche deliberando in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti;

b) la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, che approvano un identico testo, per le leggi di bilancio e le leggi collegate, le leggi di cui all'articolo 79, all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), all'articolo 117, terzo comma, per le leggi recanti modifiche territoriali ai sensi degli articoli 132 e 133, per le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali di cui all'articolo 138, e negli altri casi espressamente previsti dalla Costituzione"».

### 11.75

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 11.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. –La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nelle seguenti materie:

- a) rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) rapporti civili ed etico-sociali;
- c) immigrazione;
- d) leggi di bilancio e finanziarie;
- e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- f) ordine pubblico e sicurezza;
- g) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- h) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- i) norme generali sull'istruzione;
- l) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- m) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- n) statuti delle regioni ad autonomia speciale, da approvare con legge costituzionale;
- o) le leggi costituzionali di cui all'articolo 138.

Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

- a) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni; Province e Città metropolitane;
- b) principi fondamentali della legislazione concorrente, e comunque nelle materie di competenza legislativa regionale;
- c) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

La Camera dei deputati, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presenta entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti.

Ogni disegno di legge riguardante una materia non indicata nei commi primo e secondo è esaminato dalla Camera dei deputati, e, se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti"».

---

## 11.12

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:*

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere. Dopo l'approvazione da parte di una Camera il disegno di legge è trasmesso all'altra. Su richiesta formulata entro 21 giorni, alla Camera dei deputati da parte di un terzo dei suoi componenti ovvero, al Senato da parte di un terzo dei propri componenti ovvero da parte della maggioranza dei due terzi dei rappresentanti di ciascuna di almeno quattro Regioni, l'altra Camera esamina il disegno di legge. In mancanza di tale richiesta il disegno di legge è approvato definitivamente per tacito consenso dell'altra Camera. Qualora la Camera che esamina, su sua richiesta, il disegno di legge approvi modificazioni, su di esse delibera la Camera che per prima lo ha esaminato e approvato. Se la deliberazione è conforme, il disegno di legge è definitivamente approvato. Qualora sia difforme, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di esperire, per un periodo massimo di trenta giorni, un tentativo di conciliazione in una Commissione bicamerale paritetica, eletta ad inizio legislatura, con voto limitato ad uno, dai parlamentari di ciascuna delle Camere, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni sulle quali permane il disaccordo. Il testo pro-

posto da tale Commissione a maggioranza assoluta dei componenti eletti da ciascuna Camera è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.»

---

### 11.51

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70» sostituire il primo comma con il seguente:*

«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di un quinto dei propri componenti formulata entro venti giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74».

---

### 11.16

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le lettere c), d), e), g), i), m), n), q) del secondo comma dell'articolo 117».

---

### 11.23

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «ivi compresi i disegni di legge» fino alla fine del periodo.*

---

**11.95**

DEL PENNINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, al primo periodo, dopo le parole: «secondo comma» inserire le seguenti: «ad esclusione di quelle previste dalle lettere p) ed s)» e sostituire la parola: «ivi» con le seguenti: «restando comunque»; nel secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «terzo comma», inserire le seguenti: «nonché nelle materie di cui alle lettere p) ed s) del secondo comma dell'articolo 117»; nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» con le seguenti: «le norme tributarie».*

---

**11.88**

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato» e nel terzo comma, dopo le parole: «delle risorse finanziarie» inserire le seguenti: «i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato,».*

---

**11.20**

EUFEMI

**11.61**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 70» nel primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato».*

---



**11.54**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,  
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire le parole: «attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo» con le parole: «di approvazione dei bilanci e del rendiconto consuntivo».*

---

**11.70**

VITALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire le parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato» con le seguenti parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti al bilancio dello Stato e al rendiconto consuntivo dello Stato».*

---

**11.8**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, primo periodo, dopo le parole: «rendiconto consuntivo dello Stato», inserire le seguenti:» e quelli che individuano le funzioni amministrative statali».*

---

**11.34**

VIZZINI, ZORZOLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, primo periodo, dopo le parole: «rendiconto consuntivo dello Stato» inserire le seguenti parole: «nonché le leggi che regolano le funzioni amministrative attribuite allo Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma».*

---

**11.33**

VIZZINI, ZORZOLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché i disegni di legge di cui al quinto comma dell'articolo 117.».*

---

**11.77**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e ad esclusione dei disegni di legge in materia di modifiche territoriali di cui all'articolo 132.».*

---

**11.32**

VIZZINI, ZORZOLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo e secondo comma, sostituire le parole: «su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata» con le seguenti parole: «con deliberazione adottata a maggioranza».*

---

**11.14**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «della maggioranza dei propri componenti», con le seguenti: «di un terzo dei propri componenti ovvero della maggioranza dei rappresentanti eletti di ciascuna di quattro Regioni».*

---

**11.89**

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «della maggioranza» con le seguenti parole: «di un quinto».*

---

**11.90**

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «della maggioranza» con le seguenti parole: «di un quarto».*

---

**11.91**

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo e nel secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «della maggioranza» con le seguenti: «di un terzo».*

---

**11.39**

CRINÒ

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «della maggioranza» con le seguenti parole: «un terzo».*

---

**11.1**

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «della maggioranza» con le seguenti parole: «di due quinti».*

---

**11.13**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo, e nel secondo comma, terzo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente parola: «ventuno».*

---

**11.26**

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, quarto periodo, aggiungere le seguenti parole: «con maggioranza assoluta dei componenti.».*

---

**11.15**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, quarto periodo e nel secondo comma, quarto periodo, sostituire la parola: «trenta», con la parola: «sessanta».*

---

**11.50**

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere il quinto periodo.*

---

**11.49**

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire il sesto periodo con il seguente: «Qualora il Senato federale della Repubblica non abbia iniziato l'esame in Assemblea del disegno di legge entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.».*

---

**11.71**

VITALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, aggiungere i seguenti periodi: «È istituita una Commissione bicamerale di conciliazione composta da venti deputati e venti Senatori, nominati dai Presidenti di ciascuna Camera in modo da rispecchiare la proporzione dei rispettivi gruppi parlamentari. La Commissione si riunisce come Commissione parlamentare paritetica di conciliazione con l'intervento di quaranta rappresentanti delle Autonomie territoriali. Ciascuna Regione e Provincia auto-*

noma è rappresentata da un componente designato nei modi stabiliti dallo statuto della Regione. I rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane sono designati secondo i modi stabiliti con una legge approvata ai sensi del terzo comma dell'articolo 70, in modo da non alterare la proporzione esistente tra la componente parlamentare e quella delle Regioni e da esprimere le diverse specificità degli enti locali, in riferimento alla loro tipologia, dimensione, collocazione geografica e territoriale. La Commissione bicamerale di conciliazione approva, con la maggioranza dei componenti, un proprio regolamento.».

---

### 11.55

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma e, al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge concernenti», inserire le seguenti: «la determinazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), le leggi di coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, il coordinamento della finanza pubblica, la programmazione, la allocazione e» e aggiungere, alla fine dello stesso periodo, le seguenti parole: «, ivi compresa la legge finanziaria, ove prevista».*

---

### 11.56

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma e, al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge concernenti», inserire le seguenti: «la determinazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), le leggi di coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, il coordinamento della finanza pubblica, la programmazione, la allocazione e».*

---

**11.62**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma.*

---

**11.48**

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di un quinto dei propri componenti formulata entro venti giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.»

---

**11.17**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti le lettere p), r), s), di cui al secondo comma dell'articolo 117 nonché i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma.»*

---

**11.92**

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge concernenti», inserire le seguenti:*

«le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» e nel terzo comma, sopprimere le parole: «le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.».

---

**11.93**

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge concernenti», inserire le seguenti: «la perequazione delle risorse finanziarie e » e al terzo comma, sopprimere le parole: «la perequazione delle risorse finanziarie.».*

---

**11.76**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 117, terzo comma», inserire le seguenti: «e nelle materie di competenza legislativa regionale.».*

---

**11.18**

GUBERT

**11.40**

CRINÒ

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «la maggioranza», con le seguenti: «un terzo.».*

---

**11.2**

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «della maggioranza», con le parole:» di due quinti.».*

---

**11.25**

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «con maggioranza assoluta dei componenti».*

---

**11.29**

VIZZINI, ZORZOLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «Il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione della legge entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Presidente del Senato a meno che il Primo ministro non chieda alla Camera dei deputati di deliberare ulteriormente e in via definitiva. In tal caso le modifiche già approvate dalla Camera e respinte o modificate dal Senato sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.».*

---

**11.47**

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sopprimere il quinto periodo.*

---

**11.46**

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora il Senato federale della Repubblica non abbia iniziato l'esame in Aula del disegno di legge entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.».*

---

**11.68**

TONINI, MORANDO, VIVIANI, PAGANO, PETRUCCIOLI, GUERZONI, TURCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a meno che nei successivi trenta giorni il Presi-*



dente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio, non chieda alla Camera dei deputati di deliberare ulteriormente e in via definitiva. In tal caso le modifiche già approvate dalla Camera e respinte o modificate dal Senato sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.».

---

### 11.3

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applica la procedura prevista dal terzo comma per i disegni di legge di cui al presente comma che il Governo dichiara rilevanti per l'attuazione del proprio programma».*

---

### 11.3 (testo 2)

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il Governo dichiara che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del programma di governo, il Senato delibera con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti ove non ritenga di accogliere le modifiche proposte».*

---

### 11.3 (testo 3)

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il Governo dichiara che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e il Senato ritenga di non accoglierle, il disegno di legge è approvato in via definitiva solo se il Senato delibera con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti.».*

---

**11.35**

VIZZINI, ZORZOLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Primo ministro può chiedere, in qualunque fase del procedimento, che il disegno di legge, in quanto ritenuto necessario ai fini dell'attuazione dell'indirizzo politico del Governo, sia esaminato dalle due Camere secondo la procedura del terzo comma.».*

---

**11.41**

VIZZINI, ZORZOLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente:*

«Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma, lettere f), m) e p) dell'articolo 117 e l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere in ogni altro caso in cui la Costituzione lo preveda o rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare, d'intesa fra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti. I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa, il disegno di legge su cui è sorta la questione di competenza è esaminato con la procedura di cui al presente comma.».

---

**11.72**

VITALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente:*

«Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per

l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma, lettere f), m) e p) dell'articolo 117 e la perequazione delle risorse finanziarie. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere in ogni altro caso in cui la Costituzione lo preveda o rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare la commissione bicamerale di conciliazione per l'approvazione definitiva del testo. I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa, il disegno di legge su cui è sorta la questione di competenza è esaminato con la procedura di cui al presente comma.».

---

## 11.19

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente:*

«Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere, in particolare per le lettere a), b), f), h), l), o) di cui al secondo comma dell'articolo 117 nonché per i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie, oltre ad ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera ed una seconda lettura della Camera che per prima ha approvato il disegno di legge, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di esperire, per un periodo massimo di trenta giorni, un tentativo di conciliazione in una Commissione bicamerale paritetica, eletta ad inizio legislatura, con voto limitato ad uno, dai parlamentari di ciascuna delle Camere, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni sulle quali permane il disaccordo. Il testo proposto da tale Commissione a maggioranza assoluta dei componenti eletti da ciascuna Camera è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti».

---

**11.30**

VIZZINI, ZORZOLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica relativamente alle leggi di revisione della Costituzione e leggi costituzionali di cui all'articolo 138, alla legge elettorale della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, alla legislazione elettorale, agli organi di governo e alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, alle leggi in applicazione dell'articolo 119 e alle leggi relative alle modifiche territoriali di cui all'articolo 132».*

---

**11.24**

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge» inserire le seguenti: «attinenti ai bilanci e al rendiconto dello Stato».*

---

**11.45**

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole: «concernenti la» con le seguenti parole: «influenti sulla».*

---

**11.57**

SCARABOSIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole: «la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica» con le seguenti: «leggi costituzionali; sicurezza dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezioni del Parlamento europeo; ordine pubblico e sicurezza; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; legisla-*

zione elettorale; organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; professioni; governo del territorio; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia».

---

### **11.21**

EUFEMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, al primo periodo, sostituire le parole: «la perequazione delle risorse finanziarie» con le parole: «i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato nonché le risorse finanziarie delle amministrazioni pubbliche».*

---

### **11.22**

EUFEMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, al primo periodo, sostituire le parole: «la perequazione delle risorse finanziarie» con le seguenti parole: «le risorse finanziarie delle Amministrazioni Pubbliche».*

---

### **11.42**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole: «concernenti la perequazione delle risorse finanziarie» con le seguenti parole: «concernenti le materie di cui ai commi secondo, terzo, quinto e sesto dell'articolo 119,».*

---

### **11.42 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «concernenti la perequazione delle risorse finanziarie» inserire le seguenti: «e le materie di cui all'articolo 119,».*

---

**11.42 (testo 3)**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole: «concernenti la perequazione delle risorse finanziarie» con le seguenti: «anche annuali, concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, nonché i disegni di legge concernenti».*

---

**11.9**

DEL PENNINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «risorse finanziarie», inserire le seguenti: «le norme tributarie».*

---

**11.4**

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole da: «il sistema di elezione», sino alla fine del periodo, con le seguenti parole: «la materia elettorale e quella relativa ai referendum statali e ai referendum di cui all'articolo 132 della Costituzione, la disciplina degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, l'attuazione dell'articolo 11 e in ogni caso quando la Costituzione o disposizioni di legge costituzionale rinviano espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica».*

---

**11.4 (testo 2)**

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o alla legge della Repubblica».*

---

**11.10**

DEL PENNINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, dopo la parola: «Repubblica», inserire le seguenti: «del Parlamento europeo, nonché in materia di referendum statali».*

---

**11.78**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

---

**11.5**

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

**11.64**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «hanno facoltà di convocare», con la parola: «convocano».*

---

**11.82**

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «di convocare, d'intesa tra di loro» sino alle parole: «non sono ammessi emendamenti.» con le seguenti: «di assegnare alla Commissione di cui all'articolo 126 della Costituzione il compito di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il dissenso tra le due Camere. Il testo proposto dalla Commissione è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti».*

---

**11.83**

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «di convocare, d'intesa tra di loro» sino alle parole: «non sono ammessi emendamenti.» con le seguenti: «di assegnare alla Commissione di cui all'articolo 126 della Costituzione, integrata da rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, il compito di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il dissenso tra le due Camere. Il testo proposto dalla Commissione è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti».*

---

**11.84**

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «di convocare, d'intesa tra di loro» sino alle parole: «non sono ammessi emendamenti.» con le seguenti: «di assegnare alla Commissione di cui all'articolo 126 della Costituzione, integrata da rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, il compito di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il dissenso tra le due Camere. Il testo proposto dalla Commissione è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi i soli emendamenti sottoscritti da un numero non inferiore ad un decimo dei componenti delle singole Assemblee».*

---

**11.80**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «una commissione mista paritetica» con le seguenti parole: «una commissione bicamerale formata da un eguale numero di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari» e sopprimere le parole: «dalla commissione mista paritetica».*

---



**11.44**

PASSIGLI

**11.65**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «commissione mista paritetica» aggiungere le seguenti: «, rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari».*

---

**11.87**

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «mista paritetica incaricata di proporre», inserire le seguenti: «entro sessanta giorni».*

---

**11.85**

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «mista paritetica incaricata di proporre», inserire le seguenti: «entro quaranta giorni».*

---

**11.86**

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «mista paritetica incaricata di proporre», inserire le seguenti: «entro trenta giorni».*

---

**11.81**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il testo proposto è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee ai sensi del presente comma e su di esso sono am-*

messi i soli emendamenti che siano presentati da un numero non inferiore ad un decimo dei componenti della singola Assemblea».

---

**11.66**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «e su di esso non sono ammessi emendamenti».*

---

**11.36**

VIZZINI, ZORZOLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, aggiungere il seguente periodo: «Il Primo ministro può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare in via definitiva sul testo predisposto dalla Commissione mista paritetica. La legge è approvata a maggioranza assoluta.».*

---

**11.79**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quarto comma.*

---

**11.6**

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il quarto comma con il seguente: «Una Commissione formata da eguale numero di deputati e di senatori risolve le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione della Commissione non è sindacabile neppure ai sensi dell'articolo 134».*

---

**11.6 (testo 2)**

PASTORE, BOSCIETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in alcuna sede».*

---

**11.31**

VIZZINI, ZORZOLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La decisione può essere da loro rimessa ad una commissione paritetica di cinque deputati e cinque senatori. Il regolamento della Camera dei deputati e il regolamento del Senato federale della Repubblica stabiliscono le modalità di designazione dei componenti la commissione, tenendo conto ciascuno delle rispettive funzioni delle Assemblee. La commissione paritetica delibera sentito il Governo. La decisione dei Presidenti o della Commissione è insindacabile.».*

---

**11.63**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sopprimere il secondo periodo.*

---

**11.43**

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «non è sindacabile» e aggiungere le seguenti: «può essere impugnata dal venti per cento dei deputati o dei senatori presso la Corte costituzionale che decide con procedura d'urgenza».*

---

**11.7**

FALCIER

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In mancanza dell'intesa entro trenta giorni dalla*

presentazione a una delle Camere del progetto di legge, si applica la procedura legislativa di cui al terzo comma».

---

### 11.53

BASSANINI, VITALI, VILLONE, PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di disaccordo tra i Presidenti delle Camere sulla questione di competenza, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.».*

---

### 11.52

SCARABOSIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di controversia sulla determinazione dei principi fondamentali di cui al secondo comma, le Regioni interessate potranno richiedere una seconda votazione del Senato federale della Repubblica, La seconda votazione del Senato federale della Repubblica sulla determinazione dei principi fondamentali di cui al secondo comma non è sindacabile.».*

---

### 11.67

TONINI, MORANDO, GUERZONI, VIVIANI, PAGANO, PETRUCCIOLI, TURCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«Entro quindici giorni dalla data di approvazione definitiva, un quarto dei membri di una Camera può deferire la legge all'esame della Corte costituzionale per violazione della Costituzione. La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione.».*

---

**11.100**

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70» dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

«Nelle materie di competenza collettiva delle due Camere, di cui al terzo comma, ogni disegno di legge che concerna l'ordinamento, l'attività o le risorse delle Regioni o degli enti locali è sottoposto all'esame di una Commissione paritetica composta di 42 senatori e di un ugual numero di rappresentanti delle Regioni e degli enti locali. I senatori sono nominati nei modi previsti dal Regolamento del Senato. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, fanno parte della Commissione i Presidenti delle Giunte, che possono essere sostituiti, in caso di impedimento, dai Presidenti dei Consigli. Per gli enti locali fanno parte della Commissione un membro ordinario e un membro supplente eletti da ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali, tra i Sindaci e i Presidenti delle Province. Sui pareri e sulle proposte della Commissione, la Camera e il Senato, ove ritengano di non accoglierli, deliberano con la maggioranza assoluta dei loro componenti».

---

**11.37**

VIZZINI, ZORZOLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«La Commissione mista paritetica prevista dal terzo comma è composta da venti deputati e venti Senatori, nominati dai Presidenti di ciascuna Camera in modo da rispecchiare la proporzione dei rispettivi gruppi parlamentari. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed ogni volta la legge lo preveda, la Commissione si riunisce come Commissione paritetica di conciliazione, integrata con quaranta rappresentanti della Autonomie territoriali. Ciascuna Regione e Provincia autonoma è rappresentata da un componente designato nei modi stabiliti dallo statuto della Regione. I rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane sono designati secondo quanto stabilito con una legge dello Stato, in modo da non alterare la proporzione esistente tra la componente parlamentare e quella delle Regioni e da esprimere le diverse specificità degli enti locali, in riferimento alla loro tipologia, dimensione, collocazione geografica e territoriale. La Commissione paritetica di conciliazione approva, con la maggioranza dei componenti, un proprio regolamento.».

---

**11.38**

VIZZINI, ZORZOLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. In sede di prima applicazione, e salvo quanto disposto nello Statuto, il Presidente di ciascuna Regione, o un assessore o un consigliere da questo delegato, rappresenta la Regione o la Provincia Autonoma nella Commissione di cui all'ultimo comma dell'articolo 70 della Costituzione, introdotto dalla presente legge costituzionale. Fino all'approvazione della legge statale, i rappresentanti delle altre Autonomie territoriali sono i sindaci, i Presidenti o gli assessori o i consiglieri da questi delegati, degli enti territoriali, individuati dalla componente parlamentare della Commissione, sulla base di una lista contenente un numero triplo, rispetto ai rappresentanti da esprimere, presentata dalle principali associazioni delle autonomie stesse, secondo i principi di cui al precedente comma».

---

**11.94**

VITALI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. In sede di prima applicazione, e salvo quanto disposto nello Statuto, il Presidente di ciascuna Regione, o l'assessore o il consigliere da questo delegato, rappresenta la Regione o la Provincia autonoma nella Commissione di cui all'articolo 70 della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale. Fino all'approvazione della legge statale, i rappresentanti delle altre Autonomie territoriali sono i sindaci, i Presidenti o gli assessori o i consiglieri da questi delegati, degli enti territoriali, individuati dalla componente parlamentare della Commissione, sulla base di una lista contenente un numero triplo, rispetto ai rappresentanti da esprimere, presentata dalle associazioni esponenziali delle autonomie stesse, secondo i principi di cui al precedente comma.».

---

**11.0.200/4**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 11.0.200, sostituire il capoverso «Art. 70-bis» 1 con il seguente: «Art. 70-bis. Le Regioni, in apposito coordinamento, esprimono il proprio parere al Senato della Repubblica sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma».*

---

**11.0.200/1**

BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

*All'emendamento 11.0.200 , capoverso «Art. 70-bis», sostituire il primo comma con il seguente: «Presso il Senato federale della Repubblica è costituita una Assemblea di coordinamento delle autonomie, composta dai Presidenti delle Giunte regionali, o loro supplenti, dai Presidenti dei Consigli regionali delle autonomie locali, o loro supplenti e da rappresentanti di ciascuna Regione designati in ragione di due ogni due milioni di abitanti o frazione di due milioni. I rappresentanti di ciascuna Regione sono designati per metà dal Consiglio regionale e per metà dal Consiglio regionale delle autonomie locali».*

---

**11.0.200/2**

BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

*All'emendamento 11.0.200, capoverso «Art. 70-bis», nel primo comma, sopprimere il primo periodo e sostituire il secondo con il seguente: «Presso il Senato federale della Repubblica è costituita una Assemblea di coordinamento delle autonomie, composta dai Presidenti delle Giunte regionali, o loro supplenti, dai Presidenti dei Consigli regionali delle autonomie locali, o loro supplenti e da rappresentanti di ciascuna Regione designati in ragione di due ogni due milioni di abitanti o frazione di due milioni».*

---

**11.0.200/9**

PASSIGLI

*All'emendamento 11.0.200, capoverso «Art. 70-bis», nel primo comma, al primo periodo, sostituire le parole: «interessate istituiscono» con le parole: «possono istituire».*

---

**11.0.200/5**

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*All'emendamento 11.0.200, capoverso «Art. 70-bis», nel primo comma, al terzo periodo, dopo le parole: «dalla Regione», inserire le seguenti: «e rispettivamente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano garantendo adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche».*

---

**11.0.200/10**

PASSIGLI

*All'emendamento 11.0.200, capoverso «Art. 70-bis», sopprimere il secondo comma.*

---

**11.0.200/3**

BASSANINI, PASSIGLI

*All'emendamento 11.0.200, capoverso «Art. 70-bis», sostituire il secondo comma con il seguente: «L'Assemblea di coordinamento esprime il proprio parere al Senato federale della Repubblica sui disegni di legge al suo esame. Quando il Senato non intenda accogliere, in tutto o in parte, il parere dell'Assemblea, delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti».*

---

**11.0.200**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-....**

*(Assemblee di coordinamento delle autonomie)*

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 70-bis. Le Regioni interessate istituiscono, quali organi comuni ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, le Assemblee di coordinamento delle autonomie. Ciascuna Assemblea è composta, per ciascuna Regione, da un numero di componenti proporzionale al numero degli abitanti della Regione medesima. I rappresentanti di ciascuna Regione sono designati per metà dalla Regione e per metà dal Consiglio delle autonomie locali.

Le Assemblee di coordinamento delle autonomie esprimono il proprio parere al Senato federale della Repubblica sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma".

---



**Art. 12.****12.3**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**12.2**BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,  
MANZELLA, BATTISTI, VITALE, PETRINI, GUERZONI*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. - 1. All'articolo 71 della Costituzione, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Al Governo e ai membri del Parlamento appartiene altresì il potere di sottoporre al voto delle Camere emendamenti ai disegni di legge."».

**12.1**

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «nell'ambito delle rispettive competenze».*

---

**Art. 13.****13.31**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.30**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. - 1. All'articolo 72 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se un disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalle due Camere in testi fra loro differenti, esso è sottoposto all'esame di una Commissione formata da un ugual numero di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione provvede, nei successivi sessanta giorni, a redigere un testo unificato, sul quale decidono definitivamente le due Camere, con procedimento abbreviato disciplinato dai regolamenti parlamentari"».

---

**13.32**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», terzo comma, nel primo periodo sopprimere le parole: «, di cui all'articolo 70, terzo comma,».*

---

**13.9**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi».*

---

**13.13**

BASSANINI, VILLONE, VITALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di approvazione del bilancio e della legge finanziaria, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».*

---

**13.16**

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in materia fiscale, nonché per la ratifica dei trattati».*

---

**13.1**

DEL PENNINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire i seguenti:*

«Entro quindici giorni dalla sua approvazione, una legge può essere deferita all'esame della Corte costituzionale, per motivi di legittimità costituzionale, su iniziativa di almeno un quarto dei componenti del ramo del Parlamento che l'ha approvata.

Il ricorso non sospende la promulgazione».

---

**13.2**

VIZZINI, ZORZOLI

**13.19**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire il seguente:*

«Il Governo può chiedere che un proprio disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera dei deputati e sia votato entro una data determinata, secondo modalità stabilite dal suo regolamento. Può altresì chiedere che, decorso il termine, la Camera deliberi sul testo proposto o accettato dal Governo articolo per articolo e con votazione finale.».

---

**13.25**

VITALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire il seguente:*

«La Camera ed il Senato, in relazione ai disegni di legge regionali, e il Consiglio regionale, in relazione ai disegni di legge statali, possono approvare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un parere nelle materie di competenza esclusiva di interesse reciproco, che devono essere trasmessi dopo l'inizio dell'esame e prima dell'approvazione finale del disegno di legge cui si riferiscono. Sul parere si svolge un dibattito, entro trenta giorni dalla trasmissione e comunque prima dell'approvazione finale, nei modi e nei tempi stabiliti dai regolamenti.».

---

**13.29**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire il seguente:*

«Se un disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalle due Camere in testi fra loro differenti, esso è sottoposto all'esame di una Commissione formata da un ugual numero di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione provvede, nei successivi sessanta giorni, a redigere un testo unificato, sul quale decidono definitivamente le due Camere, con procedimento abbreviato disciplinato dai regolamenti parlamentari.».

---

**13.24**

VITALI

**13.33**

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere i commi quinto e sesto.*

---

**13.15**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

**13.17**

PASSIGLI

**13.23**

VITALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma sostituire le parole da: «, secondo le norme» a: «Esprime» con la seguente: «esprime».*

---

**13.10**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**13.14**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma».*

---

**13.11**

BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, aggiungere in fine le parole: «Designa, a maggioranza dei tre quinti dei membri assegnati, i componenti delle Autorità amministrative indipendenti.».*

---

**13.101**

PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quinto comma, inserire il seguente:*

«Presso il Senato federale della Repubblica è costituita la Commissione federale per le autonomie, composta di ventidue senatori, dei Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome e da rappre-

sentanti degli enti locali in numero di uno per ogni Regione, eletto dal Consiglio Regionale su designazione del Consiglio Regionale delle autonomie, tra i Sindaci o i Presidenti delle Province. I Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome possono farsi sostituire dai rispettivi Vice Presidenti mentre le delibere dei Consigli Regionali possono prevedere l'elezione di un componente supplente, pure designato dal Consiglio regionale delle autonomie, tra i Sindaci ed i Presidenti delle Province. La Commissione federale per le autonomie esprime il suo parere a maggioranza dei propri componenti sui disegni di legge all'esame del Senato e nei casi previsti dal regolamento del Senato. Sui pareri e sulle proposte della Commissione le Camere, ove ritengano di non accoglierli, deliberano a maggioranza assoluta dei propri componenti qualora riguardino la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui agli articoli 118 e 119».

---

### 13.3

CRINÒ

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere l'ultimo comma.*

---

### 13.100

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72» dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:*

«Presso il Senato è costituita la Commissione federale per le autonomie. Essa è composta di 42 senatori e di un ugual numero di rappresentanti delle Regioni e degli enti locali. I senatori sono nominati nei modi previsti dal Regolamento del Senato. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fanno parte della Commissione i Presidenti delle Giunte, che possono essere sostituiti, in caso di impedimento, dai Presidenti dei Consigli. Per gli enti locali fanno parte della Commissione un membro ordinario e un membro supplente eletti da ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali, tra i Sindaci e i Presidenti delle Province.

La Commissione federale per le autonomie esprime il suo parere, a maggioranza dei propri componenti, sui disegni di legge che concernono l'ordinamento, l'attività o le risorse delle Regioni e degli enti locali, e che richiedono l'approvazione di entrambe le Camere, ivi compresi i disegni di legge sulla determinazione dei principi fondamentali della legislazione di cui all'articolo 117, terzo comma, sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, sulle

leggi elettorali, gli organi di governo e le funzioni fondamentali degli enti locali, sul coordinamento della finanza pubblica, la programmazione, la allocazione e la perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 119. Sui pareri e sulle proposte della Commissione, la Camera e il Senato, ove ritengano di non accoglierli, deliberano con la maggioranza assoluta dei loro componenti».

---

### 13.0.5

MANZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-...

1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 72-bis – Prima della loro entrata in vigore, le leggi possono essere deferite alla Corte costituzionale, per eccezioni motivate di costituzionalità procedimentale o di merito, sollevate dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro o da un quarto dei componenti delle due Camere"».

---

### 13.0.1

D'AMICO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-...

1. L'articolo 73, primo comma, della Costituzione è sostituito dai seguenti:

"Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima di quindici giorni e non oltre sessanta giorni dalla approvazione.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un quarto dei membri di una Camera può deferire una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, all'esame della Corte costituzionale per violazione delle norme, anche regolamentari, sul procedimento legislativo. Il ricorso alla Corte costituzionale è altresì ammesso, per ogni violazione della Costituzione, qualora si tratti di atti sull'organizzazione dello Stato o sulla pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione"».

---

**13.0.6**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

**13.0.7**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-...**

1. L'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Se le Camere approvano nuovamente la legge, a maggioranza assoluta dei loro componenti, questa deve essere promulgata"».

---

**13.0.9**

FRANCO Vittoria

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-...**

1. All'articolo 75, primo comma, della Costituzione, la parola "cinquecentomila" è sostituita dalle seguenti: "un milione e mezzo di"».

---



**13.0.102**

VILLONE, SALVI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis**

1. All'articolo 75 della Costituzione, nel primo comma la parola "cinquecentomila" è sostituita con le parole "un milione di" e nel terzo comma sono soppresse le parole: "se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e"».

---

**13.0.2**

ZORZOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-...**

*(Referendum)*

1. All'articolo 75, primo comma, della Costituzione, la parola "cinquecentomila" è sostituita dalle seguenti: "un milione di"».

---

**13.0.100**

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 13-bis.**

1. All'articolo 75 della Costituzione, nel primo comma, le parole: "cinquecentomila elettori" sono sostituite dalle parole "settecentocinquanta elettori"».

---

**13.0.101**

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.**

1. All'articolo 75 della Costituzione, nel quarto comma, le parole: "la maggioranza degli aventi diritto" sono sostituite dalle parole: "un numero di elettori pari ad almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle precedenti consultazioni elettorali politiche"».

---

**13.0.11**

MANZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-...**

1. All'articolo 75, quarto comma, della Costituzione, le parole "la maggioranza degli aventi diritto" sono sostituite con le seguenti: "almeno un terzo degli aventi diritto"».

---

**13.0.10**

FRANCO Vittoria

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-...**

1. All'articolo 75, quarto comma, della Costituzione, le parole "la maggioranza degli aventi diritto" sono sostituite con le seguenti: "più di un terzo degli aventi diritto"».

---

**13.0.4**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-...»**

1. L'articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 76. – Le Camere possono, con le modalità di cui all'articolo 70, primo comma, lettera a), ed esclusi i casi in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente ai sensi dell'articolo 70, primo comma, lettera b), delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa con determinazione di principi e criteri direttivi, per tempo limitato e per oggetti definiti"».

---

**13.0.12**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-...»**

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Consiglio dei ministri si attiene ai pareri parlamentari, salvo motivato dissenso"».

---

**13.0.3**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-...»**

1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Alla legge di conversione si applica quanto disposto dall'articolo 70, primo comma, lettera a), salvo quando si tratti di materie o questioni per le quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla due Camere"».

---

**13.0.14**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-...**

1. All'articolo 77 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I decreti devono contenere esclusivamente misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali la Costituzione impone la procedura normale di esame e approvazione da parte delle Camere, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, reiterare le disposizioni di decreti non convertiti in legge"».

---

**13.0.13**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-...**

1. All'articolo 77 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali la Costituzione impone la procedura normale di esame e approvazione da parte delle Camere, reiterare le disposizioni di decreti non convertiti in legge"».

---

**Art. 14.**

**14.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

**14.4**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.3**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 80», sostituire le parole: «È autoriz-  
zata» con le seguenti: «Le Camere autorizzano».*

---

**Art. 15.**

**15.2**

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

**15.6**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

**15.9**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

**15.10**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**15.8**

VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati approva ogni anno la legge di bilancio dello Stato, il rendiconto consuntivo dello Stato e la legge di stabilità finanziaria della Repubblica. Con legge approvata da entrambe le Camere sono approvate le modalità di partecipazione e l'equo concorso delle autonomie territoriali al raggiungimento degli obiettivi annuali di stabilità.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

La legge di stabilità finanziaria della Repubblica definisce i saldi globali, stabilisce i principi generali di coordinamento ed indica gli obiettivi di finanza pubblica nel quadro degli impegni derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea"».

---

**15.1**

EUFEMI

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

«La Camera dei deputati e il Senato federale approvano i bilanci della Pubblica amministrazione e il rendiconto consuntivo».

---

**15.7**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «sono approvati» con le seguenti: «Le Camere approvano».*

---

**15.4**

VIZZINI, ZORZOLI

**15.5**

MALAN

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 81 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Non possono essere approvati leggi o emendamenti che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate qualora il Governo vi si opponga"».

---

**15.0.5**

MANZELLA, BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-...**

1. Dopo l'articolo 81 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 81-bis. – Per l'indirizzo e il controllo sulle attività riguardanti le politiche dell'Unione europea e per vigilare sull'osservanza del principio di sussidiarietà, è costituita una Commissione di deputati e senatori, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari"».

---

**15.0.8**

MANZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-...**

1. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: "ciascuna Camera può disporre" sono inserite le parole: "a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti"».

2. All'articolo 82 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Non possono essere disposte inchieste su materie oggetto di procedimenti giudiziari in corso"».

---

**15.0.4**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-...»**

1. All'articolo 82 della Costituzione, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"La Commissione di inchiesta è comunque istituita se la proposta è sottoscritta da un quarto dei componenti la Camera"».

---

**15.0.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-...»**

1. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"La Commissione di inchiesta è comunque istituita se la proposta è sottoscritta da un quarto dei componenti le Camere"».

---

**15.0.6**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-...»**

1. All'articolo 82 della Costituzione, l'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione di inchiesta istituita dal Senato della Repubblica procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria"».

---



**15.0.200/1**

MANZELLA, BASSANINI, VITALI

*All'emendamento 15.0.200, dopo le parole: «terzo comma», inserire le seguenti: «a maggioranza di due terzi della Camera che decide definitivamente» ed aggiungere in fine il seguente comma: «Non possono essere disposte inchieste su materie oggetto di procedimenti giudiziari in corso».*

---

**15.0.200/2**

PASSIGLI

*All'emendamento 15.0.200, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoghi poteri e le stesse limitazioni valgono anche per le Commissioni d'inchiesta deliberate da una sola Camera quando l'altra Camera non si sia pronunciata contro la concessione di tali poteri a maggioranza assoluta dei suoi componenti».*

---

**15.0.200**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-...**

1. All'articolo 82 della Costituzione, l'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: "La Commissione di inchiesta istituita con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria"».

---

**15.0.2**

TONINI, MORANDO, GUERZONI, PAGANO, PETRUCCIOLI, VIVIANI, TURCI

**15.0.7**

D'AMICO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-...**

1. All'articolo 82 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La Commissione d'inchiesta è comunque istituita se la richiesta proviene da almeno un quarto dei membri di ciascuna Camera"».

---

**15.0.3**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-...**

1. Dopo l'articolo 82 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 82-*bis*. - Le Commissioni parlamentari, su richiesta di almeno un quarto dei loro componenti, deliberano indagini conoscitive sulle attività e sul funzionamento dell'amministrazione e su ogni altra questione di pubblico interesse.

A tal fine possono avvalersi delle strutture dello Stato. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alle Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti da esse richieste"».

---

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2004

**107<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**PALOMBO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE propone l'effettuazione di una visita a Grosseto, al 4° Stormo, per visionare il velivolo *Eurofighter* 2000, da poco entrato in linea.

Conviene la Commissione.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Interrogazioni**

Il sottosegretario CICU risponde all'interrogazione n. 3-01292 del senatore Nieddu osservando che il punto nodale della problematica è quello di stabilire se, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 86 del 2001, possano continuare ad applicarsi al personale militare le disposizioni riguardanti il trattamento economico di trasferimento dei dipendenti pubblici contenute nelle diverse leggi che si sono susseguite nel tempo. Al riguardo, l'articolato di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86 recante disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia (disciplina comunque di carattere speciale), ha inteso conferire, al personale trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, una indennità mensile commisurata alle cosiddette diarie di missione, emolumento di carattere aggiuntivo la cui normativa generale di riferimento è rappresentata dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836. Essa è stata successivamente aggiornata dalla legge 26 lu-

glio 1978, n. 417 che, nell'adeguare il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, ha introdotto il requisito della distanza minima di dieci chilometri tra le due sedi di servizio, per avere diritto all'indennità corrispondente. Detto requisito non è stato però abrogato dalla richiamata legge n. 86 del 2001 che ha inteso rivitalizzare l'indennità di trasferimento, fortemente penalizzata nel tempo, in funzione del particolare *status* dei soggetti beneficiari. Debbono, perciò, considerarsi validi per tutti i pubblici dipendenti, militari compresi, sia l'articolo 17 della legge n. 836 del 1973 che, ai fini dell'indennità di trasferimento, richiede, come ulteriore requisito, che le sedi di provenienza e di nuova destinazione siano ubicate in comuni diversi, sia l'articolo 1 della legge n. 417 del 1978 relativa alla distanza chilometrica, ed in ragione di ciò la normativa vigente trova in ogni caso corretta applicazione.

Replica il senatore NIEDDU (*DS-U*) osservando che le argomentazioni addotte dal rappresentante del Governo appaiono discutibili. Infatti, a suo avviso, la legislazione successiva non può non innovare sulla legislazione precedente. Il Governo, quindi, avrebbe dovuto apportare i necessari interventi correttivi alla circolare dalla direzione generale del personale militare in ordine all'erogazione dell'indennità di trasferimento d'autorità del personale militare, evitando peraltro le sperequazioni derivanti dalla sussistenza di una disciplina non uniforme per tutte le categorie del personale militare.

Conclude dichiarandosi insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il sottosegretario CICU risponde quindi all'interrogazione n. 3-01325 dei senatori Stanisci e Gaglione, rilevando che la Difesa ha provveduto a impartire idonee disposizioni agli organi periferici - distretti militare e uffici di leva di mare - con una specifica circolare del dicembre scorso, che disciplina la concessione del beneficio del ritardo per motivi di studio, anche per l'anno accademico 2003/2004, per i giovani studenti universitari sottoposti alla disciplina universitaria di cui al decreto ministeriale n. 509 del 1999, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei».

In particolare, in taluni atenei che non hanno ancora approntato i corsi biennali di specializzazione previsti dalla citata normativa, gli enti periferici competenti concederanno ai giovani frequentatori di *masters* universitari che ne fanno richiesta il beneficio del ritardo per motivi di studio purché la laurea triennale sia stata conseguita entro il 25° anno di età, il *master* sia attinente ad essa e la domanda di ritardo sia stata presentata entro il 31 dicembre 2003. Fermi restando tali presupposti, il beneficio potrà essere concesso anche nel caso di corsi di perfezionamento della durata di un anno, purché, comunque, attinenti alla laurea triennale conseguita.

Con riferimento alle procedure specifiche, osserva quindi che, per ottenere il rinvio per motivi di studio, gli interessati dovranno integrare la domanda con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale attestino che hanno concluso gli esami, o che devono sostenere la

tesi di laurea, ovvero che hanno già conseguito la laurea e che hanno intenzione di iscriversi ad un *master* universitario attinente la laurea conseguita. Peraltro, le domande già presentate potranno essere perfezionate, anche in data successiva, fino al giorno che precede l'avvio alle armi, ma comunque non dopo il 30 giugno 2004, data oltre la quale, in mancanza di idonea comunicazione o pertinente autocertificazione, il beneficio del ritardo verrà a decadere.

Conclude rilevando che l'azione della Difesa è stata attenta nel recepire le istanze dei cittadini e nel tutelare l'interesse dei giovani alla preparazione culturale propedeutica all'inserimento nella società produttiva, pur contemperando contestualmente gli interessi istituzionali perseguiti dal dicastero.

Replica la senatrice STANISCI (*DS-U*), dichiarandosi soddisfatta delle delucidazioni fornite, ma lamentando al contempo il ritardo con cui il Governo ha fornito risposta alla sua interrogazione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 14 GENNAIO 2004

**257<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 12,20.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno della seduta odierna, la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) manifesta disponibilità a proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 2544 e 2529. Quanto allo schema di decreto legislativo di riforma scolastica (atto n. 303), ritiene invece che non solo debba essere la maggioranza ad assicurare il numero legale indispensabile per la sua trattazione ma che la sua prosecuzione debba essere altresì subordinata ad un confronto in Commissione con il ministro Moratti volto a chiarire il rapporto della riforma con la circolare recentemente emanata dal Ministero sul tempo pieno. Essa presuppone infatti una visione del tempo pieno che non corrisponde affatto, a suo giudizio, al testo del decreto legislativo in esame. Non solo, ma anche da un punto di vista procedurale è indubbio che le circolari applicative dovrebbero seguire e non precedere l'approvazione delle fonti di carattere primario. Tale scelta ha del resto già provocato, alla Camera dei deputati, le dimissioni della relatrice di maggioranza sullo schema di decreto.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) si associa, a nome del Gruppo, alla richiesta della presenza del Ministro in Commissione, giudicando a sua volta assai scorretta la circolare di recente emanazione, che ha determinato una situazione di evidente disagio. In particolare, invita il Governo a chiarire le ragioni che lo hanno indotto a seguire un *iter* così complicato ed irrispettoso sia delle forme che della sostanza.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta e assicura che si farà carico di richiedere tempestivamente la presenza del ministro Moratti in Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), preso atto che nessuno chiede di intervenire in discussione generale, illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al presente resoconto. In particolare, segnala l'esigenza di cogliere l'occasione del disegno di legge in esame per modificare l'attuale ripartizione di competenze fra Stato e regioni in materia di ordinamento sportivo. Al riguardo, ricorda infatti che quest'ultimo ha natura di ordinamento originario, caratterizzato dalla plurisoggettività, dall'organizzazione e dalla potestà normativa. Non si tratta tuttavia di un ordinamento internazionale, che ha come propri soggetti giuridici gli Stati, ma di un ordinamento mondiale, i cui soggetti sono le persone fisiche e gli enti che operano nel settore. Non si configura quindi come un ordinamento sovrano. Ne deriva che potrebbe esserci un ordinamento sportivo di uno Stato non conforme all'ordinamento mondiale, sicchè l'ordinamento mondiale potrebbe ignorare quello Stato non riconoscendo i suoi atleti né ammettendoli alle competizioni mondiali (come ad esempio è avvenuto di recente per gli atleti afgani durante il regime talebano).

Da qui la necessità di portare alla competenza esclusiva dello Stato la competenza in materia di ordinamento sportivo, oltre che mantenere al CONI le attribuzioni sull'organizzazione delle attività agonistiche programmate e le relative attività promozionali.

Alla legislazione concorrente di Stato e regioni dovrebbe invece essere affidata la promozione di attività sportive non programmate e ricreative, nonché la realizzazione degli impianti e delle attrezzature sportive.

Il senatore BETTA (*Aut*) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta del Presidente relatore. Ricorda infatti che in altri Paesi, a forte vocazione regionalistica, la competenza in materia di ordinamento sportivo è ripartita diversamente, con una forte accentuazione delle attribuzioni territoriali. Giudica pertanto inopportuna ed eccessiva l'osservazione avanzata dal Presidente relatore, rispetto alla quale ritiene preferibile mantenere la materia fra quelle soggette alla competenza concorrente di Stato e regioni.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) lamenta l'assoluta indifferenza rispetto al punto a suo giudizio nodale del provvedimento, con riferimento alle competenze della Commissione: la devoluzione alle regioni della competenza esclusiva in materia di istruzione. Tale disposizione segna infatti la fine della competenza statale sul sistema dell'istruzione, facendo venire meno i principi di unità nazionale su una materia di rilievo strategico e scardinando il sistema configurato dal nuovo Titolo V della Costituzione. Essa determina inoltre la frattura della missione dell'istruzione, volta a garantire le stesse opportunità a tutti i cittadini fin dai primissimi anni, al fine di ridurre e circoscrivere le disuguaglianze sociali e territoriali.

Sollecita pertanto una riflessione di fondo, dalla quale emerga l'importanza di una scelta siffatta.

Il senatore MODICA (*DS-U*) annuncia a sua volta la contrarietà del Gruppo alla proposta di parere del Presidente relatore, stigmatizzando oltretutto che il testo in discussione è in realtà superato da quello che la maggioranza si accinge a sottoporre al confronto parlamentare. Né le modifiche ventilate sono di poco conto, anche con riferimento alle competenze della Commissione: cita al riguardo l'istituzione di nuove assemblee multiregionali di carattere legislativo.

Passando al merito della proposta di parere, ritiene che le argomentazioni addotte dal Presidente relatore non siano convincenti, non potendosi riferire solo all'ordinamento sportivo. Pur condividendo infatti la necessità che il Paese non sia escluso dalle grandi manifestazioni di carattere internazionale, giudica troppo esigua la fetta di competenze attribuite alle regioni, ritenendo preferibile una più equilibrata via di mezzo.

Manifesta indi stupore per l'assenza, nel testo del parere, di un riferimento all'esigenza di una diversa ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in materia di beni culturali, pur avanzata nella relazione introduttiva.

Si associa poi – a nome del Gruppo – alle considerazioni critiche già svolte in ordine al trasferimento delle competenze in materia scolastica alle regioni. Critica altresì l'assenza di ogni riferimento all'alta formazione e alla ricerca, che risultano incomprensibilmente assenti nel progetto di riforma. Duole infatti constatare che il Governo e la maggioranza non abbiano colto l'occasione per un rafforzamento del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per altri versi proclamato indispensabile ai fini della ripresa.

Ribadisce conclusivamente il proprio voto contrario.

Il senatore BARELLI (*FI*) dichiara invece il suo voto favorevole, giudicando positivamente la proposta del Presidente relatore, del resto in linea anche con un emendamento da lui presentato in Commissione di merito.



Il senatore BRIGNONE (*LP*) dichiara di non partecipare alla votazione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere favorevole del Presidente relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento**

**(1227) Giovanni BATTAGLIA ed altri. – Disposizioni relative al personale docente della scuola**

**(1381) BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel settore scolastico**

**(1621) RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale docente**

**(2148) ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente**

**(2310) VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) chiede ragguagli in ordine alla recente sentenza del Consiglio di Stato sul punteggio dei docenti precari.

Il PRESIDENTE informa che sull'argomento è stato predisposto, con encomiabile tempestività, un *dossier* del Servizio Studi, a disposizione dei senatori. Preso indi atto che nessun altro chiede di intervenire in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a giovedì prossimo, 22 gennaio, alle ore 12.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) chiede un margine di tempo maggiore.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di fissare a giovedì 22 gennaio, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti, da riferirsi al disegno di legge n. 2529, assunto quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE DEL MINISTRO MORATTI AI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa che, con riferimento alla richiesta avanzata all'inizio della seduta dalle senatrici Soliani e Vittoria Franco, il ministro Moratti ha manifestato la propria disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione nella settimana prossima.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 13.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2544**

«La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

all'articolo 30, appare opportuno modificare l'attuale ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in materia di ordinamento sportivo, attribuendone la specifica competenza alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ed affidando invece alla competenza concorrente di Stato e regioni la promozione di attività sportive non programmate e ricreative, nonché la realizzazione degli impianti e delle attrezzature sportive».

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2004

**290<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il ministro delle comunicazioni Gasparri.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

**(2674) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249**

(Esame e rinvio)

Il relatore, presidente GRILLO, procede all'illustrazione del disegno di legge in titolo, riepilogando preliminarmente i contenuti del messaggio del 15 dicembre 2003 con cui il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, della Costituzione ha rinviato alle Camere, per il riesame, il disegno di legge sul riassetto del sistema radiotelevisivo. I rilievi contenuti nel predetto messaggio riguardano questioni quali i termini per effettuare l'accertamento sull'avvio del sistema di trasmissione con la tecnica digitale-terrestre, i poteri riconosciuti all'Autorità per le garanzie per le comunicazioni al fine di garantire l'effettivo avvio delle tecniche in digitale, la concentrazione dei mezzi finanziari, le modalità attraverso cui si realizza la raccolta pubblicitaria ed infine la coerenza, anche formale, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003 in relazione alla dichiarata inammissibilità del decreto legislativo n. 198 del 2002. Con la mancata promulgazione del disegno di legge da parte del Presidente della Repubblica si è reso necessario approntare una soluzione legislativa transitoria in attesa della definitiva sistemazione della disciplina di regolamentazione del settore radiotelevisivo. Con il decreto-legge il Governo ha inteso dare una prima risposta ai rilievi del Presidente della Repubblica fissando al prossimo 30 aprile il termine per procedere alla verifica della diffusione del digitale ed attribuendo all'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni il compito di accertare la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri, la presenza sul mercato di *decoder* a prezzi accessibili nonché l'effettiva offerta al pubblico sulle reti digitali di programmi diversi da quelli diffusi sulle reti analogiche. Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Per quanto riguarda poi la percentuale di copertura della popolazione da assicurare entro il termine del 30 aprile 2004, una eventuale modifica del testo del decreto-legge potrebbe essere operata tenendo conto che il disegno di legge cosiddetto «Gasparri» già prevedeva una copertura del cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2003 e del settanta per cento entro il 31 dicembre 2004. Nel corso delle audizioni informali programmate dall'Ufficio di presidenza svoltasi questa mattina sarà possibile conoscere da RAI, Mediaset e Telecom la effettiva possibilità di rispettare gli anzidetti obiettivi. Ricorda infine che l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi questa mattina, ha fissato il termine di scadenza per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2674, alle ore 15 di mercoledì 21 gennaio 2004.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2004

**213<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria**, approvato dalla Camera dei deputati

**(421) MAGNALBÒ.** – *Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione*

**(1393) VANZO ed altri.** – *Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo*

– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE rivolge un cordiale saluto al ministro Maroni e lo ringrazia per la tempestività con cui ha voluto informare la Commissione sull'esito del confronto con le organizzazioni sindacali sulla riforma previdenziale, dando così seguito all'impegno assunto nella precedente seduta.

Il ministro MARONI ricorda preliminarmente che il confronto con le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL sui temi della riforma previdenziale è stato avviato con l'incontro del 10 dicembre 2003: in tale circostanza, l'Esecutivo sottolineò, tra l'altro, l'esigenza che l'esame parlamentare del disegno di legge n. 2058 non subisse interruzioni ulteriori ri-

spetto a quella, fisiologica, dovuta alla sospensione dei lavori per le festività natalizie, e, contestualmente, fissò al 10 gennaio, d'intesa con le organizzazioni sindacali, il termine per la conclusione del confronto. Le stesse organizzazioni sindacali convennero che, nell'arco di tempo considerato, non avrebbe avuto luogo una trattativa in senso proprio, bensì l'approfondimento delle principali questioni poste dal disegno di legge delega presentato dal Governo e delle eventuali proposte alternative a quelle in esso contenute.

Nel successivo incontro del 23 dicembre, sono stati individuati i temi del confronto, riassumibili nei seguenti punti: promozione della previdenza complementare attraverso l'utilizzo del trattamento di fine rapporto (TFR); disciplina dei fondi previdenziali chiusi ed aperti; individuazione della natura e dei compiti della COVIP; principi di delega riguardanti la redazione di un testo unico in materia previdenziale; decontribuzione per i nuovi assunti; separazione tra assistenza e previdenza e, infine, stabilizzazione della spesa previdenziale rispetto al PIL, in relazione alle proposte formulate dal Governo nell'emendamento a suo tempo depositato in Commissione.

Su tali temi, da parte delle organizzazioni sindacali, sono stati espressi motivi di contrarietà e di contestazione e, in alcuni casi, sono state avanzate proposte specifiche.

In particolare, i sindacati hanno manifestato la loro contrarietà riguardo alla previsione del conferimento obbligatorio del TFR ai fondi pensione, proponendo, in alternativa, l'introduzione del meccanismo del silenzio-assenso. Essi sono stati particolarmente critici anche nei confronti del principio di delega che subordina il conferimento del TRF all'assenza di oneri per le imprese e prevede le necessarie compensazioni attraverso la facilitazione dell'accesso al credito, ritenendo comunque necessaria, su questo punto, una diversa formulazione della norma.

Anche l'equiparazione tra forme pensionistiche complementari, contenuta nel disegno di legge n. 2058, è osteggiata dalle organizzazioni sindacali, che ritengono necessario privilegiare i fondi chiusi, di origine negoziale. Per quanto riguarda poi il ruolo di agenzia che verrebbe attribuito alla COVIP, i sindacati propendono per una trasformazione dell'organo di vigilanza sui fondi pensione in una vera e propria autorità amministrativa indipendente, che resterebbe comunque separata da una eventuale Autorità unica per la tutela del risparmio. CGIL, CISL e UIL lamentano inoltre la scarsa incentivazione fiscale dei fondi pensione, raccomandando l'adozione di misure volte ad evitare la doppia tassazione del risparmio, e deplorano l'assenza di interventi per promuovere la previdenza complementare nel pubblico impiego.

Nel corso del confronto, è stata presa anche in considerazione l'eventualità di fare confluire il TFR su fondi regionali di previdenza complementare, in mancanza di indicazioni specifiche del lavoratore. Tali fondi potrebbero in tal modo affiancare quelli di natura negoziale, per tali intendendosi anche quelli a carattere territoriale, ma di origine pattizia. I fondi regionali, però, in gran parte non hanno natura pubblica, e sono inegal-

mente distribuiti sul territorio. Pertanto, la questione deve essere ulteriormente approfondita.

Sul testo unico in materia previdenziale, le organizzazioni sindacali ravvisano nella formulazione dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2058 – articolo peraltro introdotto nel corso della discussione alla Camera dei deputati e assente nel testo originario del Governo - il conferimento di una delega intesa non solo al riordino, ma anche alla modifica della legislazione vigente, e propongono pertanto di circoscrivere l'ampiezza dei criteri e dei principi direttivi della delega medesima.

La decontribuzione per i nuovi assunti – prosegue il Ministro – era stata introdotta dal Governo come misura per incidere sul costo del lavoro e favorire pertanto l'occupazione stabile e di qualità; secondo le organizzazioni sindacali, però, essa è suscettibile di ridurre in misura eccessiva la copertura previdenziale per le nuove generazioni di lavoratori, e pertanto, la medesima finalità di contenimento del costo del lavoro potrebbe essere conseguita più congruamente attraverso la fiscalizzazione dei contributi di carattere non previdenziale.

Sul tema della separazione tra assistenza e previdenza, i sindacati, al fine di una maggiore trasparenza dello Stato sociale, reclamano una più precisa definizione dei due ambiti, basata, essenzialmente, sulle modalità di finanziamento della spesa, tramite contribuzione degli interessati ovvero a carico della fiscalità generale. In effetti, occorre anche pervenire ad una quantificazione puntuale della spesa pubblica sia per l'assistenza sia per la previdenza, ma, in proposito, non si può prescindere dai vincoli contenuti nella disciplina comunitaria riguardante gli *standard* previdenziali. Pertanto, secondo il Ministro, la richiesta di definire meglio i costi dei due comparti è apprezzabile e da prendere in considerazione, mentre l'attuazione piena del principio della separazione tra assistenza e previdenza, pur enunciata nel disegno di legge delega, appare di più complessa e problematica realizzazione.

Le organizzazioni sindacali hanno contestato gli scenari previdenziali futuri delineati dal Governo, in particolare confutando le cifre relative all'entità della cosiddetta «gobba» previdenziale: i rappresentanti della Ragioneria dello Stato, presenti al confronto, hanno però fatto presente che il modello econometrico utilizzato – e accettato da Eurostat e dall'OCSE anche per quanto riguarda la comparazione con i dati degli altri paesi dell'Unione europea – è lo stesso adottato per la predisposizione delle riforme previdenziali del 1995 e del 1997. Dall'applicazione di tale modello, la diagnosi formulata dal Governo sui mali del sistema previdenziale italiano risulta dunque confermata.

Comunque, le proposte del Governo riguardanti gli incentivi al prolungamento della vita lavorativa e l'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti a decorrere dal 1° gennaio 2008 non sono state oggetto di discussione. Da parte delle organizzazioni sindacali, e segnatamente dalla CGIL, sono state avanzate ipotesi di incentivi al differimento della pensione basate sull'incremento della prestazione



previdenziale – con esclusione quindi del *bonus* proposto dal Governo – senza però alcuna indicazione sui risparmi previsti.

Un'altra importante richiesta sindacale riguarda la maggiore gradualità dell'innalzamento dei requisiti contributivi ed anagrafici decorrente dal 2008, ma anche in questo caso non è stata fornita alcuna analisi relativamente ai risparmi conseguibili, idonea a configurare, come prevede l'articolo 1-ter dell'emendamento del Governo, una proposta alternativa produttiva però di effetti finanziari pari a quelli derivanti dal progetto del Governo stesso.

Il confronto con le organizzazioni sindacali si è concluso l'8 gennaio e in un successivo incontro, il 12 gennaio, la delegazione del Governo si è riservata di valutare ed eventualmente accogliere alcune delle proposte emerse – ritenendo in particolare meritevoli di attenzione quelle in materia di previdenza complementare –, ed ha ribadito l'auspicio che l'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 2058 si concluda al più presto e che esso sia approvato dal Senato entro la fine di gennaio.

Le organizzazioni sindacali hanno preso atto di tali dichiarazioni, chiedendo di essere informate sulle eventuali iniziative che il Governo intende assumere in relazione alle disponibilità manifestate.

Nello stesso incontro del 12 gennaio il Governo ha proposto di avviare il confronto sulla riforma dello Stato sociale con tutte le organizzazioni sindacali e datoriali che di regola prendono parte alle trattative con il Governo. La proposta è stata accolta da CISL e UIL, e respinta dalla CGIL. Si è quindi convenuto che, in una prima fase, il confronto si articolerà su tre tavoli, aventi ad oggetto, rispettivamente, le politiche sociali, socio-sanitarie e gli interventi per la famiglia; le politiche attive del lavoro e, infine, inflazione e carovita, tema, quest'ultimo, molto sentito dall'opinione pubblica, ma per il quale il Governo dispone di strumenti di intervento piuttosto limitati.

Poiché il tavolo sul *Welfare*, avviato in un clima molto costruttivo, è stato aggiornato per circa una settimana, i sindacati hanno posto in via preliminare la questione delle risorse finanziarie di cui il Governo dispone per attivare gli interventi che potranno scaturire dal confronto. Dal canto suo, l'Esecutivo ha chiesto alle parti sociali di indicare temi, priorità e proposte, e di formulare le relative richieste anche relativamente alla risorse da impiegare.

Per quanto riguarda la riforma della previdenza, pertanto, il Ministro fa presente che il confronto con le organizzazioni sindacali si è concluso, e vi sono quindi le condizioni perché riprenda l'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 2058, rispetto al quale non interferisce il parallelo svolgimento del dialogo sociale sul *Welfare*. Il Governo si riserva al più presto di comunicare alla Commissione quali sono le proposte avanzate nell'ambito del confronto con le organizzazioni sindacali che intende accettare e che ritiene possano essere tradotte in specifici emendamenti.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) rileva preliminarmente che il Governo, pur avendo manifestato la propria disponibilità ad accogliere al-

cune osservazioni espresse dai sindacati nel corso del confronto sui temi della riforma previdenziale, ha tuttavia assunto un atteggiamento di chiusura su taluni nodi problematici fondamentali, attinenti in particolare alla decontribuzione – misura inutile, e per taluni profili anche dannosa – ed alla elevazione, a partire dal 1° gennaio 2008, dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico – disposizione foriera di iniquità tali da richiedere necessariamente una sua rimodulazione da parte dell'Esecutivo che sarà in carica nel 2007, a prescindere dalla composizione politica dello stesso.

La constatazione del Ministro circa la mancata presentazione di proposte alternative da parte delle organizzazioni sindacali, atte ad assicurare effetti finanziari equivalenti a quelli garantiti dalla disciplina predisposta dal Governo, appare poi strumentale e finalizzata ad imputare ai sindacati la responsabilità della mancata individuazione di una congrua soluzione dei vari problemi, e della conseguente conclusione del confronto.

Occorre a tal proposito considerare che le parti sociali non hanno a disposizione strutture specializzate, necessarie per effettuare una valutazione dettagliata degli oneri finanziari, la cui ricognizione spetta invece all'Esecutivo, che nel caso di specie dovrebbe adoperarsi per l'individuazione di un'adeguata proposta alternativa, idonea a eliminare o quanto meno a circoscrivere l'ambito del dissenso delle organizzazioni sindacali in ordine alla disciplina contenuta nel disegno di legge in titolo.

L'azione politica del Governo appare invece orientata nella direzione dell'inasprimento dello scontro sociale e della frantumazione dell'unità sindacale, senza considerare, per quest'ultimo aspetto, che si tratta di una scelta estremamente miope, poiché l'auspicato indebolimento del ruolo e delle prerogative delle organizzazioni sindacali confederali produrrebbe un effetto di moltiplicazione della conflittualità, assai pericolosa e gravida di conseguenze negative per la convivenza civile.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) ritiene contraddittorio l'atteggiamento politico assunto dal Ministro, incentrato da una parte sulla disponibilità ad accogliere taluni rilievi formulati dalle organizzazioni sindacali, dall'altra volto a precludere un ulteriore sviluppo del confronto sociale.

A suo parere, inoltre, la presentazione degli emendamenti, preannunciati dal Ministro nella seduta odierna, comporterà necessariamente una riapertura dei termini procedurali per la presentazione emendamenti e subemendamenti, atteso che il disegno di legge in titolo è stato qualificato come disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, e che per tali tipologie di provvedimento il Regolamento del Senato esclude la presentazione di emendamenti che non siano stati preliminarmente trattati in Commissione.

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*) ritiene che la gestione da parte dell'Esecutivo del confronto con le organizzazioni sindacali non possa essere valutata positivamente, in quanto non si è provveduto all'attivazione di un vero e proprio negoziato con le parti sociali, subordinata-

mente al preventivo ritiro del disegno di legge in titolo, come era stato richiesto originariamente dalle confederazioni sindacali. Una tale trattativa sarebbe risultata quanto mai opportuna e avrebbe potuto portare ad un risultato positivo, ferma restando la distinzione dei rispettivi ruoli, in base alla quale spetta all'Esecutivo e non al sindacato il compito di formulare organiche proposte alternative, corredate da appropriate analisi economico-finanziarie.

La disponibilità manifestata dal Governo ad accogliere taluni rilievi formulati dai sindacati nel corso del confronto sociale sottende il surrettizio intento strategico di dividere ed indebolire il fronte sindacale.

È necessario che il Governo elabori rapidamente le proposte emendative preannunciate dal ministro Maroni nella seduta odierna, a seguito delle quali è necessario riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e subemendamenti, in modo tale da garantire in sede parlamentare un adeguato confronto dialettico fra le forze politiche di maggioranza e di opposizione in ordine alla tematica in questione.

Richiamandosi infine ad un breve scambio di idee precedente all'inizio della seduta, in senatore Malabarba auspica che quanto prima si possa aprire un dibattito in Commissione sulla tematica attinente alla rappresentatività sindacale, anche alla luce degli ultimi eventi riguardanti il settore del trasporto pubblico locale, in cui, peraltro, la rigida applicazione da parte di taluni prefetti delle misure prefigurate dalla disciplina in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali ha comportato un'eccessiva compressione di tale diritto, suscettibile di ingenerare reazioni da parte dei lavoratori lesi da tali interventi repressivi.

Il ministro MARONI interviene per una breve precisazione, ribadendo l'opportunità di analizzare adeguatamente i profili attinenti agli scioperi degli autoferrotranvieri verificatisi in talune città, e manifestando, tuttavia, la contrarietà del Governo in ordine alla disciplina contenuta nell'ambito dei disegni di legge inerenti alla tematica della rappresentatività sindacale, recentemente presentati in Parlamento da taluni esponenti delle forze politiche di opposizione.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) dopo aver preliminarmente rilevato che il confronto sociale ha prodotto qualche apprezzabile risultato, osserva tuttavia che le dichiarazioni del ministro Maroni rivelano un'incertezza politica di fondo, poiché mentre da una parte viene dichiarato formalmente chiuso il confronto con le organizzazioni sindacali, dall'altra si manifesta la disponibilità rispetto ad eventuali proposte alternative, il cui accoglimento, però, resta subordinato alla presentazione di una dettagliata analisi dell'impatto finanziario da parte delle organizzazioni sindacali. Una tale analisi, oltre che difficile da effettuare a causa delle limitate risorse di cui dispongono in questo campo le organizzazioni dei lavoratori, risulta anche del tutto superflua, in quanto l'Esecutivo può facilmente individuare tali profili economici attraverso gli strumenti conoscitivi in suo possesso, soprattutto per quanto attiene agli effetti di un più graduale in-

nalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti.

D'altra parte le stesse proposte emendative presentate dalle forze politiche di opposizione delineano un organico progetto alternativo di riforma del sistema previdenziale, del quale il Governo dovrebbe quanto meno prendere atto.

Riguardo alla materia della previdenza complementare, l'analisi effettuata in ambito parlamentare risulta ampia e completa, sussistendo larghe convergenze in ordine a tali profili, anche se è opportuno procedere alla soppressione della previsione atta a sancire l'obbligatorietà del conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, come peraltro riconosciuto dallo stesso ministro Maroni nella seduta odierna. Pertanto, proprio sulla previdenza integrativa sarebbe stato possibile procedere più speditamente, eventualmente attraverso l'approvazione di un distinto provvedimento, che avrebbe potuto trovare un ampio consenso delle diverse forze politiche.

Riguardo ad altri aspetti – tra i quali ad esempio va richiamata la già citata elevazione dei requisiti minimi anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico – sussistono nodi problematici, che dovrebbero essere adeguatamente analizzati ed approfonditi, in tempi congrui e non certo compatibili con l'urgenza, peraltro scarsamente comprensibile, più volte rappresentata dal Ministro.

In ordine alle previsioni sull'andamento della spesa previdenziale, sussiste effettivamente un picco di spesa, prevedibile per il 2030 – cosiddetta «gobba» previdenziale – anche se è necessario analizzare gli specifici fattori causali di tale incremento della spesa, in modo tale da poter individuare adeguate misure ed interventi, i cui oneri devono gravare proporzionalmente sulle diverse categorie di lavoratori, e non soltanto sui dipendenti.

Le considerazioni del Ministro in ordine ai criteri prospettati dall'Eurostat in ordine alla specifica individuazione delle forme previdenziali e di quelle assistenziali, non tengono conto adeguatamente dell'elasticità degli stessi, evidenziata in più occasioni anche negli studi promossi dal sottosegretario Brambilla.

Riguardo al confronto sociale su varie tematiche del *welfare*, recentemente attivato dal Governo, è condivisibile l'osservazione prospettata dal sindacato circa la necessità dell'individuazione preliminare di adeguate risorse economiche, senza le quali non può essere posto in essere nessun efficace intervento.

Condivide infine l'esigenza sollevata dal senatore Malabarba, di procedere quanto prima ad un confronto sui temi della rappresentatività sindacale.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) ravvisa preliminarmente una certa ambiguità nell'atteggiamento politico assunto dal Governo che, nell'attuale situazione di grave crisi economica e sociale, si limita a sottolineare l'ur-

genza di approvare in tempi rapidi una riforma previdenziale i cui principali effetti finanziari dovrebbero prodursi solo successivamente al 2008.

L'approfondimento delle tematiche attinenti alla previdenza complementare risulta invece ampio ed adeguato, comportando tuttavia la necessità di risolvere preventivamente taluni specifici nodi problematici, sui quali peraltro il Ministro ha manifestato una certa disponibilità.

Sull'elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti sussiste tuttora una forte divergenza tra le posizioni assunte dal Governo e quelle espresse dai sindacati. Occorrerebbe pertanto porre in essere tutte le iniziative idonee ad avvicinare le posizioni e ad assicurare il consenso delle organizzazioni sindacali, senza il quale risulta impossibile l'attuazione di interventi di riforma significativi, come dimostra anche l'esperienza degli altri Paesi europei – nei quali si è arrivati comunque ad una convergenza con i sindacati in materia pensionistica, anche se preceduta eventualmente da una situazione di conflittualità –.

La materia previdenziale è complessa ed articolata e spetta al Governo il compito di individuare un idoneo punto di equilibrio: non si può infatti pretendere dai sindacati l'elaborazione di un organico progetto di riforma e, ancor meno, l'adesione ad un disegno, quale è quello del Governo, inteso a incidere su diritti acquisiti.

La prospettiva di una prosecuzione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge in titolo, auspicata dal ministro Maroni a prescindere dall'assunzione di iniziative volte a favorire il confronto con le parti sociali su talune tematiche fondamentali, viene valutata in maniera decisamente negativa dalle forze politiche di opposizione, che peraltro non hanno assunto alcun atteggiamento ostruzionistico nel corso dell'esame fin qui svolto ed anzi hanno prospettato un progetto di riforma del sistema previdenziale per certi aspetti più radicale rispetto a quello elaborato dall'Esecutivo, anche se maggiormente conforme ai canoni di equità.

Il senatore Viviani ritiene infine utile affrontare i nodi problematici sussistenti nel settore dei servizi pubblici essenziali – per i profili attinenti alle condizioni di lavoro, alla contrattazione e all'esercizio dello sciopero – precisando comunque che l'attuazione di forme di sciopero «selvaggio» risulta contrario alla cultura propria del sindacalismo confederale.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) osserva che la posizione assunta dal Governo risulta eccessivamente rigida su taluni profili – quali l'elevazione dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici per il pensionamento e l'individuazione del 31 gennaio quale termine finale per l'approvazione in Senato del disegno di legge in titolo – mentre risulta improntata ad un atteggiamento di maggiore apertura rispetto alle proposte formulate dall'opposizione e dai sindacati su altri aspetti, quali quelli attinenti alla previdenza complementare, in relazione alla quale si registrano larghe convergenze, e alla decontribuzione per i neoassunti, per la quale il Ministro ha manifestato la disponibilità ad una modifica del testo originario, incongruo ed inidoneo a conseguire risultati soddisfacenti sia sul piano

dell'incentivazione dell'occupazione che sul piano della riduzione della spesa previdenziale.

La linea politica di fondo sostenuta dalle forze politiche di opposizione in materia previdenziale, volta ad incentivare il differimento del pensionamento su base volontaria, è stata accolta dal Governo solo in misura parziale e, soprattutto, limitatamente al lasso di tempo compreso tra il 2004 e il 2007, dopo il quale viene invece prospettata una brusca elevazione dei requisiti minimi per l'accesso al trattamento pensionistico, suscettibile di creare forti situazioni di iniquità.

La necessità prospettata dal Governo di completare l'*iter* legislativo in questione in Senato entro il 31 gennaio, risulta poi del tutto incomprensibile e suscettibile di ledere l'autonomia del Parlamento nella programmazione dei propri lavori.

Il relatore alla Commissione MORRA (*FI*), pur valutando positivamente il confronto intercorso con le organizzazioni sindacali, rileva tuttavia che i risultati conseguiti attraverso lo stesso risultano incompleti, per ragioni ascrivibili ad un atteggiamento della parte sindacale in ordine alla tematica pensionistica – condiviso in una certa misura anche dalle forze politiche di opposizione –, inizialmente improntato ad una chiusura pregiudiziale sul complesso del disegno di legge in titolo e attualmente non ancora completamente proiettato nella direzione di una presa di coscienza definitiva sulla necessità di una riforma pensionistica.

I gruppi parlamentari della maggioranza hanno manifestato in più occasioni una posizione di apertura riguardo a taluni rilievi prospettati dall'opposizione sul disegno di legge n. 2058, e lo stesso Governo ha mostrato una certa disponibilità rispetto ad alcune osservazioni avanzate dai sindacati, riservandosi anche di valutare la possibilità di adottare specifiche iniziative emendative volte a recepire taluni profili emersi nel corso del confronto.

L'inadeguato sviluppo del sistema di previdenza complementare delineato dalla legge n. 335 del 1995, dovuto essenzialmente alla carenza di risorse finanziarie utilizzabili per incentivare tali moduli previdenziali, comporta una connessione funzionale tra la tematica attinente al decollo del secondo pilastro della previdenza e quella relativa alla riforma del sistema complessivo, che si propone di eliminare lo squilibrio economico dello stesso al fine di conseguire congrui risparmi, utilizzabili anche per l'incentivazione dei fondi pensionistici di natura privatistica.

I profili problematici sollevati dai gruppi politici di opposizione e dai sindacati in ordine alla materia della decontribuzione per i neoassunti vanno affrontati e risolti, tenendo conto tuttavia dell'esigenza di garantire una riduzione del costo del lavoro, necessaria per l'incremento dell'occupazione.

È condivisibile l'esigenza di individuare moduli per l'elevazione dei requisiti minimi di pensionamento improntati a maggiore gradualità, anche se va evidenziato che tutte le riforme previdenziali comportano profili di discontinuità, ravvisabili anche in relazione alla disciplina contenuta nella

legge n. 335 del 1995, che distingue nettamente la posizione dei lavoratori che hanno al 31 dicembre del 1995 un'anzianità contributiva superiore a 18 anni – per il quali si applica un regime di calcolo retributivo – da quella dei lavoratori che a tale data abbiano maturato un'anzianità inferiore, assoggettati al regime di calcolo contributivo *pro rata temporis*.

Il Governo ha manifestato un atteggiamento di apertura rispetto ad eventuali proposte alternative formulate dai sindacati, volte a prospettare una diversa modulazione dell'innalzamento dei requisiti minimi di pensionamento, purché le stesse assicurino effetti finanziari complessivamente equivalenti da quelli determinati dalla disciplina elaborata dall'Esecutivo, necessari per garantire il conseguimento degli importanti obiettivi sottesi all'intervento di riforma in questione.

La mancata presentazione nel corso del confronto sociale di una proposta alternativa compiuta in ordine a tale tematica è intenzionale, e non è certamente da ascrivere alla carenza di risorse strumentali e di strutture idonee a disposizione del sindacato, come si evince in maniera indiretta anche da talune affermazioni del segretario generale della CISL. Questi, prima dell'inizio del confronto con il Governo, rivendicò infatti esplicitamente, anche rispetto allo svolgimento del dibattito parlamentare sul disegno di legge in titolo, le prerogative del sindacato in materia di previdenza e in ordine alla predisposizione di una proposta organica di riforma.

Il ministro MARONI, pur ribadendo l'utilità del confronto intercorso con i sindacati, rileva tuttavia che la mancata presentazione di proposte alternative da parte degli stessi non è dovuta alla carenza di risorse strumentali, quanto ad una precisa scelta di carattere politico.

I sindacati ed il Governo avevano concordemente individuato nel 10 gennaio il termine entro il quale verificare la sussistenza dei presupposti per avviare una trattativa in senso proprio. Riguardo a tale profilo, il Governo ritiene che queste condizioni non sussistano, alla luce degli elementi emersi nel corso dei vari incontri.

Se il confronto con i sindacati deve considerarsi chiuso, non altrettanto può dirsi del confronto dialettico tra le forze politiche in ambito parlamentare, che deve invece proseguire, sia pure secondo una tempistica che il Governo auspica improntata a celerità, necessaria per consentire in tempi brevi l'attivazione delle misure di incentivo al posticipo del pensionamento, prefigurate nell'ambito dell'articolo 1-*quater* dell'emendamento governativo 1.0.1.

Rispetto ad alcuni rilievi emersi nel dibattito, il Ministro precisa che il Governo non ha mai orientato la sua attività politica nella direzione della frantumazione dell'unità sindacale, come dimostra da ultimo anche l'atteggiamento assunto dallo stesso nel corso della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo degli autoferrotranvieri, inteso invece a dialogare con tutte le organizzazioni sindacali in posizione di parità.

Il PRESIDENTE rileva preliminarmente che il dibattito posto in essere nella seduta odierna è stato utile e proficuo.

Ricorda inoltre che, attesa la natura di collegato del disegno di legge in titolo, possono essere presentati in Assemblea i soli emendamenti respinti nella Commissione permanente competente per materia, ai sensi del comma 2-*quinquies* dell'articolo 126-*bis* del Regolamento.

Ritiene altresì condivisibile l'esigenza prospettata dal Governo circa la prosecuzione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 2058, anche se la possibile presentazione di emendamenti volti a recepire taluni rilievi formulati dalle organizzazioni sindacali nel corso del confronto, preannunciata dal ministro Maroni, comporterà la fissazione di un breve termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore BATTAFARANO propone di attivare un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, al fine di acquisire notizie e informazioni sui problemi riguardanti le condizioni dei lavoratori dei servizi di trasporto municipale, con particolare riferimento alla perdita del potere di acquisto dei salari spettanti agli stessi, verificatosi recentemente a seguito della crescita dell'inflazione, ed alle sperequazioni nel trattamento giuridico ed economico che si riscontrano nel comparto.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato di condividere l'esigenza di attivare un'indagine conoscitiva sulla tematica in questione, propone di approfondirne i contenuti nell'ambito della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici.

Conviene il senatore BATTAFARANO.

*La seduta termina alle ore 16,50.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2004

*Presidenza del Presidente*  
Tommaso FOTI

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**INDAGINE CONOSCITIVA**

**Indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria**

(Deliberazione di una proroga del termine)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato in merito alla proroga di tre mesi del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria, attualmente fissato al 2 gennaio 2004.

Propone, pertanto, di approvare la proroga del termine per la conclusione dell'indagine.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è riunito dalle ore 14,50 alle ore 14,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la riforma amministrativa**

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2004

**42ª seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CIRAMI**

*Intervengono il ministro per le attività produttive Marzano e il sottosegretario di Stato dell'interno D'Alì.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero delle attività produttive» (n. 306)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, preve osservazioni della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione del Senato e della X Commissione della Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Si riprende l'esame, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2003.

L'onorevole MIGLIORI illustra il seguente schema di parere:

«La Commissione,

esaminato, lo schema di decreto legislativo in titolo;  
preso atto delle osservazioni e dei rilievi formulati dalle Commissioni 1ª e 10ª del Senato e dalla X Commissione della Camera dei deputati,  
esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni e raccomandazioni.

Pur ritenendo il provvedimento condivisibile nelle sue scelte di fondo, esso presenta comunque aspetti sui quali la Commissione richiede al Governo di intervenire in sede di esame definitivo.

1. Valuti innanzitutto il Governo l'opportunità di esaminare attentamente le rispettive competenze tra Stato e regioni che il nuovo titolo V della Costituzione comporta.

2. Nonostante il comma 2-*quater* del nuovo articolo 27 e il comma 3 dell'articolo 28 facciano salve le competenze delle altre amministrazioni sono numerose ulteriori delimitazioni delle funzioni svolte dal Ministero delle attività produttive che essendo ultronee si richiede di espungere.

3. L'articolo 28, comma 1, lettera a), prevede competenze del Ministero delle attività produttive in materia di strumenti della programmazione negoziata specificando distinzioni non necessarie.

4. Valuti il Governo se provvedere, in questa sede, a un riesame delle funzioni inerenti ai rapporti con l'ISVAP tenendo conto delle competenze del Ministero delle attività produttive in materia assicurativa e di tutela dei consumatori.

5. Valuti il Governo la rilevanza delle politiche di coesione sociale ispirando a tale finalità complessiva le politiche per lo sviluppo.

6. Valuti il Governo di chiarire l'organizzazione articolata delle competenze circa la materia dei brevetti assegnata dalla Costituzione in via esclusiva allo Stato.

7. Valuti il Governo se sia questa la sede per procedere – come ad esempio per analoghi provvedimenti di altre amministrazioni – alla previsione di norme per incentivare la produttività e ristabilire omogeneità di trattamento del personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive.

8. Valuti il Governo l'opportunità, in materia di vigilanza sul sistema delle camere di commercio, ai fini di una maggiore chiarezza di richiamare il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.

9. Valuti, infine, il Governo circa l'aggregazione in tre aree funzionali e conseguente strutturazione in non più di undici direzioni generali demandate al successivo regolamento attuativo, l'opportunità di considerare l'internazionalizzazione come elemento cardine e distintivo delle complessive capacità competitive del sistema Italia nell'economia globalizzata.»

L'onorevole SUSINI, pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore, ritiene opportuno il ripristino dei dipartimenti e una più puntuale indicazione di talune competenze in materia di programmazione dello sviluppo economico e produttivo: preannuncia, pertanto, l'astensione del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Il presidente CIRAMI sottolinea con forza l'opportunità che il Governo verifichi attentamente i profili di legittimità costituzionale del provvedimento, specie alla luce del vigente titolo V della parte II della Costituzione.

La Commissione, quindi, approva senza modifiche il parere proposto dal relatore.

Il ministro MARZANO, successivamente, esprime l'apprezzamento del Governo per il lavoro svolto dalla Commissione, richiamando altresì gli obiettivi più qualificati del provvedimento.

**Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa nonché i compiti e le funzioni degli Uffici territoriali del Governo». – Relatore alla Commissione Cirami (n. 322)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato. Esame: parere favorevole con osservazioni)

Il presidente CIRAMI riferisce analiticamente sullo schema del provvedimento in titolo, proponendo il seguente parere:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dovrebbe prevedere "*l'esclusione degli uffici di supporto strumentali all'esercizio dell'attività giurisdizionale*";

2. il comma 6 del medesimo articolo 11 dovrebbe precisare che il regolamento ivi previsto è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, ovvero comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Sarebbe inoltre opportuno che il medesimo comma 6 prevedesse l'espressa abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, a valere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento: in tal modo all'interno di quest'ultimo saranno recuperate le fattispecie, già contenute nell'abrogando DPR, compatibili con l'e-

manando decreto legislativo e verranno altresì emanate le nuove disposizioni di esecuzione rese indispensabili dalle modifiche ordinarie adottate con la legislazione primaria».

Il Presidente, infine, prospetta alla Commissione l'opportunità di rassegnare alla valutazione del Governo l'indirizzo, espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, volto a sostituire l'assenso del Ministro competente con la previa informazione da parte del Prefetto che eventualmente adotti i poteri sostitutivi in luogo della competente amministrazione statale inadempiente.

Il sottosegretario D'ALÌ esprime l'assenso del Governo alle osservazioni proposte dal relatore.

Dopo che gli onorevoli MIGLIORI e MANTINI hanno dichiarato di condividere lo schema di parere proposto, motivando altresì la contrarietà delle rispettive parti politiche al suggerimento formulato dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, la Commissione unanime approva il predetto parere senza modifiche.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Presidenza del Presidente*

Enzo TRANTINO

*indi del Vice Presidente*

Enrico NAN

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Enzo TRANTINO, *presidente*, dà il benvenuto all'onorevole Nitto Palma, entrato a far parte della Commissione in sostituzione dell'onorevole Romoli per il gruppo Forza Italia.

Comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti segreti:

documentazione (contenuta in n. 1 CD Rom) trasmessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, dottor Marcello Maddalena, con lettera pervenuta il 16 dicembre 2003, concernente gli atti relativi agli esiti degli accertamenti rogatoriali in ordine alle dichiarazioni del signor Igor Marini ed altri atti compiuti dalla Procura di Torino con riferimento alla stessa vicenda.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti riservati:

una lettera del dottor Carlo Figliolia, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Roma, e del dottor Salvatore Vitello, sostituto procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, acquisita agli atti in data 15 dicembre 2003, concernente gli sviluppi delle indagini in merito alle dichiarazioni rese alla Commissione dal dottor Aldo De Sario nell'esame testimoniale del 15 luglio 2003;

copia del verbale di trascrizione integrale di una conversazione telefonica tra il signor Massimo Puglisi e tale Nicola, trasmessa dalla dottoressa Antonella Cantiello, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con lettera acquisita agli atti in data 8 gennaio 2004;

una lettera del dottor Enrico Di Nicola, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, acquisita agli atti in data 8 gennaio 2004, di restituzione di atti già inviati dalla Commissione a quella Procura della Repubblica.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti liberi:

una lettera dell'avvocato Gianfranco Bettazzi, acquisita agli atti in data 11 dicembre 2003, con allegata copia di un articolo del quotidiano «La Nazione» del 21 agosto 2003 riportante un'intervista alla dottoressa Carla Del Ponte;

una lettera del Ministro degli affari esteri, pervenuta in data 16 dicembre 2003, in cui si rende noto che il materiale archivistico della struttura SAMCOMM, concernente il controllo sull'applicazione delle sanzioni alla Serbia, è stato richiesto, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, ai competenti uffici della Commissione europea;

una lettera del Ministro degli affari esteri acquisita agli atti in data 13 gennaio 2004, recante in allegato una comunicazione del competente Ufficio della Commissione europea contenente alcuni elementi in risposta alla richiesta di acquisizione del materiale archivistico della struttura SAMCOMM;

un documento elaborato dai magistrati consulenti a tempo pieno, acquisito agli atti in data 9 gennaio 2004, concernente le audizioni di soggetti indagati o imputati in procedimenti penali;

una nota del Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Roma, dottor Carlo Figliolia, acquisita agli atti in data 12 gennaio 2004, inviata al Procuratore della Repubblica di Torino e, per conoscenza, alla Commissione, in cui si comunica che, in relazione alle memorie scritte inviate dal signor Igor Marini alla Commissione e da questa trasmesse alle Procure di Torino e Roma, quest'ultima Procura non ritiene

allo stato di dover svolgere alcun atto, rimanendo in attesa di determinazioni da parte della Procura di Torino.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che in data 11 dicembre 2003 è pervenuta una nota del Ministero della giustizia (Direzione generale della giustizia penale) recante in allegato copia del dispaccio Interpol del 9 dicembre 2003 con il quale è stata trasmessa la comunicazione del collaterale Servizio di Nicosia. In tale comunicazione si rende noto che è stata autorizzata la presenza a Cipro di una delegazione della Commissione per assistere all'esecuzione della rogatoria e si informa che gli accertamenti disposti dalle Autorità cipriote hanno avuto esito positivo in riferimento ad uno soltanto dei due conti correnti bancari indicati nella rogatoria della Commissione, e in particolare a quello sul quale fu versata la seconda rata del pagamento. Con successiva nota pervenuta il 15 dicembre 2003 il Ministero della giustizia ha trasmesso copia di una nota del Ministero degli affari esteri recante in allegato un messaggio dell'Ambasciata d'Italia a Nicosia in cui si rende noto che sarebbe stata realizzata almeno una parte delle attività preliminari necessarie per l'esecuzione della rogatoria. Le Autorità cipriote chiedono di essere informate sui nomi dei componenti la delegazione della Commissione che si recherà in missione a Nicosia. Comunica, pertanto, che, come convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una delegazione della Commissione composta da tre parlamentari – dei quali due designati dai gruppi di maggioranza e uno dai gruppi di opposizione – e da due consulenti, oltre al personale degli uffici, si recherà in missione a Cipro nella settimana dal 6 al 10 febbraio prossimi, in date che saranno definite d'intesa con le Autorità cipriote.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, in data 15 dicembre 2003, è pervenuta una nota del Ministero della giustizia (Direzione generale della giustizia penale) recante in allegato una nota del Ministero degli affari esteri che riporta le notizie acquisite dall'Ambasciata d'Italia a Belgrado in relazione all'acquisizione della documentazione richiesta con la rogatoria della Commissione. L'Ambasciata d'Italia a Belgrado ha ricevuto assicurazione circa una sollecita trattazione della documentazione richiesta da parte italiana.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, informa che il signor Giovanni Garau ha proposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento interno della Commissione, talune richieste di rettifica al testo del resoconto stenografico del seguito del suo esame testimoniale, svoltosi il 27 novembre



2003. Di tali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto stenografico della seduta del 27 novembre 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, nell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto, salve restando le determinazioni che la Commissione potrà adottare nell'odierna seduta, sul seguente programma dei lavori per i mesi di gennaio e febbraio 2004:

*Gennaio 2004:*

audizione del dottor Tomaso Tommasi di Vignano (21 gennaio);  
audizioni dell'avvocato Gelsomino, dell'ingegner Perotti e del direttore generale della Simest Massimo D'Aiuto (22 gennaio);  
audizione dell'ingegner Giuseppe Gerarduzzi (28 gennaio).

*Febbraio 2004:*

audizione del professor Romano Prodi;  
audizione del senatore Lamberto Dini;  
audizione dell'onorevole Piero Fassino;  
audizione dell'onorevole Enrico Micheli.

Avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, gli ha conferito mandato a definire il calendario delle audizioni tenendo conto delle disponibilità degli interessati.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 15,10.*

#### **Seguito della discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie**

(Seguito della discussione e rinvio)

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca il seguito della discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie, iniziata nella seduta del 6 novembre e proseguita nelle sedute del 26 novembre e del 3 e 10 dicembre 2003.

Propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione del documento in materia istruttoria nella seduta del 10 dicembre 2003, devono intendersi sospese le richieste istruttorie direttamente o indirettamente riferite al filone d'indagine relativo alle dichiarazioni del signor Igor Marini. In particolare, sono sospese le richieste istruttorie che, nell'elenco pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta del 10 dicembre 2003, sono contraddistinte dai numeri 3, 6, 8, 23, 24 b) e 24 e). Sono altresì sospese le richieste di audizioni ed esami testimoniali contraddistinte, nel medesimo elenco, dai numeri 4, 8, 12, 13, 26, 27 e 28, nonchè le richieste di audizione di Thomas Mares, Vincenzo Auteri e Vanni Margotti.

Avverte, inoltre, che, ove le richieste di audizione degli onorevoli Alfredo Vito e Giovanni Kessler fossero mantenute, prima della decisione sulle stesse acquisirà la previa valutazione dei Presidenti delle Camere sulla loro ammissibilità.

Avverte, infine, che per le richieste istruttorie di natura rogatoriale, ove approvate nella seduta odierna, occorreranno comunque successive deliberazioni specificative della Commissione e avverte altresì che potranno essere indicate, anche in sedute successive, le integrazioni all'elenco delle richieste istruttorie.

Intervengono, quindi, i senatori Giampaolo ZANCAN (*Verdi-U*) e Guido CALVI (*DS-U*), i quali chiedono, rispettivamente, accertamenti sui tentativi di inquinamento dei lavori della Commissione e accertamenti sui contatti con la Serbia risalenti già al 1994, anche attraverso le audizioni dell'allora ministro degli affari esteri Antonio Martino e dell'allora sottosegretario Livio Caputo.

Intervengono, poi, il deputato Giuseppe FANFANI (*Margh-DL-U*) – che chiede, tra l'altro, accertamenti su un consulente della Commissione nonchè l'audizione del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi –, il senatore Michele LAURIA (*Margh-DL-U*), i deputati Renzo LUSETTI (*Margh-DL-U*) – che alle richieste di audizione di Berlusconi, Martino e Caputo aggiunge la richiesta di audizione dell'onorevole Umberto Bossi, recatosi a Belgrado da Milosevic nell'aprile del 1999 –, e Enrico NAN (*FI*), i senatori Pierluigi PETRINI (*Margh-DL-U*), Giuseppe CONSOLO (*AN*), Accursio MONTALBANO (*DS-U*) e Guido ZICCONI (*FI*), i deputati Giovanni RUSSO SPENA (*Rif. Com.*) e Francesco Nitto PALMA (*FI*) – che chiede, tra l'altro, l'audizione con rogatoria di taluni cittadini serbi, nonchè le audizioni di Milutinovic, Milosevic e dell'ex ministro Augusto Fantozzi –, il senatore Maurizio EUFEMI (*UDC*) – che chiede l'audizione della dottoressa Laura Mirachian –, il deputato Giovanni KESSLER (*DS-U*) – il quale chiede l'audizione del consulente dottor Longo –, il senatore Francesco CHIRILLI (*FI*), il deputato Marco MINNITI (*DS-U*) e il senatore Giampiero CANTONI (*FI*).

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che la Commissione proceda in seduta segreta.

*(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).*

Dopo che il senatore Giampiero CANTONI (*FI*) ha concluso il suo intervento, Enzo TRANTINO, *presidente*, replica ai commissari intervenuti nel corso del dibattito.

Il deputato Giovanni KESSLER (*DS-U*) chiede che siano prima votate le richieste istruttorie e di audizioni integrative formulate nella seduta odierna dai gruppi di opposizione.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che tali richieste, attenendo al merito, saranno valutate solo in un momento successivo, salva la garanzia della quota di un quinto degli argomenti, da inserire in calendario, indicati dai gruppi dissenzienti.

*(I parlamentari dei gruppi Democratici di sinistra-l'Ulivo, Margherita DL-l'Ulivo, Verdi-l'Ulivo e Rifondazione Comunista abbandonano l'Aula in segno di protesta).*

Enzo TRANTINO, *presidente*, pone in votazione la proposta, formulata dai gruppi di opposizione, che la Commissione proceda, preliminarmente agli altri accertamenti istruttori, a verifiche istruttorie sui presunti tentativi di inquinamento dei lavori.

La Commissione respinge.

**Discussione in materia di disciplina delle audizioni libere di persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali**

(Discussione e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca la discussione in materia di disciplina delle audizioni libere di persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali.

Propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

Enzo TRANTINO, *presidente*, fa presente che nel documento elaborato dai magistrati consulenti e acquisito agli atti si sottolinea che deve ritenersi ammissibile la legittimazione della Commissione a porre domande rispetto alle quali, di volta in volta, il libero auditò possa avva-

lersi della facoltà di non rispondere. Chiede se la Commissione concordi su tale indicazione di natura procedurale.

La Commissione concorda.

*La seduta termina alle ore 17,25.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**(6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro)**

**(10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo)**

Seduta congiunta con le

**Commissioni VI e X riunite della Camera dei deputati**

**(VI - Finanze)**

**(X - Attività produttive, commercio e turismo)**

*Giovedì 15 gennaio 2004, ore 18*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio: audizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 15 gennaio 2004, ore 9,30, 15 e 21*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249 (2674).

- Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2677).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2677).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle Regioni a statuto ordinario (448).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (1998).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (2117).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione (2166).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale (2320).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (2404).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai *referendum* popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95,104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-*bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).
  - delle petizioni nn. 26, 39, 400, 433 e del voto regionale n. 84 ad essi attinenti.
-